

REPUBBLICA ITALIANA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
CONTRATTO
TRA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, nel prosieguo “FONDAZIONE”, codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede in Roma Viale Oxford 81, in persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli;

E

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. nel prosieguo “PRESTATORE DI SERVIZI”, codice fiscale 93027710016, partita IVA 03663500969, con sede in Milano, Via Galeno n. 36, in persona del Procuratore Speciale Luca Pallone;

PER

l'affidamento triennale del “**Servizio di manutenzione *full risk* ed assistenza tecnica per le apparecchiature elettromedicali di produzione General Electric in dotazione presso il Dipartimento Diagnostica per Immagini, Imaging Molecolare, Radioterapia e Radiologia Interventistica della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata**”.

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di febbraio, presso la Direzione Amministrativa della Fondazione, innanzi a me Giorgia Levante, Funzionario Amministrativo, Ufficiale Rogante delegato con delibera n. 645 del 04/09/2014 a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi:

- Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960, nella sua qualità di Direttore Generale della Fondazione, presso la cui sede per la carica ed agli effetti del presente contratto è domiciliato, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. 380 del 26/06/2015, ed è persona a me nota;

- Luca Pallone, nato a Roma il 30/05/1968, nella sua qualità di Procuratore Speciale del Prestatore di Servizi, nominato con atto autentificato nelle firme dal Notaio Alberto Degli Esposti in data 21/10/2015, Rep. n. 90.804, personalmente identificato mediante documento di identità carta d'identità n. AU5344997 rilasciato dal Comune di Roma il 21/02/2013 con validità fino al 30/05/2023;

Detti componenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile n. 89 del 16.12.1913 e s.m.i.;

PREMESSO

- che con Deliberazione D.G. n. 380 del 26/06/2015, la Fondazione ha disposto in favore del Prestatore di servizi l'affidamento in regime di esclusiva per il periodo dall'1/01/2015 al 31/12/2017 del Servizio di manutenzione *full risk* ed assistenza tecnica per le apparecchiature elettromedicali di produzione General Electric in dotazione presso il Dipartimento Diagnostica per Immagini, Imaging Molecolare, Radioterapia e Radiologia Interventistica della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata- indicate in dettaglio nell'Elenco apparecchiature, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato n. 1) - verso un canone annuale di € 771.698,77 (Euro settecentosettantunomilaseicentonovantotto/77) + IVA per l'anno 2015 e di € 811.150,82 (Euro ottocentoundicimilacentocinquanta/82) + IVA per gli anni 2016 e 2017, per un importo complessivo triennale pari ad € 2.394.000,41 (Euro duemilionitrecentonovantaquattromila/41) + IVA;
- che in data 13/10/2015 la Fondazione ha dismesso, dichiarandone il fuori uso, l'apparecchiatura portatile da corsia "STENOSCOP 9000 PLUS – Sistema A5333004", inclusa nell'Allegato n. 1 di cui alla precedente premessa, con conseguente rideterminazione dei canoni annuali sopra indicati, ovvero, € 770.166,85 (Euro settecentosettantamilacentosessantasei/85) + IVA per l'anno 2015 e di € 803.981,70 (Euro ottocentotremilanovecentottantuno/70) + IVA per gli anni 2016 e 2017, per un importo complessivo triennale pari ad € 2.378.130,25 (Euro duemilionitrecentosettantottomilacentotrenta/25) + IVA;
- che si è proceduto all'acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art 84 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. in relazione al Prestatore di servizi;
- che si è proceduto ad accertare il possesso da parte del Prestatore di servizi dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- che il Prestatore di servizi, a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, ha prestato cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria per importo pari ad € 119.700,02 (Euro centodiciannovemilasettecento/02), ridotto del cinquanta per cento ai sensi dell'art. 113, comma 1 ultimo periodo, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto dell'Appalto

La Fondazione, come sopra rappresentata, affida al Prestatore di servizi, che accetta, l'appalto relativo al Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica delle apparecchiature di marchio General Electric come dettagliatamente riportate nell'Allegato "Elenco Apparecchiature", parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato n. 1). Il Prestatore di servizi si obbliga ad eseguire l'appalto oggetto del presente contratto in conformità a quanto riportato nei seguenti articoli 5 e 6. Il Prestatore di servizi si impegna inoltre ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto in favore della Fondazione PTV ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

Art. 3 - Durata del Contratto

Il presente contratto ha la durata di anni 3 (tre) e decorrenza dal 01/01/2015 al 31/12/2017. Il termine naturale di scadenza fissato dal presente articolo potrà essere prorogato nelle more dell'espletamento di un nuovo procedimento di gara. In tal caso il Prestatore di servizi sarà obbligato a continuare il servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

Art. 4 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente del servizio per il Prestatore di servizi

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Fondazione, è il Prof. Nicola Rosato, Titolare del programma aziendale non clinico Servizio di Ingegneria Medica; il Referente del servizio, individuato dal Prestatore di servizi, è l'Ing. Alberto Palazzari, Area Service Manager.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2, e 313, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. – rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Art. 5 - Caratteristiche e Descrizione del Servizio

Il Prestatore di servizi espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie, avvalendosi di personale specializzato e debitamente formato, con le modalità di seguito riportate:

Manutenzione Correttiva in numero illimitato per il mantenimento in efficienza delle apparecchiature, di tutte le parti di ricambio necessarie, inclusi:

- Per le Gamma Camere modello GE Millenium MPR e VG si intendono ricompresi nel contratto i fotomoltiplicatori e i cristalli;
- Per gli archi a C modello GE Stenoscop 9000 plus e OEC 6800 miniview si intendono ricompresi nel contratto il tubo radiogeno e l'intensificatore di brillantezza;
- Per gli Angiografi modelli Ge Innova 3100 e Innova 2100 si intendono ricompresi nel contratto il tubo radiogeno e il detettore digitale;

- Per il mammografo digitale Seno Essential con numero di sistema A5333058 si intendono ricompresi nel contratto il tubo radiogeno e il detettore;
- Per i Tomografi Assiali modello GE CT Lightspeed 16, Hino Lightspeed Ultra, VCT 64 slice, VCT XT/e si intende ricompreso nel contratto il tubo radiogeno;

Si specifica inoltre che:

- 1) per la CT lightspeed 4 strati della Radioterapia con numero di sistema A5333013 il contratto prevede il pagamento di una franchigia di € 50.000,00 oltre iva per la sostituzione del primo tubo radiogeno che si dovesse riscontrare guasto e di € 75.000,00 oltre iva in caso di rottura del secondo tubo radiogeno durante il periodo contrattuale di 3 anni e un limite di 1,000 pazienti/anno;
- 2) Per il Seno 2100D con numero di sistema A5333031 il contratto prevede il pagamento di una franchigia di € 7.000,00 oltre iva per la sostituzione del primo tubo radiogeno che si dovesse riscontrare guasto e di € 15.000,00 oltre iva in caso di rottura del secondo tubo radiogeno durante il periodo contrattuale di 3 anni;
- 3) Per le MOC IDXA con numeri di sistema A5333048 e A5333050 il contratto prevede il pagamento di una franchigia di € 15.000,00 oltre iva per la sostituzione del primo tubo radiogeno che si dovesse riscontrare guasto e di € 25.000,00 oltre iva in caso di rottura del secondo tubo radiogeno durante il periodo contrattuale di 3 anni;
- 4) Per i mammografi Senographe DMR+ con numeri di sistema A5333001, A5333002 e A5333019 il contratto prevede l'effettuazione di numero 1 manutenzione preventiva annuale e sono escluse tutte le parti di ricambio e gli interventi di manutenzione correttiva;
ed eventuali eccedenze saranno regolate a parte.

In occorrenza del verificarsi di un guasto su una qualsiasi delle apparecchiature oggetto del presente contratto di manutenzione, il personale preposto alla supervisione dell'appalto, appositamente incaricato dalla Fondazione, inoltrerà via e-mail o fax, ad un indirizzo mail / numero sempre attivo messo a disposizione dal Prestatore di servizi, una richiesta di intervento. L'accesso del personale tecnico del Prestatore di servizi al sito di installazione dell'apparecchiatura guasta dovrà avvenire entro e non oltre 9 ore lavorative dall'inoltro del fax/mail (sono da considerarsi lavorative le ore dalle 8 alle 17 dei giorni dal lunedì al venerdì).

La risoluzione definitiva del guasto, consistente nel ripristino della piena funzionalità dell'apparecchiatura e comprensiva dell'installazione di eventuali parti di ricambio, dovrà avvenire entro e non oltre 27 ore lavorative decorrenti dall'inoltro del fax/mail; per la verifica dell'orario esatto del ripristino, farà fede il rapporto di lavoro redatto dal personale tecnico del Prestatore di servizi, recante la firma del referente individuato dalla Fondazione per lo specifico reparto nel quale si è verificato il guasto. Tale rapporto di

lavoro, che dovrà essere inoltrato dal Prestatore di servizi alla Fondazione a mezzo fax o mail entro e non oltre 9 ore dall'orario di firma dello stesso da parte del referente del reparto, dovrà esplicitare l'avvenuta verifica, da parte del referente della Fondazione, dell'effettiva piena funzionalità dell'apparecchiatura riparata.

Ogni sforamento dell'orario sopra definito per la risoluzione del guasto contribuirà al computo delle ore di fermo macchina per l'apparecchiatura guasta; 9 ore lavorative di fermo macchina equivalgono ad un giorno lavorativo di fermo macchina.

Nell'arco di ciascun anno di contratto, per ciascuna macchina, sono ammessi non più di 10 giorni lavorativi di fermo macchina computati senza conteggiare i fermi macchina dovuti alle manutenzioni "programmate" che potranno occupare fino ad un massimo di giorni/anno corrispondenti al numero di "manutenzioni programmate" definite per ogni singolo sistema e rilevabile dalla colonna denominata "PM" del Prospetto Economico riportato a pag. 3 della Proposta fornita dal Prestatore di servizi (Allegato n. 2) oltre alle "manutenzioni straordinarie" necessarie all'esecuzione di aggiornamenti (anche detti FMI) rilasciati dalla fase Produttiva di GE Healthcare e dovranno comunque essere concordati preventivamente con la Fondazione.

I termini sopra indicati, in particolare relativamente ai tempi di risoluzione del guasto ed al numero massimo di giorni di fermo macchina per ciascuna macchina e per ciascun anno contrattuale, devono intendersi perentori e non potranno subire deroghe o modifiche; fanno eccezione:

- le cause di forza maggiore quali scioperi, sommosse, guerre, etc...;
- il caso di impossibilità di accesso all'apparecchiatura da parte del tecnico del Prestatore di servizi che sia causata dalla Fondazione, il cui verificarsi dovrà essere provato a carico del Prestatore di servizi;

Al di fuori delle eccezioni sopra elencate, al superamento dei termini sopra indicati, verranno applicate penali secondo quanto meglio precisato nell'art. 9 del presente contratto. Il Prestatore di servizi ha facoltà di risolvere temporaneamente il guasto sostituendo l'apparecchiatura guasta con un'apparecchiatura sostitutiva di prestazioni identiche o superiori, ove il livello delle prestazioni deve essere accertato dal referente individuato dalla Fondazione per il reparto di installazione della macchina guasta; in tal caso, il tempo di risoluzione del guasto viene sospeso dall'istante di consegna dell'apparecchiatura sostitutiva fino a quello di riconsegna dell'apparecchiatura originaria riparata, e comunque per un massimo di 14 giorni lavorativi, trascorsi i quali il conteggio del tempo di risoluzione si riavvia indipendentemente dalla presenza dell'apparecchiatura sostitutiva; le decorrenze temporali di tali eventi saranno registrate mediante invio di comunicazioni tra le parti a mezzo fax.

Manutenzione Programmata sulla base delle esigenze tecniche di ciascuna apparecchiatura secondo i protocolli di manutenzione indicati dalla Fabbrica, incluse verifiche e misure di sicurezza elettrica, al fine di garantire uso efficiente e sicuro dei dispositivi oggetto del contratto. Il piano delle attività aggiornato secondo le suddette indicazioni verrà comunicato in prossimità dell'inizio del nuovo anno di calendario per una puntuale pianificazione dei fermi macchina.

Manutenzione Proattiva ovvero l'esecuzione proattiva di tutte le azioni tecniche quali modifiche, miglioramenti software ed hardware, definite dalla Fabbrica (denominate FMI) atte a mantenere il Dispositivo Medico al massimo delle condizioni di sicurezza d'uso.

Manutenzione Remota tramite il servizio InSite che effettua il servizio di supporto ed analisi tecnica sia telefonicamente che tramite connessione dati con personale altamente specializzato e qualificato del Prestatore di servizi, finalizzato a rendere più efficace il servizio ed a minimizzare i tempi di fermo delle apparecchiature per le apparecchiature che lo consentono.

Aggiornamenti tecnologici per alcune apparecchiature che necessitano di un aggiornamento tecnologico per evitarne l'obsolescenza e che sono particolarmente critiche per lo svolgimento delle attività di Diagnostica per Immagini, le apparecchiature oggetto di aggiornamento ed i contenuti sono descritti nell'Allegato 8 denominato Opzione Revive (Allegato 2).

Il servizio non comprende eventuali modifiche richieste dalla Fondazione, danneggiamenti delle apparecchiature (per i quali vale quanto descritto nel successivo comma), uso di materiali non conformi alle istruzioni fornite dalla Fabbrica o dichiarati incompatibili dal Prestatore di servizi, nonché causati da irregolare funzionamento degli impianti asserviti alle apparecchiature (elettrici, idraulici, di condizionamento ecc.).

Per ogni singolo danneggiamento da uso improprio il Prestatore di servizi fornirà la seguente documentazione entro 48h:

- relazione tecnica circa lo stesso;
- quotazione economica;
- tempi di ripristino

Il presente contratto ricomprende i danneggiamenti da uso improprio delle apparecchiature nella misura massima del 10% del valore del contratto. Per gli stessi, in almeno il 90% dei casi, dovranno essere rispettati i livelli prestazionali indicati nell'art. 9, pena l'applicazione della relativa penale. Per il restante 10% dei casi non saranno applicabili i livelli prestazionali suddetti e di conseguenza, non saranno applicate penali. In questi casi le tempistiche di risoluzione saranno comunque condivise e concordate tra le parti.

Art. 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Il Prestatore di servizi si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni, le modalità, i termini e le condizioni contenute nel contratto e negli allegati. E' facoltà della Fondazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche, nessuna esclusa, sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, ed a questo effetto il Prestatore di servizi si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

In caso di inadempimento grave da parte del Prestatore di servizi degli obblighi di cui ai precedenti articoli, la Fondazione ha diritto al risarcimento del danno, se l'inadempienza permane ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Nel caso in cui la Fondazione, nel corso dell'appalto, dismetta un'apparecchiatura inclusa nell'elenco allegato al presente contratto (Allegato 1), in quanto obsoleta (ad insindacabile giudizio della Fondazione) o sostituita da una di nuova acquisizione, l'importo contrattuale relativo a tale apparecchiatura sarà defalcato dall'importo contrattuale a decorrere dalla data di dismissione dell'apparecchiatura. Il Prestatore di servizi, in tal caso, accetta espressamente tale modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10.

Art. 7 - Corrispettivi e Pagamento

A fronte dei servizi erogati secondo le modalità previste nel presente contratto, al Prestatore di servizi verranno corrisposti i seguenti importi annui al netto di IVA, rideterminati in funzione della dismissione dell'apparecchiatura portatile da corsia "STENOSCOPI 9000 PLUS - Sistema A5333004" come meglio specificato in premessa:

Anno 2015 importo € 770.166,85 (Euro settecentosettantamila centosessantasei/85) oltre IVA €

Anno 2016 importo € 803.981,70 (Euro ottocentotremilanovecentottantuno/70) oltre IVA

Anno 2017 importo € 803.981,70 (Euro ottocentotremilanovecentottantuno/70) oltre IVA

I corrispettivi di cui al precedente comma verranno fatturati dal Prestatore di servizi in rate trimestrali posticipate. Faranno carico al Prestatore di servizi, intendendosi integralmente ricompresi in detti corrispettivi, tutti gli oneri economici e le spese necessari all'adempimento delle attività oggetto del contratto.

Il Prestatore di servizi si impegna a mantenere il prezzo complessivo di cui al precedente comma fisso ed invariato per tutta la durata dell'affidamento, salvo eventuali variazioni in applicazione di quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Ai fini del presente articolo le parti si obbligano al rispetto delle disposizioni normative che dovessero intervenire in materia di stabilità finanziaria e contenimento/riduzione della spesa pubblica.

Sui pagamenti sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti. Faranno carico al Prestatore

di servizi, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui sopra, tutti gli oneri economici e le spese necessari all'adempimento delle attività oggetto del contratto.

Il Prestatore di servizi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., indicando in ogni operazione registrata il codice identificativo di gara (CIG): 632410615E. L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

Ai fini del presente articolo trova applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118", allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 3)

Art. 8 - Responsabilità dell'Aggiudicatario

Il Prestatore di servizi è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio, inoltre si obbliga a dare immediata comunicazione alla Fondazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Art. 9 - Penali

Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2015 e s.m.i. il Prestatore di servizi è soggetto a penali per ritardato, inesatto e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

La Fondazione si riserva l'applicazione di penali per qualsiasi inadempienza al presente contratto in misura variabile secondo quanto di seguito prescritto:

- per ciascun giorno di fermo macchina ulteriore rispetto alle 27 ore lavorative ammesse per la risoluzione del singolo guasto: penale pecuniaria in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale triennale relativo all'apparecchiatura guasta, al netto di IVA;
 - per ciascun giorno lavorativo di fermo macchina ulteriore rispetto ai 10 giorni lavorativi ammessi globalmente per ciascuna macchina in ciascun anno contrattuale: penale pecuniaria in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale triennale relativo all'apparecchiatura guasta, al netto di IVA;
- Le due penali sopra descritte potranno cumularsi nel caso in cui si verificano entrambi gli eventi che le hanno determinate.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dello stesso importo contrattuale. Al raggiungimento di tale limite, la Fondazione procederà secondo quanto previsto dall'art. 298 c. 2 del D.P.R. n. 207/10.

La Fondazione applicherà le penali relative agli inadempimenti verificatisi nel corso di ciascun anno contrattuale al termine del medesimo anno, tramite addebito sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore del Prestatore di servizi, ovvero ancora utilizzando la cauzione definitiva che in tal caso dovrà sempre essere reintegrata.

Il Prestatore di servizi, entro giorni 15 dal ricevimento delle contestazioni scritte della Fondazione, ha facoltà di esprimere per iscritto le proprie ragioni. La Fondazione ha facoltà di controdedurre ma, in mancanza, il silenzio mai potrà essere considerato quale accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo a mezzo di formale atto scritto. La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera il nessun caso il Prestatore di servizi dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.


Il verificarsi, in un anno contrattuale, di un fermo macchina su una singola apparecchiatura superiore a 20 giorni lavorativi, deve considerarsi inadempienza contrattuale grave ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/06, fatti salvi i cui contenuti, in caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Fondazione la facoltà, previa comunicazione al Prestatore di servizi, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando al Prestatore di servizi i relativi costi sostenuti.

Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, la Fondazione potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto.

Come già indicato, il presente contratto ricomprende i danneggiamenti da uso improprio delle apparecchiature nella misura massima del 10% del valore del contratto. Per gli stessi, in almeno il 90% dei casi, dovranno essere rispettati i seguenti livelli prestazionali, pena l'applicazione della relativa penale. Per il restante 10% dei casi non saranno applicabili i livelli prestazionali richiesti e di conseguenza, non saranno applicate penali. In questi casi le tempistiche di risoluzione saranno comunque condivise e concordate tra le parti.

Per il calcolo delle penali relative ai danneggiamenti da uso improprio non sarà conteggiato il tempo intercorrente tra la presentazione da parte del Prestatore di servizi del preventivo e l'autorizzazione dello stesso da parte della Fondazione.

Attività	Penale
Presentazione preventivo di spesa per riparazione oltre i 2 giorni solari e continuativi	0,75 per mille dell'importo triennale del contratto per ogni giorno di ritardo
Risoluzione degli interventi di manutenzione correttiva superiore ai 10 giorni solari e continuativi, ma entro i 20 giorni solari e continuativi	0,75 per mille dell'importo triennale del contratto per ogni giorno di ritardo



 FONDAZIONE...

Risoluzione degli interventi di manutenzione correttiva superiore ai 20 giorni solari e continuativi, ma entro i 30 giorni solari e continuativi	1 per mille dell'importo triennale del contratto per ogni giorno di ritardo
--	---

Se entro 30 giorni solari e continuativi:

- ❖ la funzionalità dell'apparecchiatura non sia ripristinata;
- ❖ l'apparecchiatura non sia sostituita;
- ❖ non siano stati forniti adeguati elementi oggettivi riconosciuti dalla Fondazione che giustificano detto ritardo;

allora, si giudicherà il Prestatore di servizi gravemente inadempiente, e la Fondazione avrà diritto di risolvere il contratto e di ottenere il risarcimento dei danni.

Art. 10 - Limitazioni di responsabilità

Fermo quanto disposto agli articoli 5 e 9 del presente contratto, il Prestatore di servizi non sarà ritenuto responsabile per danni dovuti alle seguenti cause: specifiche o materiali forniti dalla Fondazione; danno intenzionale o negligenza da parte della Fondazione o dei suoi dipendenti o incaricati; condizioni d'impiego anormali nelle pertinenze della Fondazione; mancata osservanza delle limitazioni d'uso ed istruzioni scritte od orali del Prestatore di servizi; impiego non conforme o manipolazione o riparazione dei Prodotti senza il consenso del medesimo Prestatore di servizi.

Il limite massimo di responsabilità del Prestatore di servizi in dipendenza o in relazione al presente contratto è pari all'importo del valore contrattuale.

Art. 11 Obblighi di Riservatezza

Il Prestatore di servizi ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia venuto comunque a conoscenza in esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Prestatore di servizi è tenuto all'osservanza della normativa del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di tutela dei dati personali.

Art. 12 - Spese Contrattuali e di Registrazione

Il presente contratto è redatto su supporto informatico in unico originale, è soggetto ad imposta di bollo per un importo pari ad € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione

CEMPEDONCA S.p.A. - Via S. Maria, 2
20139 MILANO - Tel. 02 57401.33


con procedura telematica a tassa fissa, con oneri a carico del Prestatore di servizi. Le imposte di bollo e di registrazione sono versate a cura della Fondazione con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

Art. 13 - Adempimenti in Materia di Sicurezza e Tutela della Salute dei Lavoratori

La Fondazione ha fornito un documento contenente informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché il "Documento di coordinamento delle misure di radioprotezione" di cui all'art. 65 comma 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 per ciò che concerne l'obbligo di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti.

Il Prestatore di servizi dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed uniformarsi al DUVRI, elaborato dalla Fondazione preliminarmente alla stipula del presente contratto, con riferimento all'attuazione del processo di cooperazione tra il Prestatore di servizi e la Fondazione nella predisposizione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto d'appalto, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 4).

Gli oneri aziendali della sicurezza, in relazione all'appalto di cui al presente contratto, ammontano ad € 3.289,11 (Euro tremiladuecentottantanove/11), come specificamente indicato dal Prestatore di servizi, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nella nota del 03/02/2016, in atti prot. n. 3260 del 09/02/2016.

Le parti danno atto che i costi della sicurezza di natura interferenziale verranno valutati in sede di coordinamento ex art. 26, co. 3, del D Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Art.14 - Rispetto del Modello Organizzativo e codice etico

La Fondazione riconosce che il Prestatore di servizi ritiene come principio imprescindibile il rigoroso rispetto dei principi etici e delle norme contenute nel proprio Modello Organizzativo e Codice Etico ai sensi del D. lgs n. 231/2001. La Fondazione, nell'ambito del rapporto in oggetto, si impegna a conformare la propria attività ai contenuti del predetto Modello Organizzativo e Codice Etico di cui dichiara di aver preso visione.

Art.15 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla sottoscrizione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 16 – Clausola anti *pantouflage*

Ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Prestatore di servizi, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a soggetti il cui rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni sia cessato da meno di tre anni rispetto alla stipulazione di tali contratti o al conferimento degli incarichi ed abbia comportato lo svolgimento, negli ultimi tre anni di servizio, di poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Prestatore di servizi medesimo.

ART. 17 - ALLEGATI

Sono materialmente allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti/documenti:

Allegato 1 – Elenco apparecchiature elettromedicali di prod.ne GE Healthcare;

Allegato 2 – Deliberazione D.G. n. 380 del 26.06.2015 “Provvedimento in merito all'affidamento triennale, ai sensi dell'art. 57, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/06, del Servizio di manutenzione *full-risk* per le apparecchiature elettromedicali di prod. General Electric in dotazione presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica”;

Allegato 3 – Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118”;

Allegato 4 -. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), elaborato a norma dell'art 26 del D. Lgs. n. 81/08 preliminarmente alla stipula del presente contratto.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e alla legislazione vigente in materia di appalti.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto ed a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura, alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, per quanto riguarda il Legale Rappresentante della Fondazione e l'Ufficiale Rogante, e con firma autografa per quanto riguarda il rappresentante del Prestatore di servizi, Procuratore Speciale, che non è munito di firma digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 1, comma 1 lett. s), e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per: FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Firmato Il Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli

C.F.: FRTTZN60L43B604Y

Certificatore firma digitale: ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI TOR VERGATA
21/07/2015 10:50:55



Firma digitale n. 45197 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Periodo di validità: dal 27/08/2015 al 17/07/2017

Per: GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.

Il Procuratore Speciale Luca Pallone

C.F.: PLLLCU68E30H501G

Firmato L'Ufficiale Rogante Giorgia Levante

C.F.: LVNGRG72M62L103B

Certificatore firma digitale: ArubaPEC S.p.A.

Firma digitale n. 7000000823966614 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Periodo di validità: dal 15/10/2014 al 14/10/2017

DBA_SETT.CONTRATTI_gpa

ELENCO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI PRODUZIONE GE HEALTHCARE

Sistema	Descrizione
A5333001	SENOGRAPHE DMR+
A5333002	SENOGRAPHE DMR+
A5333019	SENOGRAPHE DMR+
A5333004	STENOSCOPI 9000 PLUS ¹
A5333009	MILLENNIUM VG 3/8"
A5333011	MILLENNIUM MPR
A5333013	LIGHTSPEED PLUS 4 strati Radioterapia
A5333021	CT LIGHTSPEED 16 (tac 0)
A5333023	OEC 6800 MINIVIEW
A5333027	HINO LIGHTSPEED ULTRA 8 strati (tac body)
A5333029	VCT64 SLICE NPI
A5333030	AW 4.2P
A5333031	SENO 2100D - NEPHTYS
A5333035	INNOVA 3100C
A5333036	INNOVA 2100
A5333037	INNOVA 2100
A5333038	A.W.4.3
A5333039	CENTRICITY CA1000
A5333040	CENTRICITY CA1000
A5333045	ADVANTAGE WIN. 4
A5333046	VCT XTE
A5333047	ADVANTAGE WINDOWS
A5333048	IDXA
A5333050	IDXA
A5333053	UPS 20KVA
A5333054	UPS 20KVA
A5333055	UPS 20KVA
A5333063	AW 4.5 S/W UPG
A5333064	SENO ADV W/LCD
A5333058	SENO ESSENTIAL
A5333059	IDI
n.03 Licenze DoseWatch da installare su sistemi da Voi indicati	
n.02 Licenze DoseWatch da installare su sistemi da Voi indicati	
A5333056	PET DISCOVERY VCT
A5333057	A.W.

¹ Inclusa nel presente elenco esclusivamente per il periodo 01/01/2015 – 13/10/2015.

GE HEALTHCARE
 20120111/20120111/20120111/20120111


Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

DELIBERAZIONE N. 380 DEL 26.06.2015


Struttura proponente: U.O.C. Approvvigionamenti

OGGETTO: Provvedimento in merito all'affidamento triennale, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b del D. lgs. 163/06, del servizio di manutenzione "full risk" per le apparecchiature elettromedicali di prod. General Electric in dotazione presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica.


(Ditta: GE Medical Systems Italia Spa - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2017 - Importo: € 2.394.000,41 oltre IVA).

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio.

Estensore: (Dr. Francesco Cerilli)


Firma: 

Responsabile: (Dr.ssa Gioia Amadei)

Firma: 

Il Dirigente della struttura proponente, a seguito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse del servizio pubblico.

(DR.SSA GIOIA AMADEI)

Firma: 

Parere Direttore Amministrativo

Favorevole Contrario
(motivazioni allegate)


(DR. ALBERTO FIORE)



Parere Direttore Sanitario

Favorevole Contrario
(motivazioni allegate)

(DR. GIUSEPPE VISCONTI)



Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. del 14 Gennaio 1997 (*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private*) che nella sezione **REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI GENERALI** al punto 4 "Gestione delle risorse tecnologiche" esplicita che "deve esistere un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche";

VISTA la Raccomandazione del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 9 aprile 2009, avente come obiettivo la riduzione degli eventi avversi riconducibili al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali derivanti da una scarsa e/o non corretta manutenzione degli stessi;

CONSIDERATO CHE presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica dell'Azienda sono in funzione le apparecchiature radiologiche di produzione General Electric elencate nell'Allegato n.1, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO CHE, con deliberazione D.G. n. 355 del 26/06/2012, veniva affidato ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b del d. lgs. 163/06 alla ditta GE Medical Systems Italia Spa - a seguito di autorizzazione della Centrale Acquisti n. 215228 del 02/12/2011 della Regione Lazio - il servizio di assistenza tecnica "full risk" per le apparecchiature radiologiche di prod. General Electric per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2013, ad un canone annuale pari ad € 1.009.078,04 (unmilionenovemilasettantotto/04) oltre IVA;

CONSIDERATO CHE il relativo contratto di affidamento con la ditta GE Medical Systems Italia Spa è venuto in scadenza in data 31/12/2013;

VISTI i Decreti del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U0042/2010, n. U00191/2012, n. U00308/2013 e n. U00255/2014 avente ad oggetto "Gare centralizzate per l'approvvigionamento di beni e servizi" che, nello specifico, dispone l'obbligatorietà della preventiva autorizzazione dell'Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari per tutte le gare da espletarsi, sopra o sotto soglia comunitaria, da parte delle Aziende Sanitarie quale presupposto necessario per la legittima indizione della procedura di gara con le modalità e tempistiche indicate nell'autorizzazione medesima;

VISTA la circolare prot. n. 166575 GR/11/22 del 13/12/2013 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, con la quale si richiedevano alle Aziende Sanitarie delle azioni di contenimento della spesa per l'esercizio 2014 con una riduzione complessiva del 14% rispetto al consuntivo 2012 per varie tipologie di servizi tra i quali anche "la manutenzione e riparazione delle attrezzature sanitarie e scientifiche";

VISTA l'offerta n. 841E76 del 04/04/2014, in ns. atti prot. 8805 del 10/04/2014, formulata dalla ditta GE Medical Systems Italia Spa per la fornitura - con durata dal 01/01/2014 al 31/12/2016 - del servizio di manutenzione "full-risk" per le apparecchiature radiologiche indicate nell'allegato n. 1

COMITATO DI AMMINISTRAZIONE
2014/15
12/12/2013

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

secondo le modalità meglio specificate nell'offerta medesima ed al canone annuale di € 928.346,11 (euronovecentotottomilatrecentoquarantasei/11) oltre IVA, per un importo complessivo per il triennio pari ad € 2.785.038,34 (eurodueemilionesettecentotantacinquemilatrecentotot/34) oltre IVA;

VISTA la nota prot. n. 11904 del 14/05/2014, con la quale veniva richiesta alla Regione Lazio, tra le altre, esplicita autorizzazione all'affidamento del "Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full risk per le apparecchiature radiologiche di prod. General Electric Healthcare" alla ditta Ge Medical Systems Italia Spa per il triennio 2014-2016;

CONSIDERATO CHE al riguardo, nella citata nota prot. n. 11904 inviata alla Centrale Acquisti della Regione Lazio, sono state allegate: la dichiarazione di infungibilità resa dal Prof. Giovanni Simonetti, Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Imaging Molecolare, Radiologia Interventistica e Radioterapia della Fondazione PTV; l'elenco delle attrezzature cui sono destinate le attività manutentive; le caratteristiche/tipologie dei servizi compresi nel canone; la dichiarazione di esclusività per il servizio di assistenza, rilasciata dal produttore delle apparecchiature;


CONSIDERATO che, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale richiesta con la citata nota prot. 11904 del 14/05/14, al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza, con DDG n. 532 del 23/06/2014 veniva prorogata la scadenza del contratto allora in essere per la manutenzione delle apparecchiature in questione, a decorrere dal 02/01/2014 e fino al 31/12/2014;

VISTA la nota n. 418310 del 21/07/2014 della Direzione Centrale Acquisti – Area Pianificazione e Programmazione, in ns. atti prot. n. 17836 del 21/07/2014, con la quale si autorizza, di concerto con la Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, nell'ambito dell'applicazione dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0042/2010, n. U00191/2012 e n. U00308/2013, la Fondazione PTV all'affidamento biennale del servizio di manutenzione "full risk" per le apparecchiature elettromedicali di prod. General Electric Healthcare in regime di esclusiva da parte della ditta GE Medical Systems Italia Spa, per un importo annuale di € 928.346,00 (novecentotottomilatrecentoquarantasei/00) oltre IVA;

VISTA la ns. nota prot. n. 20480 del 03/09/2014, con la quale, relativamente alla nota n. 418310 del 21/07/2014, veniva richiesta alla Direzione Centrale Acquisti – Area Pianificazione e Programmazione della Regione Lazio l'estensione dell'autorizzazione di un ulteriore anno onde poter ottenere risparmi in termini economici superiori rispetto alle indicazioni contenute nella circolare n. 166575 GR/11/22 del 13/12/2013 su citata;

VISTA la nota n. 557416 del 08/10/2014 della Direzione Centrale Acquisti – Area Pianificazione e Programmazione, in ns. atti prot. n. 23374 del 09/10/2014, con la quale autorizza, di concerto con la Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, nell'ambito dell'applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. U0042/2010, n. U00191/2012 e n. U00308/2013, l'estensione al 3° anno dell'affidamento del servizio di manutenzione "full risk" per le apparecchiature elettromedicali di prod. General Electric Healthcare in regime di esclusiva da parte della ditta GE Medical Systems Italia Spa per un importo annuale di € 928.346,00 (novecentotottomilatrecentoquarantasei/00) oltre IVA;

CONSIDERATO CHE la stessa nota autorizzativa n. 557416 del 08/10/2014 precisa che "è obbligatorio verificare la disponibilità dei prodotti/servizi sul MEPA, anche attraverso il ricorso alla



Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Richiesta di Offerta (RDO), o tramite adesione alle convenzioni Consip, così come disposto dalle Leggi n. 94 del 06/07/2012 e n. 135 del 07/08/2012", in particolare quelle di cui all'art. 15 comma 13 lettera d), che prevede per le Amministrazioni Pubbliche l'obbligo di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma CONSIP per reperire i prodotti di proprio interesse, causa altrimenti la nullità dei contratti stipulati;

RILEVATO che ad oggi non risultano disponibili convenzioni CONSIP in grado di soddisfare le specifiche necessità in questione così come disposto dalle Leggi n. 94 del 06/07/2012 e n. 135 del 07/08/2012 s.m.i., e, che pertanto è legittimo procede all'acquisto dei servizi di cui sopra nel rispetto delle previsioni della Legge 30 Luglio 2004 n. 191;

CONSIDERATO CHE il Policlinico di Tor Vergata, dando ulteriore seguito alla circolare prot. n. 166575 GR/11/22 del 13/12/2013 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, ha rinegoziato il contratto di manutenzione con la ditta GE Medical Systems Italia Spa portando il canone annuo ad € 699.483,82 (euroseicentonovantanovemilaquattrocentoottantatre/82) oltre IVA;

VISTA la DDG n. 346 del 10/06/2015, con la quale si è proceduto ad acquisire in proprietà, dalla società Alliance Medical Srl, l'apparecchiatura PET-TC "GE discovery VCT HD 64 strati" (completa di workstation, SW evoluti ed accessori HW) sui fondi in conto capitale ex D.G.R. n. 695/2014;

VISTA la DDG n. 379 del 25/06/2015 con la quale si è proceduto ad acquisire in proprietà, dalla ditta GE Medical System Italia Spa, il Sistema mammografico Seno Essential (s/n A5333058) di prod. General Electric sui fondi in conto capitale ex D.G.R. n. 695/2014;

CONSIDERATO che le citate apparecchiature riscattate, essendo già in funzione da diversi anni, necessitano dell'immediata attivazione di un contratto di assistenza tecnica e manutenzione al fine di salvaguardarne la continuità d'uso;

VISTA, in esito all'ultima rinegoziazione intervenuta, l'offerta n. 841F94 del 13/05/2015, in ns. atti prot. 16153 del 17/06/2015, formulata dalla ditta GE Medical Systems Italia Spa per la fornitura, con durata dal 01/01/2015 al 31/12/2017, del servizio di manutenzione "full-risk" per le apparecchiature radiologiche di prod. General Electric Healthcare inclusive dell'apparecchiatura "Sistema mammografico Seno Essential" recentemente riscattata dalla Fondazione PTV, alle condizioni meglio specificate nell'offerta medesima ed al canone annuale di € 721.150,82 (eurosettecentoventunomilacentocinquanta/82) oltre IVA, per un importo complessivo per il triennio pari ad € 2.163.451,46 (eurodueemilionicentosessantatremilaquattrocentocinquantuno/46) oltre IVA;

VISTA l'offerta n. 841F95 del 16/06/2015, in ns. atti prot. 16153 del 17/06/2015, formulata dalla ditta GE Medical Systems Italia Spa per la fornitura, con durata dal 01/01/2015 al 31/12/2017, del servizio di manutenzione "full risk" per l'apparecchiatura PET-TC "GE discovery VCT HD 64 strati" secondo le modalità meglio specificate nell'offerta medesima ed al canone annuale di € 50.547,95 (eurocinquantamilaquattrocentoquarantasette/95) oltre IVA per l'anno 2015, per un canone di € 90.000,00 (uronovantamila/00) oltre IVA per gli anni 2016 e 2017, per un importo complessivo per il triennio pari ad € 230.547,95 (euroduecentotrentamilaquattrocentoquarantasette/95) oltre IVA;

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

VISTA la nota N. Doc. 17257/2015 del 17/06/2015, (Allegato 2), con la quale il Prof. Nicola Rosato, Responsabile del Servizio di Ingegneria Medica, in merito alla proposta di manutenzione triennale della G.E. Healthcare evidenzia *“che le apparecchiature oggetto del contratto non sono coperte da altra forma di garanzia, e che le stesse richiedono, per le specifiche caratteristiche tecniche, interventi di manutenzione da parte della ditta produttrice per i servizi di assistenza. Avendo considerato la specificità delle apparecchiature in oggetto, ed a seguito di valutazione tecnico-economica ed organizzativa da parte dello Scrivente Servizio, si è ritenuto opportuno riconfermare l'esclusione delle apparecchiature riportate in contratto per il periodo 2015-2017, come già avvenuto negli anni precedenti, dal servizio di manutenzione gestito dall'RTI Esaote Spa”*;

VISTO il documento contrattuale riportato nell'allegato 3, redatto dalla UOC Approvvigionamenti apportando al documento di cui alla nota N. Doc. 17257/2015 i coordinamenti testuali necessari per la stipula, che prevede per la fornitura, con durata dal 01/01/2015 al 31/12/2017, del servizio di manutenzione “full-risk” per le apparecchiature radiologiche indicate nell'allegato n. 1, un canone annuale di € 771.698,77 (eurosettecentosessantunomilacentonovantotto/77) oltre IVA per l'anno 2015, un canone di € 811.150,82 (euroottocentoundicimilacentocinquanta/82) oltre IVA per gli anni 2016 e 2017, per un importo complessivo per il triennio pari ad € 2.394.000,41 (euroduemilioneitrecentonovantaquattromila/41) oltre IVA;

CONSIDERATO CHE il Prof. Nicola Rosato, nella medesima nota su citata, viste le condizioni prestazionali ed economiche offerte dal fornitore, esprime parere favorevole alla stipula del contratto;


CONSIDERATO ALTRESI' CHE la proposta di manutenzione da parte della GE Medical Systems Italia determinerà, rispetto al precedente affidamento di cui alla D.D.G. n. 355 del 26/06/2012, un risparmio annuo di € 252.236,00 oltre IVA con una riduzione complessiva del 36% rispetto al consuntivo 2012, significativamente superiore, quindi, a quanto richiesto nella circolare n. 166575 GR/11/22 del 13/12/2013 su citata;

VISTA la nota, in prot. n. 11904 del 14/05/2014, con la quale la ditta GE Medical Systems Italia Spa dichiara, in quanto appartenente al Gruppo General Electric (USA), di essere l'unica ditta ad essere autorizzata da General Electric Medical Systems ad intervenire su tutte le proprie apparecchiature con ricambi originali;

DATO ATTO CHE l'art. 57, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, espressamente prevede che “Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”;

DATO ATTO CHE la ditta GE Medical Systems Italia Spa, onde evitare critiche interruzioni di servizi pubblici essenziali, ha comunque garantito il servizio di manutenzione dal 01/01/2015 fino alla data odierna;

RITENUTO di dare atto dell'avvenuto servizio di manutenzione, fornito dalla ditta GE Medical Systems Italia Spa nel periodo dal 01/01/2015 fino alla data odierna e comunque ricompreso nell'offerta complessiva di assistenza tecnica;



Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

CONSIDERATO CHE la spesa per le suddette manutenzioni andranno a gravare sul sotto-conto n. 503030101 "Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche" per l'importo di € 771.698,77 oltre IVA per l'anno 2015, per l'importo di € 811.150,82 oltre IVA per l'anno 2016 e per l'anno 2017;

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. n. 163 del 2006, il quale impone che, per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, l'Amministrazione aggiudicatrice nomini un Responsabile Unico del procedimento i cui compiti sono previsti al comma 3° del suddetto articolo in conformità a quanto disposto dalla legge 241 del 7 agosto 1990;

CONSIDERATA la necessità di individuare il Direttore dell'esecuzione del contratto deputato alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento in applicazione del D.P.R. n. 207 del 2010;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla determinazione dell'AVCP (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 4 del 7 luglio 2011, sarà necessario procedere all'acquisizione di apposito CIG;


DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate e confermate:

1. di dare atto che la ditta GE Medical Systems Italia Spa, ha continuato a garantire il servizio di assistenza tecnica dal 01/01/2015 ad oggi e, di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, alla stessa ditta GE Medical Systems Italia Spa, per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2017, il servizio di manutenzione "full-risk" per le apparecchiature radiologiche indicate nell'allegato n. 1, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, cd al canone annuale di € 771.698,77 (eurosettecentosettantunoseicentonovantotto/77) oltre IVA per l'anno 2015, al canone di € 811.150,82 (euroottocentoundicimilacentocinquanta/82) oltre IVA per gli anni 2016 e 2017, per un importo complessivo per il triennio pari ad € 2.394.000,41 (eurodueemilioneitrecentonovantaquattromila/41) oltre IVA;
2. di dare atto che l'affidamento in oggetto è stato autorizzato per la durata di anni 3 (tre) dalla Direzione Centrale Acquisti – Area Pianificazione e Programmazione della Regione Lazio con nota n. 557416 del 08/10/2014, acquisita al protocollo della Fondazione con n. 23374 del 09/10/2014;
3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.394.000,41 oltre IVA andrà a gravare sul sotto-conto n. 503030101 "Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche" per l'importo di € 771.698,77 oltre IVA per l'anno 2015, per l'importo di € 811.150,82 oltre IVA per l'anno 2016 e per l'anno 2017;
4. di nominare quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Gioia Amadei, Dirigente Amministrativo presso la UOC Approvvigionamenti;
5. di nominare il Prof. Nicola Rosato, Responsabile del Servizio di Ingegneria Medica, quale Direttore dell'esecuzione del contratto deputato per il Policlinico alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento;
6. di approvare lo schema di contratto di manutenzione tra la Fondazione Policlinico Tor Vergata e la ditta GE Medical Systems Italia Spa il cui testo si allega al presente atto (All. 3) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

7. di demandare al Settore contrattualistica acquisizione servizi generali, servizi di manutenzione ed assistenza tecnica afferente al Dipartimento Bilancio e Approvvigionamenti – U.O.C. Approvvigionamenti la predisposizione dei relativi atti consequenziali al presente provvedimento;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Prof. Nicola Rosato, quale Direttore dell'esecuzione del contratto in oggetto, per i relativi atti consequenziali, incaricando il medesimo di proporre alla Direzione Aziendale le nomine dei "referenti di reparto" previsti dal contratto, nonché dalla successiva attività di verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali affidati agli stessi referenti;
9. di dare atto che la documentazione relativa alla spesa sopra detta verrà consegnata al competente settore della Fondazione PTV per le opportune contabilizzazioni e che all'emissione dei conseguenti ordini di pagamento si provvederà per il tramite dell'Istituto Tesoriere, previa verifica dell'esito positivo dell'adempimento di cui al precedente punto 5.


TIZIANA BRITELLI
Direttore Generale


CONFERMAZIONE
2015/02/15

ELENCO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI PROD. GE HEALTHCARE - ALLEGATO 1

Sistema	Descrizione
A5333001	SENOGRAPHE DMR+
A5333002	SENOGRAPHE DMR+
A5333019	SENOGRAPHE DMR+
A5333004	STENOSCOPI 9000 PLUS
A5333000	MILLENNIUM VG 3/8"
A5333011	MILLENNIUM MPR
A5333013	LIGHTSPEED PLUS 4 strati Radioterapia
A5333021	CT LIGHTSPEED 16 (tac 0)
A5333023	OEC 6800 MINVIEW
A5333027	HINO LIGHTSPEED ULTRA 8 strati (tac body)
A5333029	VCT64 SLICE NPI
A5333030	AW 4.2P
A5333031	SENO 2100D - NEPTYS
A5333036	INNOVA 3100C
A5333038	INNOVA 2100
A5333037	INNOVA 2100
A5333038	AW 4.3
A5333039	CENTRICITY GA1000
A5333040	CENTRICITY GA1000
A5333045	ADVANTAGE WIN. 4
A5333046	VCPYTE
A5333047	ADVANTAGE WINDOWS
A5333048	IDXA
A5333050	IDXA
A5333053	UPS 20KVA
A5333054	UPS 20KVA
A5333055	UPS 20KVA
A5333063	AW 4.5 S/W UPG
A5333064	SENO ADV W/LCD
A5333058	SENO ESSENTIAL
A5333059	IDI
n.03 Licenze DoseWatch da installare su sistemi da Voi indicati	
n.02 Licenze DoseWatch da installare su sistemi da Voi indicati	
A5333056	PET DISCOVERY VGT
A5333057	A.W.

GE HEALTHCARE
S.p.A. - Via ...

Alla Direzione Generale
c.a. Dott.ssa Tiziana Frittelli

Alla Direzione Sanitaria
c.a. Dott. Giuseppe Visconti

Al Dipartimento Acquisizione Beni
e Servizi
c.a. Dott. Francesco Cerilli

N.Prat. 17130/2015
N.Doc. 17257/2015
Att. SIM 1105/2014 SC

Oggetto: Proposta contratto di manutenzione triennale G.E. Healthcare

Con la presente, considerando che:

- ✓ si evidenziava la necessità della stipula di alcuni contratti di manutenzione indispensabili per garantire una corretta gestione della manutenzione delle apparecchiature in oggetto, sulla base della documentazione tecnica e dei riferimenti legislativi e normativi vigenti,
- ✓ che senza il suddetto contratto si stanno riscontrando significativi disagi nella gestione della manutenzione, con conseguente rallentamento o fermo dell'attività clinica con costi da sostenere (su chiamata) non prevedibili e probabilmente superiori rispetto al costo previsto per i contratti,
- ✓ che senza il suddetto contratto non è possibile garantire che, durante la fase ispettiva del Sistema di Gestione della Qualità, la documentazione tecnica a corredo delle apparecchiature sia allineata agli standard richiesti.

Tenendo altresì in considerazione le evidenze delle attività tecniche-economiche di ricognizione inventariale, di analisi e verifica delle prestazioni manutentive offerte poste in essere dallo scrivente

1 di 2

servizio, si trasmette la seguente documentazione relativa alle proposte di contratto di manutenzione della ditta G.E. Healthcare:

- Proposta contratto per l'affidamento del Servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature G.E. Healthcare (Allegato 1);
- Proposta contratto per l'affidamento del Servizio di manutenzione e assistenza tecnica della PET VCT della G.E. Healthcare (Allegato 2);
- Contratto GE/PTV (Allegato 3).

Dopo aver verificato che le apparecchiature oggetto del contratto non sono coperte da altra forma di garanzia, e che le stesse richiedono, per le specifiche caratteristiche tecniche, interventi di manutenzione da parte della ditta produttrice per i servizi di assistenza. Avendo considerato la specificità delle apparecchiature in oggetto, ed a seguito di valutazione tecnico-economica ed organizzativa da parte dello Scrivente Servizio, si è ritenuto opportuno riconfermare l'esclusione delle apparecchiature riportate in contratto per il periodo 2015-2017, come già avvenuto negli anni precedenti, dal servizio di manutenzione gestito da RTI Esaote S.p.A.

Si sottolinea che le condizioni prestazionali ed economiche offerte dal fornitore, a fronte del lavoro svolto di approfondimento e trattativa, sono ritenute congrue e pertanto accertabili.

Si esprime, quindi, parere favorevole alla stipula del contratto.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni si porgono i più cordiali saluti.

Roma, li 17/06/2015

Servizio Ingegneria Medica
 Prof. Nicola Rosato


 PTV
 Servizio Ingegneria Medica
 Responsabile Prof. Nicola Rosato

2 di 2

SA 1



GE Healthcare

Via Galena 16
20126 Milano
Italia

T +39 02 26001111
F +39 02 26001199

Milano, 13-05-2015

CONTRATTO n. 841F94
CLIENTE: FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Oggetto: Proposta di contratto di assistenza tecnica

Gentile Cliente,

a seguito di attenta analisi dei Vostri carichi di lavoro e delle Vostre esigenze, riteniamo corretto proporvi una piattaforma contrattuale **HARMONY** per i servizi di assistenza sulle Vostre apparecchiature di Imaging Digitale e una piattaforma **LIGHT** per le apparecchiature Ecografiche

Potrà godere dei seguenti servizi e benefici:

- dal punto di vista della **Sicurezza**, le visite manutentive effettuate dai tecnici GEMSI, nonché, l'implementazione di tutte le modifiche imposte e consigliate dal produttore, (FM) Vi garantiranno piena adempienza alle normative vigenti e assoluta garanzia di tutela della sicurezza di pazienti ed operatori;
- dal punto di vista dell'**operatività delle Vostre apparecchiature**, avrete a disposizione una potente infrastruttura logistica e un team di tecnici di grande esperienza e professionalità che con strumenti di connessione remota Insite e visite correttive garantiranno una corretta funzionalità delle Vostre apparecchiature. A seconda del tipo di contratto potrete, inoltre, beneficiare della copertura completa delle parti di ricambio standard e della copertura parziale o totale delle parti di ricambio speciali;
- in funzione, inoltre, delle opzioni selezionate alle Condizioni Particolari, potrete avvalervi di **programmi finanziari** specifici per aggiornare i Vostri sistemi, richiedere strumenti di connessione remota avanzata come iCenter e iLink, strumenti di diagnosi remota predittiva come Onwatch, e/o giorni di **aggiornamento clinico** sulle tematiche che riterrete più critiche per il Vostro staff;

Quando anche la nostra proposta non fosse di Vostro gradimento, Vi preghiamo di volerci comunicare per iscritto le Vostre decisioni in merito entro e non oltre il **30 giugno 2015**. Trascorso tale termine, la presente si intende annullata salvo che si sia convenuta una proroga scritta che verrà comunque a cessare a fine anno; resta inteso che le visite preventive previste nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno e l'accettazione della proposta non verranno recuperate nel periodo rimanente e non daranno diritto ad alcuna riduzione del canone di manutenzione. In attesa o in assenza della sottoscrizione del contratto, potrete ovviamente richiedere tramite comunicazione scritta al Service Center interventi tecnici che vi verranno fatturati alle tariffe e condizioni al momento in vigore.

Vi invitiamo infine a voler conservare una copia delle condizioni generali di detto contratto, poiché a fronte di un rinnovo contrattuale che non preveda un cambiamento della piattaforma scelta, dette condizioni rimarranno invariate e pertanto ci limiteremo a inviarVi, per presa visione e firma, solo le Condizioni Particolari e i relativi allegati.

Distinti saluti

Stefania Lovisatti

Stefania Lovisatti - procuratore

Per informazioni relative all'Assistenza Tecnica potete contattare il responsabile di zona **Luca Pallone (345-3635507)**
Per informazioni Commerciali Services potete contattare il responsabile di zona **Nicole Giampetruzzi (340-5762930)**



1
Stampa e firma illeggibili in basso al centro.

CONTRATTO SERVIZI Condizioni particolari

Tra: **FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA** (di seguito, il "Cliente")

Indirizzo: **VIA OXFORD N. 81**

C.A.P.: **00133** Città: **ROMA**

Telefono

Rappresentato da:

Qualifica:

Codice Cliente:

e:

La società **GE Medical Systems Italia SpA** (di seguito, "GEMSI")

Indirizzo: **Via Galeno 36**

C.A.P.: **20126** Città **Milano**

Telefono **02.2600.1111**

Rappresentato da:

Qualifica:

GEMSI e il Cliente (di seguito, individualmente la "Parte" e collettivamente le "Parti") concordano quanto segue:
GEMSI, con il presente atto, si impegna a fornire al Cliente, con le modalità descritte nelle Condizioni Generali per le sole Apparecchiature dell'elenco sottostante, i servizi di manutenzione previsti dal tipo di contratto scelto e indicato in suddetto elenco ed esplicitati nella "legenda contratti".

Contratto/i n. **841F94**

Codice Cliente: **2032937X**

Data Inizio Contratto-Data Fine Contratto: Vedi Allegato "ELENCO APPARECCHIATURE"

Canone Totale: € **2.163.451,46**

Modalità di Fatturazione: **Fatturazione trimestrale anticipata.**

Condizioni di Pagamento: si vedano le Condizioni Generali (Articolo 5).

Per il Prezzo dei Servizi Aggiuntivi si veda il Listino Tariffa Oraria in vigore sino al **31.12.2014** (Allegato 1)

Il compenso annuale pattuito, per i servizi oggetto del presente contratto, sarà automaticamente adeguato in base all'indice dei prezzi al consumo pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

Il presente contratto è effettivo dalla data indicata nell' "Elenco Apparecchiature" come "data inizio servizio" e rimane in vigore fino alla data ivi indicata come "data fine servizio"; potrà essere espressamente rinnovato per iscritto e di comune accordo alla scadenza del medesimo.

gl

Systema	Descrizione	Tipo Contratto	Note	PM	Canone Annuo Manutenzioni (I.V.A. escl.)	Opzioni	Canone Annuo Opzioni (I.V.A. escl.)	Data inizio servizio	Data fine servizio	Canone Dovuto (I.V.A. escl.)
A5333001	SENOGRAPHIE DMR+	1F effettuazione di n.01 manutenzione preventiva / mammografico		1	€ -			1-gen-2015	31-dic-2017	€ -
A5333002	SENOGRAPHIE DMR+			1	€ -			1-gen-2015	31-dic-2017	€ -
A5333019	SENOGRAPHIE DMR+			1	€ -			1-gen-2015	31-dic-2017	€ -
A5333004	STENOSCOPI 9000 PLUS	QD		1	€ 7.169,12			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 21.507,36
A5333009	MILLENNIUM VG 3/8"	CD		2	€ 21.616,87			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 64.850,81
A5333011	MILLENNIUM MFR	CD		2	€ 8.532,97			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 25.598,91
A5333013	LIGHTSPEED PLUS 4 strati Radioterapia	QA Contratto con franchigia sui tubi radiogeni e un limite di 1.000 pazienti/anno	1	4	€ 30.000,00			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 90.000,00
A5333021	CT LIGHTSPEED 16 (tac 0)	QB		4	€ 80.000,00			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 240.000,00
A5333023	OEC 6800 MINVIEW	QD		2	€ 10.872,53			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 32.618,79
A5333027	HINO LIGHTSPEED ULTRA 8 strati (tac body)	QB		4	€ 85.000,00			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 255.000,00
A5333029	VCT64 SLICENFI	QB		4	€ 105.000,00			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 315.000,00
A5333030	AW 4.2P	QB		1	€ 4.872,21			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 14.616,63
A5333031	SENO 2100D - NEPTYS	QC Contratto con franchigia sui tubi radiogeni	2	2	€ 25.000,00			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 75.000,00
A5333035	INNOVA 3100C	QD		2	€ 51.309,88			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 153.929,64
A5333036	INNOVA 2100	QD		2	€ 51.309,88			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 153.929,64
A5333037	INNOVA 2100	QD		2	€ 51.309,88			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 153.929,64
A5333038	A.W.4 3	QA		1	€ 4.372,52			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 13.117,56
A5333039	CENTRICITY CA1000	QA		1	€ 4.372,52			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 13.117,56
A5333040	CENTRICITY CA1000	QA		1	€ 4.372,52			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 13.117,56
A5333045	ADVANTAGE WIN. 4	QA		1	€ -			1-gen-2015	31-dic-2017	€ -
A5333046	VCT XTE	QB		4	€ 105.000,00			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 315.000,00
A5333047	ADVANTAGE WINDOWS	QA		1	€ -			1-gen-2015	31-dic-2017	€ -
A5333048	IDXA	QA Contratto con franchigia sui tubi radiogeni	3	1	€ 10.000,00			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 30.000,00
A5333050	IDXA		3	1	€ 10.000,00			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 30.000,00
A5333053	LPS 20KVA	QA		1	€ -			1-gen-2015	31-dic-2017	€ -
A5333054	LPS 20KVA	QA		1	€ -			1-gen-2015	31-dic-2017	€ -
A5333055	LPS 20KVA	QA		1	€ -			1-gen-2015	31-dic-2017	€ -
A5333063	AW 4.5 S/W UPG	QA		1	€ 4.372,52			1-gen-2015	31-dic-2017	€ 13.117,56
A5333064	SENO ADV W/LCD	QA		1	€ -			1-gen-2015	31-dic-2017	€ -
A5333058	SENO ESSENTIAL	QD		1	€ 25.000,00	RV	€ 16.667,00	dalla data di acquisto definitivo	31-dic-2017	€ 125.000,00
A5333059	ICI	QA		1						
n.03 Licenze DoseWatch da installare su sistemi da Voi indicati						RV	€ 5.000,00	1-gen-2015	31-dic-2017	€ 15.000,00
n.02 Licenze DoseWatch da installare su sistemi da Voi indicati							€ -	1-gen-2015	31-dic-2017	€ -
Totale manutenzione					€ 699.483,82	Tot. Opzioni	€ 21.667,00			€ 2.163.451,46



3

NOTE:

- 1) Per la CT lightspeed 4 strati della Radioterapia con numero di sistema A5333013 il contratto prevede il pagamento di una franchigia di €50.000,00 oltre iva per la sostituzione del primo tubo radiogeno che si dovesse riscontrare guasto e di €75.000,00 oltre iva in caso di rottura del secondo tubo radiogeno durante il periodo contrattuale di 3 anni e un limite di 1.000 pazienti/anno
- 2) Per il Seno 2100D con numero di sistema A5333031 il contratto prevede il pagamento di una franchigia di €7.000,00 oltre iva per la sostituzione del primo tubo radiogeno che si dovesse riscontrare guasto e di €15.000,00 oltre iva in caso di rottura del secondo tubo radiogeno durante il periodo contrattuale di 3 anni
- 3) Per le MCC IDXA con numeri di sistema A5333048 e A5333050 il contratto prevede il pagamento di una franchigia di €15.000,00 oltre iva per la sostituzione del primo tubo radiogeno che si dovesse riscontrare guasto e di €25.000,00 oltre iva in caso di rottura del secondo tubo radiogeno durante il periodo contrattuale di 3 anni

Si precisa che per tutte le apparecchiature il contratto prevede la possibilità di interruzione anticipata dello stesso a fronte di dichiarazione di fuori uso a seguito di una semplice comunicazione scritta da parte dell'Azienda Ospedaliera con un preavviso di almeno 90 giorni in base a quanto previsto dall'art. 9 al punto 8.1 del presente contratto

Indice Contratto

Condizioni Particolari

Condizioni Generali

- Art. 1 - Durata
- Art. 2 - Servizi
- Art. 3 - Esclusioni
- Art. 4 - Prezzo e condizioni di pagamento
- Art. 5 - Contratti di manutenzione preesistenti
- Art. 6 - Dichiarazione di Rifiuto/Interruzione del Servizio di Assistenza
- Art. 7 - Responsabilità e obblighi specifici del Cliente
- Art. 8 - Apparecchiature coperte dal contratto: aggiunta e rimozione di apparecchiature
- Art. 9 - Dichiarazioni impegnative del Cliente
- Art. 10 - Garanzie GEMSI
- Art. 11 - Riservatezza dei dati personali e delle informazioni
- Art. 12 - Proprietà intellettuale
- Art. 13 - Subappalto e cessione del contratto
- Art. 14 - Risoluzione/Sospensione del contratto
- Art. 15 - Limitazione di responsabilità
- Art. 16 - Forza Maggiore
- Art. 17 - Clausole Varie
- Appendice - Definizioni

Elenco degli Allegati :

- Allegato 1: Listino Prezzi Tariffa Oraria Servizi Aggiuntivi
- Allegato 2: -
- Allegato 3: -
- Allegato 4: -
- Allegato 5: -
- Allegato 6: -
- Allegato 7: -
- Allegato 8: Revive
- Allegato 9: -



CONTRATTO
SISTEMI: vedasi schema riepilogativo a pagina 3

I
M
A
G
I
N
G

D
I
G
I
T
A
L
E

HARMONY CLASSIC (QA)

- Modifiche e Aggiornamenti relativi alla Sicurezza ed affidabilità del sistema
- Copertura oraria standard: dalle 8 alle 17 nei giorni lavorativi
- Tempo di Risposta 8 ore lavorative
- Manutenzione Programmata:
 - ✓ Copertura oraria standard
 - ✓ Trasferte
 - ✓ Manodopera
- Manutenzione Correttiva:
 - ✓ Copertura oraria standard
 - ✓ Sostituzione parti di ricambio escluse le parti speciali
 - ✓ Trasferte
 - ✓ Manodopera
- Servizi Remoti:
 - ✓ Connessione a Insite (ove l'apparecchiatura lo consenta)

HARMONY ESSENTIAL (QB)

- Condizioni di Servizio come Harmony Classic;
- Copertura di una Parte Speciale (vedi "legenda contratti Harmony")
- Servizi Remoti:
 - ✓ Monitoraggio del magnete (ove l'apparecchiatura lo consenta)

HARMONY ESSENTIAL (QC)

- Condizioni di Servizio come Harmony Classic; più
- Copertura di una Parte Speciale (vedi "legenda contratti Harmony")

HARMONY ESSENTIAL (QD)

- Condizioni di Servizio come Harmony Classic;
- Copertura di più Parti Speciali (vedi "legenda contratti Harmony")
- Servizi Remoti:
 - ✓ Monitoraggio del magnete (ove l'apparecchiatura lo consenta)

SERVIZI OPZIONALI

- **Servizi Remoti Avanzati**
 - Connessione i-Linq (se l'apparecchiatura lo consente/connessione Broadband necessaria)
 - i-Center
 - Onwatch (servizio di diagnosi remota proattiva predittiva)
- **Corsi Applicativi**
 - Sul sito giorni _____
 - In aula giorni _____
 - AposLinq
- **Opzioni finanziarie**
 - Revive

U
L
T
R
A
S
U
O
N
I

CARE

- Tempo Rip.re : 2 gg
- Interventi correttivi e manutentivi inclusi (ore lavoro e viaggio; manutenzioni preventive)
- Copertura: 5/7gg; 8 - 17
- Parti Standard: incluse
- Sonde: Illimitate standard
- Insite: incluso ove possibile
- Periferiche fornite da GEMSI incluse
- Servizi in Remoto (telefonici) inclusi

LIGHT

- Tempo Rip.re : 3 gg
- Interventi correttivi e manutentivi inclusi
- Copertura: 5/7gg; 8 - 17
- Parti Standard: incluse
- Sonda: Escluse
- Periferiche: Escluse
- Insite: incluso ove possibile
- Servizi in Remoto (telefonici) inclusi

ESCLUSIONI: si vedano le Condizioni Generali (Articolo 4).

LEGENDA CONTRATTI HARMONY

HARMONY Codici Must	Harmony Classic QA*	Harmony Essential QB*	Harmony Essential QC	Harmony Advantage QD
Servizio				
Tempo di Risposta	Entro 8 ore	Entro 8 ore	Entro 8 ore	Entro 8 ore
All'uso	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva
Copertura Orario	Standard (8-17)	Standard (8-17)	Standard (8-17)	Standard (8-17)
Giorni Lavorativi	5/7	5/7	5/7	5/7
Parti	Parti Standard	Parti Standard + parti speciale	Parti Standard + parti speciale	Parti Standard + parti special
Insite	Sempre se l'apparecchiatura lo consente			
Parti Speciali per modalità				
CT/CT PET		Tubo * Monitor		
PET				
MR		Criogeni	Sobine	Criogeni Bobine Monitor
X-Ray Vascolare ANALOGG		Tubo	Parti in vetro	Tubo Parti in vetro Monitor
X-Ray Vascolare DIGITAL		Tubo	Detettore/Cassetta digitale	Tubo Detettore/Cassetta digitale Monitor
BMD (densitometria)		Tubo		
NM		Cristalli	Fotomoltiplicatori	Cristalli Fotomoltiplicatori Monitor
Calibrazione				
Opzioni addizionali				
UPTIME	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
I-LinQ	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
I-Center	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
Orwatch	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
Revive - Rinovo TecAWS	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
TVA	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
Carri Applicativi	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile

* Per sistemi CT specificare:
 Attività illimitata ad eccezione della CT Lightspeed Plus 4 strati
 * Per sistema CT Lightspeed Plus 4 strati:
 Limitata a __ 1.000 pazienti/anno
 In caso di superamento di detto limite, il canone annuale sarà automaticamente riveduto, impegnandosi l'Utente a pagare alla fine di ogni anno contrattuale un'utenore quota di Canone per un importo pari al prodotto dei pazienti eccedenti per € __ 11,00 ____ +Iva (costo unitario paziente eccedente).

Note:

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
 20128 MILANO Via Galeno, 26

LEGENDA CONTRATTI SISTEMI ECOGRAFICI

YNC Codici Must	CARE CA	LIGHT LA
Servizio		
Tempo di <i>Risoluzione</i>	Entro 2gg Manutenzione programmata	Entro 3gg Manutenzione programmata
Attività	Manutenzione correttiva	Manutenzione correttiva
Copertura Orario	Standard (8-17)	Standard (8-17)
Giorni Lavorativi	5/7	5/7
Parti	Parti Standard	Parti Standard
Sonde	Illimitate Standard	Escluse
Ins.te	Sempre se Supportata	Escluso

Note:

GE Medical Systems ITALIA S.p.A.
20126 MILANO Via Galvani, 25

GC

CONTRATTO SERVIZI

CONDIZIONI GENERALI

OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto GEMSI concorda di fornire al cliente, e il cliente di ricevere da GEMSI, i servizi standard e opzionali indicati dal cliente nelle condizioni particolari e di seguito descritti, per la Durata del Contratto e per tutte e sole le Apparecchiature di cui all' "Elenco Apparecchiature".

1. DURATA

Il presente contratto è effettivo dalla data indicata nell' "Elenco Apparecchiature" come "data inizio servizio" e rimane in vigore fino alla data ivi indicata come "data fine servizio".

2. SERVIZI

I Servizi di seguito elencati sono forniti dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì, salvo i giorni festivi, nell'ambito delle ore ordinarie stabilite dal CCNL per l'industria metalmeccanica privata; a tale orario si fa riferimento come "Orario del Servizio Standard".

Il Tempo di Copertura ordinaria può essere prolungata a scelta del Cliente, come indicato nelle Condizioni Particolari (di seguito, "Orario Prolungato del Servizio").

Al di fuori della copertura oraria indicata nelle Condizioni Particolari, ogni ora di lavoro effettuata darà luogo ad una fatturazione supplementare rispetto al canone convenuto (vedi Allegato 1: "Listino Prezzi tariffa oraria servizi aggiuntivi").

Per le sole apparecchiature ecografiche, qualora oggetto del presente contratto, la risoluzione del guasto sarà garantita entro i giorni lavorativi stabiliti (come specificato in tabella "LEGENDA CONTRATTI SISTEMI ECOGRAFICI") a partire dalla ricezione della richiesta di intervento effettuata a mezzo fax o con chiamata al Customer Service Center GEMSI. Nel caso in cui la richiesta di intervento abbia luogo dopo le ore 16:00, la presa in carico della problematica decorrerà dalle ore 08:00 del giorno lavorativo successivo; mentre se la richiesta di intervento è effettuata il venerdì dopo le ore 16:00 la presa in carico della problematica decorrerà dalle ore 08:00 del lunedì successivo o del primo giorno lavorativo utile.

I servizi, oggetto del presente contratto, sono svolti esclusivamente da personale tecnico qualificato sulla base di un'adeguata istruzione, addestramento e/o esperienza secondo quanto necessario. GEMSI si riserva altresì, in casi particolari, la facoltà di incaricare tecnici non dipendenti per l'esecuzione di interventi di manutenzione sulle apparecchiature di sua produzione; il personale designato sarà adeguatamente istruito e qualificato. Di seguito parleremo in generale di personale di GEMSI per fare riferimento a tutto il personale tecnico coinvolto in servizi di assistenza tecnica.

2.1 Manutenzione Programmata

2.1.1 La Manutenzione Programmata include la manodopera e le spese di trasferta e consiste in test funzionali, di verifica e di calibrazione, in linea con le indicazioni e con la frequenza prescritte dal produttore, come indicato nell' "Elenco Apparecchiature".

2.1.2 GEMSI e il Cliente concorderanno, all'inizio di ogni anno solare o all'inizio del periodo contrattuale, un calendario annuale per le visite di Manutenzione Programmata per le Apparecchiature indicate nell' "Elenco Apparecchiature".

2.2 Manutenzione Correttiva

2.2.1 La Manutenzione Correttiva include la sostituzione in loco di parti di ricambio e delle eventuali parti speciali scelte ed indicate nelle Condizioni Particolari, con relative spese di trasferta e manodopera.

2.2.2 È responsabilità del Cliente segnalare tempestivamente per iscritto o tramite chiamata al Service Center di GEMSI, la necessità di interventi di natura correttiva, indicando il numero e il nome del sistema, il nome e il numero di telefono della persona da contattare e il difetto riscontrato.

2.2.3 Ove possibile e/o opportuno GEMSI si riserva la facoltà di trasferire presso i propri laboratori le apparecchiature da mantenere al fine di verificarne il corretto funzionamento ed effettuarne una revisione completa.

2.2.4 In caso di apparecchiature ecografiche portatili, sono garantiti un numero di interventi su chiamata illimitato per la riparazione dei guasti che avverrà tramite trasferimento dell'apparecchiatura presso i nostri laboratori. Tale trasferimento sarà effettuato a mezzo corriere da chiamarsi al numero telefonico allegato; il costo della spedizione sarà a NS. carico. Le parti di ricambio sostituite rimarranno di proprietà di GEMSI.

GEMSI
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20128 MILANO Via Galvani, 36

2.3 Servizi in Remoto "InSite"

2.3.1 Quale parte della Manutenzione Programmata e/o della Manutenzione Correttiva, GEMSI può, tramite connessione broadband o attraverso internet network, e a condizione che l'Apparecchiatura lo consenta, connettersi remotamente all'Apparecchiatura e procedere ad interventi tecnici (inclusi lo scaricamento di software e il monitoraggio proattivo), alle condizioni di cui al presente Contratto. Detto servizio è automaticamente incluso nella Copertura contrattuale Base.

2.3.2 Il Cliente autorizza GEMSI ad installare nelle Apparecchiature e connettere ad esse, ove compatibile, un kit InSite (di seguito, "InSite") che comprende in particolare un Software, un modem e/o un'interfaccia per internet network.

2.3.3 Al fine di installare il kit InSite, il Cliente si impegna a fornire a GEMSI, nello stesso luogo in cui sono ubicate le Apparecchiature, una connessione digitale remota, utilizzando le più idonee tecnologie disponibili, tra cui la VPN (Virtual Private Network) o ADSL, riservata esclusivamente alle operazioni dei Servizi GEMSI in Remoto. Nel caso in cui sia attivabile una connessione VPN, previa verifica di fattibilità, il cliente non dovrà sostenere alcun costo aggiuntivo per la configurazione ed il relativo traffico dati, in caso di connessione ADSL sarà a carico del cliente il costo di attivazione della linea ed il relativo canone oltre ad eventuali costi che esulano dai Servizi prestati da GEMSI. Quest'ultima si impegna a fornire il Router necessario alla connessione e a sostenere i costi del traffico telefonico relativo ai suddetti Servizi.

2.3.4 Il Kit InSite resta di proprietà di GEMSI. Il Cliente non userà, modificherà, disassemblerà, procederà a la retroingegnerizzazione, esaminerà, copierà, cederà o venderà, direttamente o indirettamente, il Kit InSite e in particolare i dati computerizzati, la documentazione o il Software che si trovava o si trova presso il Cliente. GEMSI non attribuisce al Cliente o ad altri nessun'altra licenza d'uso del Kit InSite.

Alla cessazione del presente Contratto, per qualsivoglia ragione, GEMSI potrà disattivare o rimuovere il Kit InSite o qualsiasi parte di esso, uscendo, se necessario, una connessione in remoto alle Apparecchiature.

2.4 Parti di Ricambio

2.4.1 GEMSI fornirà le Parti di ricambio necessarie a mantenere l'apparecchiatura in buono stato di efficienza. Le parti sostituite (ad eccezione di quelle radioattive o dei materiali contaminati) diverranno di proprietà di GEMSI e saranno rimosse dalla Sede a cura della stessa.

Il cliente sarà l'unico responsabile della conservazione e/o utilizzo in sicurezza di materiali radioattivi e contaminati. Qualora il cliente non restituisca a GEMSI le parti usate o sostituite, GEMSI procederà alla fatturazione delle suddette parti in accordo con i prezzi di listino vigenti in quel momento.

2.4.2 GEMSI potrà utilizzare parti di ricambio di sistemi più evoluti, purchè questo non alteri il funzionamento dell'apparecchiatura.

2.5 Strumenti, Documentazione e Service tools

2.5.1 Per intervenire sulle Apparecchiature, il personale di GEMSI utilizzerà all'occorrenza software, documentazione, strumenti, hardware, kit non di proprietà del Cliente né in licenza al Cliente (di seguito chiamati "Service Tools"). Per comodità, GEMSI potrà tenere i Service Tools sul Sito. Il Cliente con il presente atto consente a GEMSI l'accesso, a titolo gratuito, a un armadietto o un vano in cui riporre detti Service Tools e consentirà anche a GEMSI di procedere, in un qualsiasi momento, alla rimozione di uno o tutti Service Tools.

2.5.2 La presenza di detti Service Tools presso il Sito non attribuirà al Cliente alcun diritto, titolo o licenza d'uso dei medesimi. Qualsiasi accesso, divulgazione o uso di un qualunque Service Tools da parte del Cliente, dei propri dipendenti o altra persona diversa dal personale di GEMSI è severamente vietata. Il Cliente farà del proprio meglio per evitare ogni danno, smarrimento, furto dei Service Tools. La responsabilità di smarrimento, danno e furto dei Service Tools passa al Cliente al momento della loro installazione presso il Sito.

2.6 Rapporti tecnici di intervento

Ogni intervento effettuato sulle Apparecchiature sarà documentato in un rapporto tecnico di servizio, redatto a cura di GEMSI, in cui saranno menzionati per ciascuna Apparecchiatura gli eventuali malfunzionamenti riscontrati e le azioni correttive effettuate per assicurare e/o ripristinare il funzionamento dell'Apparecchiatura.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 MILANO - Via Sabino, 96

3. ESCLUSIONI

Il presente contratto non copre:

3.1 Servizi su apparecchiature non elencate nell' "Elenco Apparecchiature"

3.2 Tutti i servizi relativi a o derivanti da:

(a) Eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, catastrofi ed eventi naturali (incendi, esplosioni, inondazioni), la natura difettosa di un edificio o di un veicolo;

(b) Variazioni, fluttuazioni o interruzioni nella fornitura di energia elettrica o qualsivoglia malfunzionamento nel sistema di condizionamento dell'aria;

(c) Evento accidentale, urto, calo, incuria e usura;

(d) Mancata conformità o violazione da parte del Cliente, dei suoi agenti, dipendenti, subcontraenti o terzi relativa a (A) standard o regolamenti tecnici in vigore, o (B) specifiche o istruzioni d'installazione, o (C) manuali utente o di manutenzione generale, o (D) condizioni ambientali di installazione (ivi incluso a titolo esemplificativo, fornitura di energia elettrica, acqua e aria condizionata) (E) istruzioni scritte e raccomandazioni impartite da GEMSI;

(e) Qualsiasi alterazione o conservazione o utilizzo inappropriato (e in particolare qualsiasi uso o operazioni improprie da parte del cliente o qualsiasi procedura di disinfezione pulizia o sterilizzazione inadeguata) ovvero il fatto che qualsivoglia parte dell'apparecchiatura sia stata oggetto di manutenzione non appropriata da parte di personale non GEMSI o non autorizzato da GEMSI a fornire assistenza;

(f) Qualsiasi personalizzazione o modifica eseguita dal Cliente o da un suo rappresentante;

(g) Inadempimento da parte del Cliente ai suoi obblighi di cui al presente Contratto (art. 8);

(h) Utilizzo da parte del Cliente, ovvero dei suoi agenti, dipendenti, subcontraenti o terze parti, delle apparecchiature in combinazione con altre apparecchiature /software/accessori incompatibili con le stesse;

(i) Installazione di parti di ricambio non originali o non compatibili con l'apparecchiatura o in generale danni provocati dall'installazione di parti;

(j) Qualsiasi danno o contaminazione chimica, biologica o radioattiva che richieda decontaminazione;

(k) Qualsiasi danno ad apparecchiature o parti non prodotte da GEMSI causato da difetto di progettazione o produzione delle Apparecchiature

(l) qualsiasi trasferimento dell'Apparecchiatura, non effettuato da GEMSI o dal personale che fornisce assistenza per conto di GEMSI;

(m) qualsiasi modifica, regolazione, riparazione o sostituzione parti effettuata da terzi, senza accordo scritto da parte di GEMSI;

(n) uso in ambienti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate al momento della installazione;

(o) eventuali calibrazioni dell'esposimetro automatico a fronte di un cambiamento relativo a schermi e/o pellicole sia esso temporaneo e/o definitivo;

(p) garanzie fornite dal produttore ovvero relativo ad aggiornamenti delle Apparecchiature, qualora la relativa opzione non sia stata prescelta dal Cliente nelle Condizioni Particolari, indicata nei programmi d'installazione o nei protocolli di certificazione delle Apparecchiature;

(q) inserimento o recupero dati da sistemi di archivio corrotti.

Qualora GEMSI stabilisse, a seguito di opportune indagini, che il vizio o il malfunzionamento segnalato è riconducibile ad una delle cause elencate ai punti precedenti, il Cliente sarà tenuto, nel caso in cui non affidi a GEMSI la riparazione, a rimborsare a GEMSI le spese sostenute per le indagini, alle tariffe in vigore in quel momento.

3.3 Qualsiasi altro servizio non espressamente previsto nel presente Contratto, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, richieste da parte del Cliente di assistenza tecnica su problematiche specifiche, dimostrazioni o rimozione di materiali.

3.4 Tutti i servizi relativi a successive modifiche e/o aggiornamenti legati ad upgrade e/o installazioni di reti PACS o di

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 MILANO via Galvani, 26



sistemi di reti per archiviazione di immagini.

3.5 La fornitura e manutenzione di una linea telefonica o altro tipo di connessione per il collegamento e la diagnosi remota, laddove l'apparecchiatura lo consente.

3.6 Integrazione sull'apparecchiatura coperta da contratto di workstation aggiuntive a network o modifiche relative ad innanzi .P.

3.7 La fornitura da parte di GEMSI di qualsivoglia apparecchiatura intera o accessorio o materiale di consumo, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- batterie
- materassi, poggiatesta e pedane
- mezzi di contenzione e accessori per il posizionamento paziente
- compressori plastici per mammografia o radiologia
- protezioni viso
- cover
- cavi ECG, elettrodi, cavi sonde APA, mantici respiratori, sensore O2, pletismografi, sistemi "Extra Confort" del paziente (ad es MR Music)
- materiali di consumo in genere (dischi ottici, DAT, carta e inchiostro per stampanti, gel, batterie, etc.)
- fantocci di calibrazione
- cassette radiografiche, magazzini distributori e raccoglitori, schermi di rinforzo, materiale da camera oscura
- iniettori, stampanti e videoregistratori anche se collegati all'apparecchiatura se non diversamente specificato nel contratto
- materiale di consumo e parti di ricambio necessarie all'esecuzione delle manutenzioni preventive programmate (PM)
- telecamere e sistemi di videosorveglianza
- sistemi UPS parziali e/o Totali
- quadri elettrici/sezionatori installati su espresse indicazione del Cliente e non facenti parte della configurazione di fabbrica della macchina
- apparati di refrigerazione e condizionamento Scia Tecnica
- testine delle stampanti e dei videoregistratori.

3.8) I servizi di assistenza sui Ciclotroni, non includono:

- La manutenzione preventiva dei targets, rimozione e re installazione degli stessi targets prima e dopo gli interventi manutentivi.
- Implementazione ed esecuzione della procedura di rotazione dei targets. In funzione del livello di attività media e delle condizioni operative del sistema (numero di ore di utilizzo, corrente accumulata, etc.), il Cliente concorderà con GE la frequenza di rotazione dei targets
- La sostituzione dei filtri dei targets
- Parti dei targets (se non diversamente specificato nelle condizioni particolari del presente contratto)
- Quanto espressamente indicato nel Manuale Operatore a carico dell'Utilizzatore.

3.9) Per i sistemi di Risonanza Magnetica i servizi di assistenza non includono:

- I servizi al sistema di raffreddamento ad acqua, sia esso fornito dal cliente o da GEHC e i servizi conseguenti a guasto al sistema di raffreddamento ad acqua o ad inadeguata fornitura di acqua refrigerata.
- la fornitura di criogeni o l'intervento correttivo a qualsiasi parte del sistema o del magnete in caso di perdita dei criogeni imputabile a negligenza del Cliente per inadeguata alimentazione elettrica o inadeguata fornitura di acqua refrigerata all'impianto criogenico o comunque in caso di sistema privo di connessione insite per il monitoraggio del magnete (SHEM, MM3).
- l'assistenza/sostituzione delle bobine vendute dopo la consegna dell'Apparecchiatura salvo nel caso in cui ciascuna di queste sia espressamente inclusa nella copertura contrattuale.

Ogni aggiunto all'installato base delle bobine coperte comporterà una revisione del Prezzo Totale Annuo.

3.10) Per i sistemi Ecografici: sono escluse dal presente contratto le sonde Transescelofee e sonde Volumetriche mod. 3V, 4V e le Endocavitane salvo diversa ed esplicita indicazione nel presente contratto.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 MILANO Via Galvani, 36

4. PREZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

4.1 Prezzo dei Servizi

4.1.1 Il Prezzo Totale Annuo che il Cliente pagherà per i Servizi è indicato nell' "Elenco Apparecchiature"

4.1.2 Il Prezzo Totale Annuo comprende i Canoni Periodici, la periodicità dei quali è indicata nelle Condizioni Particolari. Per ciascun periodo di pagamento dei Canoni Periodici, GEMSI calcolerà l'importo totale che il Cliente deve pagare ed emetterà nei confronti del Cliente la relativa fattura.

4.1.3 La revisione del Prezzo Totale Annuo e dei Canoni Periodici corrispondenti a (i) l'aggiunta o rimozione di una delle Apparecchiature dell' "Elenco Apparecchiature"; oppure (ii) la modifica dei Servizi Opzionali o delle Opzioni, indicate nelle Condizioni Particolari e relative alle Apparecchiature di cui nell' "Elenco Apparecchiature", dovrà sempre essere formalizzata mediante comunicazione scritta firmata da entrambe le Parti (vedi anche art.9) con conseguente modifica di:

- "Elenco Apparecchiature";
- Condizioni Particolari;
- Prezzo Totale Annuale modificato sulla base del listino di GEMSI in vigore.

4.1.4 Tutte le quote riportate e altre somme indicate sono da intendersi IVA esclusa.

4.2 Prezzo dei Servizi Aggiuntivi

Per i Servizi Aggiuntivi e le opzioni non incluse nella copertura contrattuale base forniti da GEMSI, il prezzo dipenderà dal listino in vigore e sarà incluso nel totale annuale indicato nelle Condizioni Particolari.

4.3 Condizioni di Pagamento

4.3.1 Il canone base annuo sarà fatturato trimestralmente in via anticipata. Tutte le fatture dovranno essere pagate entro 90 giorni dalla data della stessa. In ogni caso di ritardo nel pagamento decorreranno a favore della GEMSI, senza necessità di messo in mora, gli interessi calcolati in base al tasso EURIBOR maggiorato di 7 punti.

4.3.2 I pagamenti vanno effettuati a mezzo bonifico bancario, valuta fissa per il beneficiario, su un conto che sarà comunicato da GEMSI al Cliente oppure a mezzo addebito bancario autorizzato.

4.3.3 Qualsiasi tassa, imposta, onere o contributo, anche futuro, comunque relativo al presente contratto, o gravante sui corrispettivi o sulle prestazioni che ne formano oggetto è a carico esclusivo del Cliente, ad eccezione delle sole imposte per legge gravanti sulla GEMSI (es. le imposte sul reddito).

4.3.4 Il pagamento puntuale da parte del Cliente di ogni importo dovuto ai sensi del presente Contratto alla relativa data di pagamento costituisce un elemento essenziale del presente Contratto.

5. CONTRATTI DI MANUTENZIONE PREESISTENTI

5.1 Qualora il Cliente avesse già un contratto di manutenzione in essere con altri produttori di apparecchiature o fornitori di servizi su una qualunque delle apparecchiature o se una qualunque delle apparecchiature fosse coperta da garanzia fornita da GEMSI o da un altro fornitore di Servizi, i termini di tali accordi non saranno in nessun modo superati dal presente contratto e GEMSI non si assumerà nessun obbligo sotto tali accordi.

5.2 Le condizioni di detto contratto non si applicheranno alle Apparecchiature coperte da detti contratti o garanzie prima della loro naturale scadenza o risoluzione. Il Cliente farà ogni ragionevole sforzo per una celere, lecita e adeguata cessazione di detti contratti.

6. DICHIARAZIONE DI RIFIUTO/INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

GEMSI può rifiutare di fornire i Servizi in relazione ad Apparecchiature per le quali non sia in grado di ottenere le Parti di Ricambio o Parti Sostanzialmente Equivalenti o Parti ricondizionate secondo le norme vigenti, come a titolo esemplificativo nel caso di End of Product Life o per apparecchiature che siano commercializzate da più di dieci (10) anni; in tal caso, dopo avere informato il Cliente per iscritto di detta situazione, il Prezzo Totale Annuale sarà ridotto prorata.

7. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI SPECIFICI DEL CLIENTE

Nel corso della Durata del presente Contratto, il Cliente si farà carico di tutti i costi e le spese ed assumerà ogni responsabilità derivante dagli obblighi consistenti nel:

7.1 Per le apparecchiature Ciclotrone e moduli di sintesi, eseguire tutte le operazioni di Manutenzione Preventiva ordinaria a carico del cliente (o come specificato nel Manuale dell' Operatore (nella sua revisione più aggiornata). Il Cliente è tenuto ad ordinare per tempo a GEMSI il materiale necessario per eseguire la manutenzione, il cui elenco è definito nell'Allegato 9



GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 MILANO Via Galeno, 55

GE Medical Systems Italia S.p.A.
Rev Gennaio 2014

e successive modifiche ed integrazioni. Al termine di ogni intervento di manutenzione di sua responsabilità, il Cliente vistoso copia della "check list" contenuto nel manuale Operatore a conferma di esecuzione delle operazioni richieste. Tutte le "check list" così compilate saranno archiviate nell'apposito Libro Macchine (Log Book) e dovranno essere messe a disposizione di GEMSI in un qualsiasi momento lo stesso ne faccia richiesta. Le operazioni dovranno essere svolte solo ed esclusivamente da un Operatore Abilitato.

7.2 Mantenere (al Sito) le dove applicabile, per RM, la gabbia di Faraday, incluse le porte e i pannelli e (bi) l'ambiente tecnico operativo (incluso il controllo di temperatura e umidità, la qualità dell'energia elettrica e il sistema anti-incendio e per RM il condotto di evacuazione dei gas criogeni - Quench Pipe) in condizioni consone all'operatività delle Apparecchiature;

7.3 Fare in modo che le Apparecchiature siano utilizzate in conformità alle norme applicabili;

7.4 Utilizzare le Apparecchiature solo in conformità alle raccomandazioni previste nella Documentazione relativa alle Apparecchiature;

7.5 Fare in modo che tutto il personale autorizzato ad utilizzare le Apparecchiature sia adeguatamente addestrato al corretto utilizzo delle stesse;

7.6 Garantire adeguate condizioni di sicurezza durante la fornitura dei Servizi sul proprio sito e in particolare fare in modo che, prima della fornitura di ogni servizio, le Apparecchiature siano perfettamente pulite e del tutto prive di materiali potenzialmente infettivi e di fluidi biologici. In particolare, il cliente si obbliga a conformarsi a tutte le Leggi di Igiene, Salute e Sicurezza sul Lavoro in vigore al momento della stipula del contratto e durante l'intera durata dello stesso, al fine di prevenire eventuali infortuni o incidenti dei Lavoratori GEMSI che opereranno presso la sua struttura. Di conseguenza, durante ogni intervento da parte del personale di GEMSI presso ciascuna Sede, il Cliente si impegna a:

- adottare ogni misura per prevenire la trasmissione di agenti infettivi trasmessi attraverso il sangue e/o fluidi biologici;
- conformarsi agli standards di condotta da seguirsi in caso di incidenti che implicino un'esposizione al sangue e/o a fluidi biologici.

Il personale di GEMSI potrà sospendere la manutenzione o le attività di riparazione e disconnettere le Apparecchiature qualora ritenga che ci sia un rischio per la sua sicurezza e salute. In tal caso, il personale di GEMSI dovrà tempestivamente informare il Cliente che adotterà tutte le misure necessarie a far sì che l'Apparecchiatura sia al sicuro e non costituisca oggetto di rischio per la salute e la sicurezza del personale di GEMSI.

7.7 Nell'ambito delle proprie responsabilità di sicurezza, il Cliente dovrà garantire la presenza di almeno uno dei suoi operatori durante gli interventi del personale GEMSI, soprattutto qualora il Servizio fosse fornito al di fuori del normale orario di lavoro. In alternativa, GEMSI sarà autorizzato a fatturare al cliente, alle tariffe in vigore, la presenza di un ulteriore proprio tecnico.

7.8 Redigere un piano di prevenzione che individui i rischi e le misure di prevenzione adottate al fine di garantire le condizioni di sicurezza ed igiene, piano applicabile dal personale di GEMSI durante la fornitura di Servizi presso il Sito.

7.9 Regolare l'accesso e lo stazionamento del personale e dei pazienti in particolare nelle diagnostiche di Risonanza Magnetica.

7.10 La gestione dei controlli delle Apparecchiature da parte delle competenti autorità sarà sotto la responsabilità esclusiva del Cliente. Il Cliente adotterà, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le misure richieste da modifiche regolamentari e, in particolare, il Cliente intraprenderà tutte le attività necessarie in relazione alla conoscenza ed applicazione di norme di legge e regolamenti applicabili alle Apparecchiature.

7.11 In caso di intervento per Servizi in Remoto in conformità agli Articoli 3.3. e /o all'Allegato 4, il Cliente s'impegna a delegare ad un suo dipendente o ad un suo rappresentante, appositamente autorizzato, che abbia la necessaria esperienza nell'operare le Apparecchiature, l'incarico di porre in essere le operazioni e le regolazioni indicate da GEMSI e se ne assume tutte le conseguenti esclusive responsabilità.

7.12 Mettere le apparecchiature a disposizione del personale GEMSI per tutto il tempo necessario alla prestazione del Servizio, anche oltre il normale orario di lavoro.

8. APPARECCHIATURE COPERTE DAL CONTRATTO: AGGIUNTA E RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE

Il cliente prende atto che i Servizi oggetto del contratto non possono estendersi automaticamente alle Apparecchiature installate dopo la Data di inizio del contratto stesso. Quanto descritto nell' "Elenco Apparecchiature" potrà essere modificato solo alle seguenti condizioni:

8.1 Nel caso in cui una qualsiasi delle Apparecchiature indicate nell' "Elenco Apparecchiature" debba essere definitivamente accantonata, il Cliente potrà chiedere per iscritto a GEMSI di interrompere i Servizi in relazione a tale

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 MILANO Via Galvani, 36

apparecchiatura con preavviso di almeno novanta (90) giorni. I Canoni Periodici relativi a tale apparecchiatura cesseranno di essere applicati dalla scadenza del periodo di preavviso, sempre che il cliente abbia dato a GEMSI adeguata prova della non imputabilità della causa.

8.2 A richiesta del Cliente, GEMSI potrà fornire i Servizi su Apparecchiature non comprese nell' "Elenco Apparecchiature" solo a seguito di una modifica concordata del Contratto, e quindi dell' "Elenco Apparecchiature" e del Prezzo Totale Annuale.

9. DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE DEL CLIENTE

Il cliente concorda che GEMSI ha sottoscritto il presente contratto in fede a quanto da lui dichiarato e garantito: tutte le apparecchiature sono in un buono stato di funzionamento, e sono state opportunamente mantenute in accordo con le raccomandazioni del produttore prima dell'inizio del presente contratto, fatto salvo quanto in contrario sia stato dichiarato specificamente per iscritto a GEMSI. Il Cliente dichiara e garantisce di possedere i requisiti di legge per utilizzare in esclusiva le Apparecchiature presso ciascuna Sede in qualità di operatore sanitario.

10. GARANZIE GEMSI

10.1 GEMSI garantisce che i Servizi verranno forniti, in base al presente Contratto, in maniera professionale da personale competente ed addestrato.

10.2 Tutte le Parti di Ricambio utilizzate per la fornitura dei Servizi sono conformi alle specifiche fornite dal produttore e sono dotate delle stesse caratteristiche operative delle parti sostituite.

10.3 Resta inteso che GEMSI non sarà responsabile nei confronti del Cliente salvo quanto diversamente previsto in altre clausole contrattuali, per danni di qualsivoglia natura, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, perdite di profitto, avviamento, danno all'immagine, o danni e spese derivanti da richieste di terzi.

GEMSI non sarà in nessun caso responsabile per danni derivanti direttamente o indirettamente da manipolazione o da uso errato delle Apparecchiature.

La responsabilità totale di GEMSI per danni nei confronti del Cliente non potrà mai eccedere la porzione del prezzo totale annuale che il Cliente deve pagare per l'anno durante il quale si è verificato l'evento che ha determinato la responsabilità di GEMSI.

11. PRIVACY

11.1 GEHC si impegna a rispettare le leggi ed i regolamenti applicabili per la protezione dei dati personali e/o sensibili che riguardano i pazienti del Cliente a cui GEMSI può avere accesso nell'ambito dell'esecuzione di quanto spettante per obbligo di cui al presente contratto. A tal fine, GEMSI mette in campo azioni tecniche ed organizzative per tener conto dei rischi di alterazione, perdita o accesso non autorizzato o analisi di dati personali di tali pazienti.

GEHC si impegna a salvaguardare i suddetti dati da accessi e/o trattamenti illeciti, e di utilizzare tutte le misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 196 del 2003 (Codice sul Trattamento dei dati personali).

Si precisa che il Trattamento avverrà al solo scopo di fornire i Servizi richiesti dal Cliente. Sarà il Cliente ad indicare le modalità e a definire il grado di autorizzazione agli accessi ai sistemi di rete nell'ambito di altri accordi stipulati con il Cliente. Il trattamento avviene esclusivamente da personale, interno e/o esterno, appositamente autorizzato.

In caso di rescissione degli accordi stipulati tra GEMSI ed il Cliente, GEMSI potrà, a propria discrezione, distruggere tali dati o restituire al Cliente tutte le copie, a meno che GEHC non venga autorizzata dal Cliente a custodire tali informazioni per scopi specifici o a meno che GEMSI sia impedita dal fare ciò, per esempio dalla legge, nel qual caso i dati saranno custoditi in modo confidenziale e non saranno elaborati per nessuno scopo tranne che per quelli necessari per il rispetto degli obblighi di legge.

Altri elementi, che contribuiscono a garantire un ambiente sicuro per i dati elaborati dall'Apparecchiatura messa in rete, come il Cliente e le sue reti per la fornitura di telecomunicazione, non sono sotto il controllo di GEMSI, e quindi non sono sotto la sua responsabilità. GEMSI invita i propri clienti ad utilizzare le best practice industriali che includono, ma non solo, l'isolamento delle immagini diagnostiche e delle relative reti dalle reti di altre imprese del Cliente, l'isolamento dell'Apparecchiatura in servizio da Internet e da altre reti aperte, la limitazione degli accessi mediante firewall, la gestione mediante password utente, la definizione di protocolli per monitorare il traffico di rete per identificare accessi non autorizzati e rendere anonimi o codificare dati personali per quanto sia possibile.

11.2. Nomina del Responsabile esterno del Trattamento. L'esecuzione del presente contratto comporta, come indicato al paragrafo precedente, l'eventualità di trattare, per conto del Cliente, dati personali di pazienti e altri interessati. Posto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 il Titolare di trattamento può designare uno o più responsabili del

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 MILANO Via Galvani, 36

trattamento nei limiti dei trattamenti effettuati, il Cliente, in veste di Titolare del Trattamento dei dati in proprio possesso, con la sottoscrizione del presente accordo nomina GEMSI quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" (di seguito, "Responsabile del Trattamento"). Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza in ragione dell'attività oggetto del presente contratto, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'Allegato B (Misure di sicurezza sui dati personali) assicura di:

- individuare in modo adeguato i soggetti, interni e/o esterni, che possono avere accesso ai sistemi informatici che concernono il funzionamento del sistema informativo e vigilare sulla loro attività;
- abilitare gli incaricati con credenziali di autenticazione che consentano ad effettuare i trattamenti individuati;
- assegnare agli incaricati codice identificativo e parola chiave esclusivi;
- assegnare una o più credenziali di autenticazione per ciascun incaricato;
- fornire agli incaricati istruzioni in merito alla segretezza della parola chiave e corretta custodia dei dispositivi;
- impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per gli accessi agli strumenti elettronici da parte dei propri incaricati, conforme a quanto previsto dai punti da 1 a 10 del Disciplinaire tecnico, allegato BI al D. Lgs. n. 196/2003 anche attraverso l'attivazione di una user-id e password utente;
- fornire istruzioni, ed impostare i sistemi, affinché le parole chiave vengano sostituite almeno ogni 3 mesi (dati sanitari);
- isolare le apparecchiature informatiche con sistemi antintrusione (firewall);
- stabilire processi di monitoraggio della propria rete di assistenza per evitare gli accessi non autorizzati;
- attivare e aggiornare con cadenza almeno semestrale idonei strumenti elettronici atti a proteggere i dati trattati attraverso gli elaboratori del sistema informativo affidato al Responsabile, contro il rischio di intrusione e contro l'azione dei virus informatici;
- aggiornare periodicamente i programmi volti a prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici e a correggerne i difetti;
- controllare che le operazioni di manutenzione via remota si attengano strettamente alle procedure ed alle istruzioni comunicate e nei limiti e pertinenza di quanto previsto dal capitolato tecnico degli impianti (sistemi) installati;
- verificare che, se per ragioni legate alla manutenzione i dati personali debbano essere scaricati via remota, l'incaricato provveda a rimuoverli e cancellarli dai propri strumenti e/o da qualsiasi supporto al termine della sessione di lavoro;
- accertarsi che la sessione remota si limiti all'assistenza all'apparecchiatura, all'analisi dei file log, al monitoraggio del funzionamento delle macchine ed al resettaggio del sottosistema al fine di ripristinare la situazione;
- trasmettere le immagini attraverso la connettività remota, previa crittazione;
- valutare e adottare le misure di sicurezza idonee e preventive, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati medesimi, per quanto di competenza e relativo alla esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- stabilire sistemi di auditing e controllo per la determinazione degli accessi e delle sessioni degli utenti abilitati;
- assicurare la protezione dei dati e la riservatezza dei dati eventualmente trattati per le caratteristiche dei sistemi adottati dal Titolare;

Resta inteso che la presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al presente contratto e dovrà intendersi revocato di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. Resta ulteriormente inteso che il Trattamento dei dati di cui al presente articolo è svolto esclusivamente da personale di GEMSI e/o da personale del medesimo gruppo societario di appartenenza (gruppo General Electric) e/o da collaboratori esterni, in ogni caso appositamente incaricati e debitamente autorizzati (Incaricato). Ogni Incaricato è stato appositamente informato e formato in materia di privacy e sui Trattamenti consentiti nell'ambito del servizio prestato.

11.3. Entrambe le Parti riconoscano che il contenuto di questo Accordo così come qualunque relativa informazione (incluso qualunque segreto commerciale) ("Informazioni Confidenziali") siano confidenziali. Entrambe le Parti concordano su non usare le informazioni Confidenziali (eccetto che per gli usi qui consentiti) e non condividere le Informazioni Confidenziali con terze parti o con altri impiegati che non hanno bisogno di conoscerle per svolgere attività a cui sono obbligati da questo Accordo.

Tali obblighi non saranno applicati o cesseranno di essere applicati a qualunque Informazione Confidenziale che:

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 M.LANCIANO Via Galvani, 36

- i) sia o divenga, al tempo della sua rivelazione, di dominio pubblico tranne che per la violazione di questo Accordo;
- ii) una parte può dimostrare che era conosciuta prima della rivelazione e non è soggetta ad alcun obbligo di confidenzialità;
- iii) legalmente divenga disponibile ad una parte tramite una fonte di una terza parte non in violazione di alcun obbligo di confidenzialità;
- iv) debba essere rivelata per prescrizione di legge.

Questo obbligo di confidenzialità sarà valido per tre (3) anni dal termine o scadenza di questo Accordo.

12. PROPRIETA' INTELLETTUALE

12.1 Il Cliente con il presente Contratto, accetta e riconosce di non possedere nessun altro diritto oltre a quello non esclusivo, individuale e non trasferibile di utilizzare ciascun Software al quale potrà avere accesso, installato da GEMSI quale parte dei suoi Servizi di cui al presente Contratto. GEMSI, o la persona dalla stessa designata, è e rimarrà la sola proprietaria di tutti i diritti di proprietà intellettuale del o relativi al Software, ivi compreso ogni modifica specifica o adattamento realizzato per Cliente. Pertanto, il Cliente non acquisterà alcun diritto sul Software o relativo ad esso o ai supporti con cui è consegnato.

Il Cliente si impegna a non riprodurre, modificare, decompilare, tradurre, adattare o altrimenti modificare il Software se non nei limiti in cui ciò sia richiesto dalla legge.

12.2 Ogni licenza d'uso fornita al Cliente all'interno di questo contratto è da intendersi fornita a scopo interno e professionale legato all'operatività dell'apparecchiatura e terminerà automaticamente al termine di detto contratto, qualunque sia la causa.

12.3 Il Cliente dovrà, inoltre, mantenere in evidenza su ciascuna copia del Software consentita dal Contratto di Manutenzione, anche se parziale, i diritti di proprietà intellettuale spettanti a GEMSI. Sarà considerato, di per sé, grave inadempimento contrattuale del Cliente l'eventuale rimozione della relativa nota dalla copia integrale.

12.4 Il cliente dovrà proteggere GEMSI da e contro ogni lamentela, responsabilità, procedimento, costo, danno, smarrimento a spesa sostenuta da GEMSI a causa di (i) ogni atto del cliente relativo a questo articolo 13, e (ii) dell'utilizzo non autorizzato da parte del cliente o di terzi sia a causa di inadempimento al presente contratto sia per qualunque altra azione negligente o errata da parte del cliente, dei suoi dirigenti, dipendenti, agenti o personale a contratto.

12.5 Il software è fornito « as is » e tutte le garanzie, condizioni, termini, impegni e obblighi, espliciti o impliciti (inclusi, senza limitazioni, garanzie, condizioni, termini, impegni e obblighi imposte dalla statuto, per legge, o altro) sono qui di seguito escluse, nella misura massima consentita dalla legge

13. SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO

13.1 GEMSI potrà subappaltare in tutto o in parte i Servizi a terzi di sua fiducia. il subappalto non libererà GEMSI dalle proprie obbligazioni nei confronti del Cliente.

13.2 Il Cliente non potrà cedere i propri diritti o obblighi senza il preventivo consenso scritto di GEMSI.

14. RISOLUZIONE/SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando ogni altro diritto di ciascuna delle parti, il presente Contratto può essere risolto:

14.1 per mutuo consenso delle Parti;

14.2 da GEMSI di diritto ex art. 1456 c.c., dietro semplice comunicazione scritta in caso di violazione da parte del Cliente dei propri obblighi contrattuali di cui agli articoli 5.3, 8, 10 e 13;

14.3 senza pregiudizio di quanto sub articolo 14.2, da ciascuna parte in caso di inadempimento dell'altra parte a qualunque obbligo previsto nel contratto se tale inadempimento non venga sanato entro 30 giorni dalla contestazione scritta dell'inadempimento ai sensi dell'articolo 1454 c.c.;

14.4 da ciascuna parte nel caso in cui l'altra ceda i propri beni ai creditori, sia messa in liquidazione, risulti insolvente o sia dichiarata fallita o sia comunque implicata, di sua volontà o per istanza di terzi, in una procedura concorsuale; la risoluzione avrà effetto all'atto del ricevimento della relativa comunicazione scritta;

14.5 Senza pregiudizio di quanto sub articolo 14.2, in caso di mancato pagamento anche di un solo canone, GEMSI si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 1460 c.c. salvo diversi accordi scritti, nel frattempo intervenuti tra le parti.

14.6 In caso di risoluzione anticipata del presente contratto da parte del Cliente, per cause non attribuibili alla responsabilità della GEMSI, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dei canoni ancora dovuti.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 N. CAVALLO Via Galeno, 36



15. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

15.1 GEMSI non sarà responsabile nei confronti del Cliente salvo quanto diversamente previsto in altre clausole contrattuali, per danni di qualsivoglia natura, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, perdite di profitto, avviamento, danno all'immagine, o danni e spese derivanti da richieste di terzi.

15.2 GEMSI non sarà in nessun caso responsabile per danni derivanti direttamente o indirettamente da manipolazione o da uso errato delle Apparecchiature o del software da parte del personale del Cliente durante l'esecuzione di istruzioni date da GEMSI nel corso di Servizi in Remoto, a norma dell'Articolo 3.3 e/o dell'Allegato 4.

15.3 La responsabilità totale di GEMSI per danni nei confronti del Cliente non potrà mai eccedere la porzione del Prezzo Totale Annuale che il Cliente deve pagare per l'anno durante il quale si è verificato l'evento che ha determinato la responsabilità di GEMSI, a prescindere dalla natura di detta responsabilità (contrattuale, extracontrattuale, o altro).

15.4 Il cliente riconosce e dà atto che GEMSI non potrà mai essere tenuta responsabile, in qualità di produttore o comunque a titolo extracontrattuale, per un fatto che si verifichi dopo la data di scadenza o risoluzione del presente Contratto, salvo che sia provato come causa dello stesso un precedente inadempimento delle proprie obbligazioni.

15.5 GEMSI non potrà in nessun caso essere responsabile per perdite o danni derivanti dalla circostanza che lo stesso non ha individuato o non ha riparato un difetto occulto o altro vizio di progettazione delle Apparecchiature, del Software, delle Parti di Ricambio e delle Parti Speciali non prodotte da GEMSI o derivanti dalla circostanza che un'Apparecchiatura o un software sia utilizzato dal Cliente in maniera non conforme alle istruzioni del produttore. GEMSI non sarà responsabile a titolo contrattuale o extracontrattuale per il servizio di consulenza o assistenza prestato dal personale di GEMSI in relazione a prodotti o sistemi che non siano espressamente indicati come Apparecchiature nell' "Elenco Apparecchiature".

15.6 Si riterrà che il Cliente ha rinunciato a far valere il suo diritto di contestazione nei confronti di GEMSI, dei suoi rappresentanti o agenti o del personale incaricato ad effettuare i servizi di assistenza, qualora il Cliente non comunichi a GEMSI l'esistenza del problema e non presenti il reclamo scritto entro otto (8) giorni dalla data in cui l'evento si è verificato.

15.7 Il Cliente manleva e terrà indenne GEMSI da ogni responsabilità per eventuali inosservanze di disposizioni di legge ad esso Cliente imputabili ovvero per danni derivanti da violazione dei propri obblighi contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni provocati a terzi da parte del personale ovvero da parte di collaboratori a vario titolo del Cliente stesso.

15.8 Le limitazioni di responsabilità di cui al presente Contratto non si applicheranno alla responsabilità per morte o danno alla persona derivanti dalla colpa o dal dolo di GEMSI.

16. FORZA MAGGIORE

Né GEMSI né il Cliente saranno responsabili per ritardi nell'esecuzione del Servizio dovuti a cause che sfuggano al ragionevole controllo di GEMSI o del Cliente.

Dette cause includono in particolare ritardi nell'approvvigionamento o fornitura di prodotti o parti usate per l'esecuzione del Servizio, quali a titolo esemplificativo la fornitura di criogeni, atti della pubblica autorità, eventi di forza maggiore, scioperi o serrate o altri conflitti sindacali. In caso di ritardo giustificato, GEMSI o il Cliente, beneficeranno di un termine di grazia per l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, pari al tempo in cui il ritardo è giustificato.

17. CLAUSOLE VARIE

17.1 Il presente Contratto sarà interpretato secondo la legge Italiana e le Parti accettano che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente Contratto e che non può essere composta amichevolmente sia soggetta alla giurisdizione e competenza del Tribunale di Milano, ovvero, qualora il Cliente sia un persona giuridica di diritto pubblico, di un tribunale amministrativo competente in relazione al luogo in cui il Contratto deve essere eseguito.

17.2 GEMSI è un contraente indipendente e autonomo rispetto al Cliente. Né il Contratto né i termini e le condizioni in esso contenuti potranno essere interpretati nel senso di dar luogo ad una società, una joint venture o un rapporto di affiliazione tra le Parti. I dipendenti di GEMSI operano sotto il controllo e la direzione esclusiva di GEMSI.

17.3 Nessuna rinuncia a far valere l'inadempimento di qualsivoglia clausola del presente Contratto potrà costituire una rinuncia a far valere ogni precedente, corrente o successivo inadempimento della stessa o di altre clausole del Contratto e nessuna rinuncia sarà efficace se non formalizzata per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato della Parte che fa detta rinuncia.

17.4 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto deve essere inviata alla Parte interessata all'indirizzo corrispondente indicato nelle Condizioni Particolari. Le comunicazioni inviate via fax si riterranno ricevute il primo giorno lavorativo dopo l'invio (previa visualizzazione della conferma di trasmissione).

17.5 L'invalidità, in tutto o in parte, di una clausola del presente Contratto non invaliderà altre clausole di esso. Se una o

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 MILANO Via Galeno, 36

più parti del presente Contratto sono dichiarate invalide, le restanti parti del Contratto continueranno ad essere valide ed efficaci.

17.6 Nel corso della relazione con i propri clienti, GEMSI potrà trattare dati personali (così come definiti nella normativa di legge applicabile ed in particolare dall d. lgs 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e successive modifiche ed integrazioni) concernenti il Cliente, i suoi dipendenti, agenti o fornitori, al fine di rendere più agevole l'evazione degli ordini del Cliente o per svolgere altre attività con il Cliente (interviste sul grado di soddisfazione, indagini di mercato, etc), e per far sì che il Cliente sia informato da GEMSI o da terzi su offerte, prodotti, servizi o riceva altra informazione utile. Detti dati personali potranno essere condivisi con società facenti parte del gruppo di GE Medical Systems, con aziende General Electric o con terzi selezionati a tal fine.

In taluni paesi, i clienti, i loro dipendenti, agenti e fornitori hanno diritto di accedere e rettificare i propri dati personali ed il diritto di opporsi al trattamento, in particolare a quello per finalità di direct marketing. Detti diritti possono essere esercitati inviando una richiesta al rappresentante di GEMSI. Il Cliente deve far sì che l'eventuale comunicazione a GEMSI di dati personali concernenti i dipendenti, agenti e fornitori del Cliente sia conforme alla normativa applicabile e che i medesimi siano stati informati della presente comunicazione.

17.7 Salvo diversa previsione, il presente Contratto costituisce l'accordo completo ed esaustivo dei termini contrattuali tra le Parti e sostituisce ed invalida ogni precedente trattativa, comunicazione, dichiarazione e impegno, orale o scritto, tra le Parti in relazione all'oggetto del presente Contratto. Il presente contratto non può inoltre essere modificato se non con documento scritto e firmato da rappresentanti debitamente autorizzati dalle rispettive parti.

17.8 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

In caso di conflitto tra le Condizioni Particolari, le Condizioni Generali e i rispettivi allegati, salvo diverso accordo scritto firmato da entrambe le Parti detti documenti prevarranno nel seguente ordine:

Condizioni Particolari,

Condizioni Generali di cui al presente atto,

Allegati al presente Contratto, che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare mediante la sottoscrizione del presente Contratto.

GE Medical Systems Italia SpA

Firma Cliente:

Stefania Lovisatti - Procuratore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente le seguenti clausole: art. 4.3, art. 10, art. 14, art. 15, art. 17.1

Per espressa accettazione:

Data:

Firma Cliente:

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 M. LAINO - Via Galeno, 26



Definizioni

Al fine del presente Contratto/Accordo, i termini di seguito riportati avranno assunto il seguente significato:

- 1.1. Per "Accessori" si intendono tutti gli elementi che non sono Parti di Ricambio o Parti Speciali, che sono esclusi dal presente Contratto e che possono essere acquistati presso GEMSI o presso terzi.
- 1.2. Per "Kit Insite" si intende il Kit di cui all'art. 3.3.
- 1.3. Per "Contratto" si intenda congiuntamente le Condizioni Particolari, le Condizioni Generali, nonché i relativi documenti allegati.
- 1.4. Per "Corsi Applicativi" si intendono i giorni e/o le ore di addestramento e/o supporto fornito in loco o a distanza ai dipendenti del Cliente che utilizzano l'Apparecchiatura fabbricata o venduta dalla GEMSI, nel caso in cui la/le relativo/e Opzione/i sia/siano stata/e selezionata/e dal Cliente di volta in volta ai sensi delle Condizioni Particolari e di quanto previsto nell'Allegato 6.
- 1.5. Per "Manutenzione Correttiva" si intende i servizi eseguiti da, o per conto di, GEMSI al fine di riparare il guasto o il malfunzionamento dell'apparecchiatura, come meglio specificato nel presente contratto.
- 1.6. Per "Cliente" si intenderà il Cliente così come definito nelle Condizioni Particolari.
- 1.7. Per "Sito del Cliente" si intende la specifica ubicazione geografica oppure il veicolo associato ad una specifica area geografica in cui il Cliente utilizzerà l'Apparecchiatura, così come indicato nelle Condizioni Particolari.
- 1.8. Per "Documentazione" si intendono i manuali relativi alle Apparecchiature, alle Parti di Ricambio e alle Parti Speciali, inclusa ogni altra documentazione relativa all'uso, alla manutenzione, alla riparazione e ad altri servizi connessi.
- 1.9. Per "Apparecchiatura" si intendono le strumentazioni di diagnostica per immagini o di radiofarmacia definite nell'"Elenco Apparecchiature", ivi incluse le relative periferiche ed elementi opzionali.
- 1.10. Per "GEMSI" si intende GEMSI così come definita nelle Condizioni Particolari.
- 1.11. Per "Manutenzione Correttiva Limitata" si intende i servizi eseguiti da, o per conto di, GEMSI al fine di riparare il guasto o il malfunzionamento dell'apparecchiatura rilevato dal Cliente o dalla GEMSI, nei limiti di un numero specifico di interventi correttivi selezionati dal Cliente e comunque riportati nelle Condizioni Particolari.
- 1.12. Per "Servizi Opzionali" si intendono i servizi aggiuntivi selezionati dal Cliente nelle Condizioni Particolari, eseguiti da, o per conto di, GEMSI in aggiunta ai Normali Servizi forniti.
- 1.13. Per "Canone Periodico" si intenderà la/le frazione/i del Prezzo Totale Annuale, calcolato dalla GEMSI, e pagabile dal Cliente a GEMSI (art. 5).
- 1.14. Per "Manutenzione Programmata" si intende i servizi eseguiti da, o per conto di, GEMSI, con la periodicità raccomandata dal produttore e/o imposta da norme tecniche di regolamento in vigore, dirette a ridurre i rischi di malfunzionamento e a mantenere l'operatività delle apparecchiature ad un livello che ne assicuri il normale utilizzo, come meglio specificato nel presente contratto. La Manutenzione Programmata non include la sostituzione di elementi dell'Apparecchiatura o di parti di essa soggette a deterioramento.
- 1.15. Per "Servizi in Remoto" si intendono gli interventi di GEMSI da postazione remota su apparecchiature compatibili con tale servizio. GEMSI effettua i Servizi in remoto attraverso la piattaforma tecnologica denominata Insite inclusa nel servizio Standard se l'apparecchiatura lo consente, e qualora il Cliente metta a disposizione una connessione a Banda Larga per l'accesso.
- 1.16. Per "Istruzioni di Modifica sul Campo" (FMI) si intendono le modifiche di sicurezza e/o gli aggiornamenti dell'apparecchiatura prescritti o raccomandati dal produttore ovvero richiesti dalla normativa applicabile e inclusi nei Servizi Standard forniti da GEMSI.
- 1.17. Per "Tempo di risposta" si intende il periodo di tempo, nell'ambito della copertura contrattuale scelta dal Cliente, e con il solo riferimento alla Manutenzione Correttiva, che intercorre dal momento della registrazione da parte del Customer Service Center della richiesta di intervento fino a: (1) il momento in cui il Lavoro di Manutenzione Correttiva inizia presso il Sito del Cliente ovvero (2) il momento in cui viene stabilita la connessione con l'Apparecchiatura al fine di fornire l'anzidetto Servizio in remoto.
- 1.18. Per "Servizi" si intendono tutti i servizi selezionati dal Cliente nelle Condizioni Particolari, siano essi Servizi Standard e/o Opzioni, forniti da, o per conto di, GEMSI al Cliente, ai sensi del presente Contratto.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 MILANO via Galenc, 36

SL

- 1.19. Per "Fornitore del Servizio" si intende qualsiasi terzo, persona fisica o giuridica, al quale GEMSI abbia subappaltato parte dei Servizi nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
- 1.20. Per "Visita presso il Sito" si intenderà la visita da parte di GEMSI o del Fornitore del Servizio presso il Sito del Cliente al fine della fornitura dei Servizi.
- 1.21. Per "Parti di Ricambio" si intendono tutte le parti necessarie per provvedere alla Manutenzione Correttiva oppure ovvero alla Manutenzione Correttiva Limitata come descritto nella Documentazione, ad esclusione di tutte le Parti Speciali.
- 1.22. Per "Condizioni Particolari" si intende quanto precedentemente riportato nel contratto, in particolare l' "Elenco Apparecchiature", i Servizi Standard, i Servizi Opzionali, il Prezzo Totale Annuale e i termini di pagamento.
- 1.23. Per "Parti Speciali" si intendono alcune specifiche parti di ricambio indicate nella Legenda Contratti Harmony alle Condizioni Particolari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Tubi Radiogeni, Detettori digitali, fotomoltiplicatori, scintillatori, cristalli, bobine, criogeni.
- 1.24. Per "Servizi Standard" si intendono i servizi che eseguiti da, o per conto di, GEMSI ai sensi del presente Contratto come meglio specificato nelle Condizioni Particolari.
- 1.25. Per "Software" si intende un programma per l'elaborazione o la compilazione di dati installato su un supporto fisico o su qualsiasi mezzo che permetta al programma stesso di funzionare direttamente o indirettamente tramite il supporto di uno strumento o di un'apparecchiatura.
- 1.26. Per "Sostanzialmente Equivalente" si intendono elementi o parti dell'Apparecchiatura che, il venditore e la modalità, definiscono sostanzialmente simili per tecnologia e funzionalità alle Parti di Ricambio, alle Parti Speciali oppure all'Apparecchiatura stessa.
- 1.27. Per "Servizi Supplementari" si intendono qualsiasi Servizio fornito da GEMSI su richiesta del Cliente e che può essere collegato al contratto pur non essendo inizialmente ricompreso nell'originario oggetto del Contratto. I Servizi Supplementari saranno forniti senza che sia necessaria una modifica firmata dalle Parti di tutti i termini del presente Contratto ad eccezione dei termini relativi al Prezzo Totale Annuale.
- 1.28. Per "Prezzo Totale Annuale" si intende il prezzo annuale dovuto dal Cliente e calcolato da GEMSI per la fornitura di tutti i Servizi relativi all'Apparecchiatura di cui al presente Contratto come specificato nelle Condizioni Particolari.
- 1.29. Per "Garanzia di Uptime" si intenderà la garanzia data dalla GEMSI al Cliente con riguardo all'operatività dell'Apparecchiatura ove l'opzione sia stata scelta e indicato alle Condizioni Particolari (allegato 7).
- 1.30. Per "Deterioramento" si intende i cambiamenti delle condizioni fisiche dell'Apparecchiatura (o di parti di essa) causati dal normale utilizzo e dall'invecchiamento.
- 1.31. Per "Giorno di Lavoro" si intende ogni giorno della settimana esclusi il sabato, la domenica ed altre festività nazionali.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 N. LAINO Via Galeno, 36



ALLEGATO 1



HBS-Tariffe di fatturazione oraria

Prezzi IVA Esclusa. Validità sino al 31.12.2014

				2014		
CLASSE 1 Mamm: Seno 500T/500T RAD: Silhouette Compact Compact Mobile RAD: AMX/IMX	RADIOLOGIA TRADIZIONALE	ora lavoro	norm.	€114,70		
		ora lavoro	straord.	€131,09		
		ora viaggio	norm.	€114,70		
		ora viaggio	straord.	€130,76		
CLASSE 2 Mamm: Seno 700T/800T, DMR, Alpha RT/RT Perfarma; Diamant RAD: Preceus R&F, All Mobile R&F, OEC, Stenoscop	RADIOLOGIA ALTA TECNOLOGIA	ora lavoro	norm.	€169,51		
		ora lavoro	straord.	€193,97		
		ora viaggio	norm.	€169,51		
		ora viaggio	straord.	€193,24		
CLASSE 4 TAC, MR, PET, IT, MEDICINA NUCLEARE, VASCOLARE, X-RAY DIGITALE		ora lavoro	norm.	€217,21		
		ora lavoro	straord.	€250,71		
		ora viaggio	norm.	€217,21		
		ora viaggio	straord.	€249,79		
		ora lavoro	norm.	€155,00		
		ora lavoro	straord.	€177,00		
		ora viaggio	norm.	€155,00		
		ora viaggio	straord.	€177,00		
		0-20 km		€100,49		
		> 20 km		€187,75		

Si fa presente che per l'ordine di sole parti, con manodopera esclusa, verrà applicata una maggiorazione di 30 euro per le spese di spedizione.

Qualora venissero richieste spedizioni che necessitano di trasporti speciali, il prezzo verrà riportato nel preventivo.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
 20126 M'LANO, Via Galeno, 36

ALLEGATO 8

OPZIONE REVIVE

Il Cliente che avrà scelto di attivare questa opzione su una o più apparecchiature oggetto del contratto di assistenza tecnica, avrà diritto in aggiunta ai servizi previsti dal Contratto, ad un servizio di assistenza tecnica evolutiva specifico per il sistema/i sistemi prescelti. L'attivazione di tale opzione deriva dall'esigenza del cliente di mantenere le performance del sistema in linea con lo sviluppo clinico e tecnologico disponibile sul mercato per il dato sistema alla data di sottoscrizione del contratto e dall'esigenza di GEHC di aggiornare le apparecchiature più vecchie per poterne garantire l'assistenza tecnica alle condizioni concordate con il cliente e sottoscritte nel presente contratto.

8.1 AGGIORNAMENTO SISTEMI A533058 E A533059

Con decorrenza dalla data di inizio contratto, il cliente avrà diritto di richiedere a GE Medical Systems Italia s.p.a e GE Medical systems Italia spa l'obbligo di aggiornare i sistemi in oggetto nel periodo di validità del presente contratto con alcuni accessori e/o software e/o opzioni che GE Medical Systems Italia spa ha a catalogo e il cui ammontare, al momento della sottoscrizione del contratto, non potrà superare il valore massimo di €163.364,00, oltre IVA.

Per il presente contratto le parti convenivano che il servizio revive prevederà l'aggiornamento dei sistemi con i seguenti articoli:

S30331VE	ACCELERA KIT V4 FOR SENO ESSENTIAL AWS
S30331JL	ITALIAN KEYBOARD FOR AWS
S30361AC	SenoClaire - Digital Breast Tomosynthesis Option
S30361CF	ADDITIONAL USER PUBLICATION CD FOR SENOCCLAIRE
S30351CN	Upgrades IDI Workstation
S30351GP	32GB RAM FOR IDI RWS
S30351EB	IDI DIGITAL BREAST TOMO LICENSE
S30351JA	IDI MAMMO WORKSTATION HW PLATFORM
S30351GV	IDI 4.7.0 VP Base SW kit
M85101CS	V Preview ext.Func.License
M85101NB	DW REVIVE CONNECTION (N.05)
	DW L4 REVIVE LICENSE (N.05)

8.2 CONDIZIONI DI RECESSO

In caso di recesso dal presente contratto da parte del Cliente, per cause non attribuibili alla responsabilità della GEMSI, il Cliente sarà tenuto al pagamento pro-rata del valore residuo dell'opzione RV.

GE Medical Systems Italia SpA

Timbro e Firma Cliente

Stefania Levisatti - Procuratore

Distinti saluti,

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20128 N. LONDO Via Galeno, 36



ALL. 2
SK



GE Healthcare

Via Galeno 36
20126 Milano
Italia

T +39 02 26001111
F +39 02 26001199

Milano, 16-06-2015

CONTRATTO n. 841F95
CLIENTE: FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Oggetto: Proposta di contratto di assistenza tecnica

Gentile Cliente,

a seguito di attenta analisi dei Vostri carichi di lavoro e delle Vostre esigenze, riteniamo corretto proporVi una piattaforma contrattuale HARMONY per i servizi di assistenza sulle Vostre apparecchiature di Imaging Digitale e una piattaforma LIGHT per le apparecchiature Ecografiche

Potrà godere dei seguenti servizi e benefici:

- dal punto di vista della **Sicurezza**, le visite manutentive effettuate dai tecnici GEMSI, nonché, l'implementazione di tutte le modifiche imposte e consigliate dal produttore, (FMI) Vi garantiranno piena adempienza alle normative vigenti e assoluta garanzia di tutela della sicurezza di pazienti ed operatori;
- dal punto di vista dell'**operatività delle Vostre apparecchiature**, avrete a disposizione una potente infrastruttura logistica e un team di tecnici di grande esperienza e professionalità che con strumenti di connessione remoto insite e visite correttive garantiranno una corretta funzionalità delle Vostre apparecchiature. A seconda del tipo di contratto potrete, inoltre, beneficiare della copertura completa delle parti di ricambio standard e della copertura parziale o totale delle parti di ricambio speciali.
- in funzione, inoltre, delle opzioni selezionate alle Condizioni Particolari, potrete avvalervi di **programmi finanziari** specifici per aggiornare i Vostri sistemi, richiedere strumenti di connessione remota avanzata come iCenter e iLinq, strumenti di diagnosi remota predittiva come Onwatch, e/o giorni di **aggiornamento clinico** sulle tematiche che riterrete più critiche per il Vostro staff.

Quando anche la nostra proposta non fosse di vostro gradimento, Vi preghiamo di valerci comunicare per iscritto le Vostre decisioni in merito entro e non oltre il **30 Aprile 2015**. Trascorso tale termine, la presente si intende annullata salvo che si sia convenuta una proroga scritta che verrà comunque a cessare a fine anno; resta inteso che le visite preventive previste nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno e l'accettazione della proposta non verranno recuperate nel periodo rimanente e non daranno diritto ad alcuna riduzione del canone di manutenzione. In attesa o in assenza della sottoscrizione del contratto, potrete ovviamente richiedere tramite comunicazione scritta al Service Center interventi tecnici che vi verranno fatturati alle tariffe e condizioni al momento in vigore.

Vi invitiamo infine a voler conservare una copia delle condizioni generali di detto contratto, poichè a fronte di un rinnovo contrattuale che non preveda un cambiamento della piattaforma scelta, dette condizioni rimarranno invariate e pertanto ci limiteremo a inviarVi, per presa visione e firma, solo le Condizioni Particolari e i relativi allegati.

Distinti saluti

Stefania Lovisatti

Stefania Lovisatti - procuratore

Per informazioni relative all'Assistenza Tecnica potete contattare il responsabile di zona: Luca Pallone (345-3635507)

Per informazioni Commercial Services potete contattare il responsabile di zona: Nicole Giampetruzzi (340-5762930)



GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 MILANO Via Galeno, 36

GE Medical Systems Italia S.p.A.
Rev Gennaio 2014

Gm

CONTRATTO SERVIZI Condizioni particolari

Tra: FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA (di seguito, il "Cliente")

Indirizzo: VIA OXFORD N. 81
C.A.P.: 00133 Città: ROMA
Telefono
Rappresentato da:
Qualifica:
Codice Cliente:

e:

La società **GE Medical Systems Italia SpA** (di seguito, "GEMSI")

Indirizzo: Via Galeno 36
C.A.P.: 20126 Città Milano
Telefono 02.2600.1111
Rappresentato da:
Qualifica:

GEMSI e il Cliente (di seguito, individualmente la "Parte" e collettivamente le "Parti") concordano quanto segue:
GEMSI, con il presente atto, si impegna a fornire al Cliente, con le modalità descritte nelle Condizioni Generali per le sole Apparecchiature dell'elenco sottostante, i servizi di manutenzione previsti dal tipo di contratto scelto e indicato in suddetto elenco ed esplicitati nella "legenda contratti".

Contratto/i n. 841F95

Codice Cliente: 2032937X

Data Inizio Contratto-Data Fine Contratto: Vedi Allegato "ELENCO APPARECCHIATURE"

Canone Totale: € 230.547,95

Modalità di Fatturazione: Fatturazione trimestrale anticipata.

Condizioni di Pagamento: si vedano le Condizioni Generali (Articolo 5).

Per il Prezzo dei Servizi Aggiuntivi si veda il Listino Tariffa Oraria in vigore sino al 31.12.2014 (Allegato 1)

il compenso annuale pattuito, per i servizi oggetto del presente contratto, sarà automaticamente adeguato in base all'indice dei prezzi al consumo pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

Il presente contratto è effettivo dalla data indicata nell' "Elenco Apparecchiature" come "data inizio servizio" e rimane in vigore fino alla data ivi indicata come "data fine servizio"; potrà essere espressamente rinnovato per iscritto e di comune accordo alla scadenza del medesimo.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 M. LANU. Via Galeno, 36

gr

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE COPERTE DAL CONTRATTO E DETTAGLIO DEI PREZZI

Sistema	Descrizione	Tipo Contratto	Note	PM	Canone Annuo Manutenzioni e (I.V.A. escl.)	Data inizio servizio	Data fine servizio	Canone Dovuto (I.V.A. escl.)
A5333056	PET DISCOVERY VCT	CB esclusi moduli detector		4	€ 90.000,00	10-giu-2015	31-dic-2017	€ 230.547,95
A5333057	A.W.	CA		1				
Totale manutenzione					€ 90.000,00			€ 230.547,95

Note:

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 M. LANDO Via Galeno, 36



Indice Contratto


Condizioni Particolari

Condizioni Generali

- Art. 1 - Durata
- Art. 2 - Servizi
- Art. 3 - Esclusioni
- Art. 4 - Prezzo e condizioni di pagamento
- Art. 5 - Contratti di manutenzione preesistenti
- Art. 6 - Dichiarazione di Rifiuto/Interruzione del Servizio di Assistenza
- Art. 7 - Responsabilità e obblighi specifici del Cliente
- Art. 8 - Apparecchiature coperte dal contratto: aggiunta e rimozione di apparecchiature
- Art. 9 - Dichiarazioni impegnative del Cliente
- Art. 10 - Garanzie GEMSI
- Art. 11 - Riservatezza dei dati personali e delle informazioni
- Art. 12 - Proprietà intellettuale
- Art. 13 - Subappalto e cessione del contratto
- Art. 14 - Risoluzione/Sospensione del contratto
- Art. 15 - Limitazione di responsabilità
- Art. 16 - Forza Maggiore
- Art. 17 - Clausole Varie
- Appendice - Definizioni

Elenco degli Allegati :

- Allegato 1: Listino Prezzi Tariffa Oraria Servizi Aggiuntivi
- Allegato 2: -
- Allegato 3: -
- Allegato 4: -
- Allegato 5: -
- Allegato 6: -
- Allegato 7: -
- Allegato 8: Revive
- Allegato 9: -


GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 M. LAINO Via Galeno, 35

58

CONTRATTO SISTEMI: vedasi schema riepilogativo a pagina 3

I
M
A
G
I
N
G

D
I
G
I
T
A
L
E

- HARMONY CLASSIC (QA)**
- Modifiche e Aggiornamenti relativi alla Sicurezza ed affidabilità del sistema
 - Copertura oraria standard: dalle 8 alle 17 nei giorni lavorativi
 - Tempo di Risposta 8 ore lavorative
 - **Manutenzione Programmata:**
 - ✓ Copertura oraria standard
 - ✓ Trasferte
 - ✓ Manodopera
 - **Manutenzione Correttiva:**
 - ✓ Copertura oraria standard
 - ✓ Sostituzione parti di ricambio escluse le parti speciali
 - ✓ Trasferte
 - ✓ Manodopera
 - **Servizi Remoti:**
 - ✓ Connessione a Insite (ove l'apparecchiatura lo consenta)

- HARMONY ESSENTIAL(QB)**
- Condizioni di Servizio come Harmony Classic;
 - Copertura di una Parte Speciale (vedi "legenda contratti Harmony")
 - **Servizi Remoti:**
 - ✓ Monitoraggio del magnete (ove l'apparecchiatura lo consenta)

- HARMONY ESSENTIAL (QC)**
- Condizioni di Servizio come Harmony Classic; più
 - Copertura di una Parte Speciale (vedi "legenda contratti Harmony")

- HARMONY ESSENTIAL(QD)**
- Condizioni di Servizio come Harmony Classic;
 - Copertura di più Parti Speciali (vedi "legenda contratti Harmony")
 - **Servizi Remoti:**
 - ✓ Monitoraggio del magnete (ove l'apparecchiatura lo consenta)


- SERVIZI OPZIONALI**
- **Servizi Remoti Avanzati**
 - Connessione i-Linq (se l'apparecchiatura lo consente/connessione Broadband necessaria)
 - I-Center
 - Onwatch (servizio di diagnosi remota proattiva predittiva)
 - **Corsi Applicativi**
 - Sul sito giorni _____
 - In aula giorni _____
 - AppsLinq
 - **Opzioni finanziarie**
 - Revive

U
L
T
R
A
S
U
O
N
I

- CARE**
- Tempo Rip.ne : 2 gg
 - Interventi correttivi e manutentivi inclusi (ore lavoro e viaggio; manutenzioni preventive)
 - Copertura: 5/7gg; 8 - 17
 - Parti Standard: Incluse
 - Sonde: Illimitate standard
 - Insite: incluso ove possibile
 - Periferiche fornite da GEMSI incluse
 - Servizi in Remoto (telefonici) inclusi

- LIGHT**
- Tempo Rip.ne : 3 gg
 - Interventi correttivi e manutentivi inclusi
 - Copertura: 5/7gg; 8 - 17
 - Parti Standard: Incluse
 - Sonde :Escluse
 - Periferiche: Escluse
 - Insite: incluso ove possibile
 - Servizi in Remoto (telefonici) inclusi

ESCLUSIONI: si vedano le Condizioni Generali (Articolo 4).



[Handwritten signature]

gh

LEGENDA CONTRATTI HARMONY

HARMONY Codici Must	Harmony Classic QA*	Harmony Essential QB*	Harmony Essential QC	Harmony Advantage QD
Servizio				
Tempo di Risposta	Entro 8 ore	Entro 8 ore	Entro 8 ore	Entro 8 ore
Attività	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva
Copertura Oraria	Standard (8-17)	Standard (8-17)	Standard (8-17)	Standard (8-17)
Giorni Lavorativi	5/7	5/7	5/7	5/7
Parti	Parti Standard	Parti Standard 1 parte speciale	Parti Standard 1 parte speciale	Parti Standard + parti speciali
Inste	Sempre se l'apparecchiatura lo consente			
Parti Speciali per modalità				
CT/CT PET		Tubo * Monitor		
PET				
MR		Cricogeni	Bobbine	Cricogeni Bobbine Monitor
X-Ray/Vascolare ANALOG		Tubo	Parti in vetro	Tubo Parti in vetro Monitor
X-Ray/Vascolare DIGITAL		Tubo	Detector/Cassetta digitale	Tubo Detector/Cassetta digitale Monitor
BMD (densitometria)		Tubo		
NM		Cristalli	Fotomoltiplicatori	Cristalli Fotomoltiplicatori Monitor
Ciclotrone				
Opzioni addizionali				
UPTIME	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
I-LinO	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
I-Center	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
Onwatch	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
Revive - Rinnova Tec/WS	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
TVA	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
Corsi Applicativi	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile

* Per sistemi CT specificare:

Attività illimitata

Limitata a _____ pazienti/anno

In caso di superamento di detto limite, il canone annuale sarà automaticamente riveduto, impegnandosi l'Utente a pagare alla fine di ogni anno contrattuale un'ulteriore quota di Canone per un importo pari al prodotto dei pazienti eccedenti per € _____ -iva (costo unitario paziente eccedente).

Note:

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 M. LARA, Via Galvani, 36

LEGENDA CONTRATTI SISTEMI ECOGRAFICI

YNC Codici Must	CARE CA	LIGHT LA
Servizio Tempo di Risoluzione	Entro 2gg Manutenzione programmata	Entro 3gg Manutenzione programmata
Attività	Manutenzione correttiva	Manutenzione correttiva
Copertura Oraria	Standard (8-17)	Standard (8-17)
Giacni Lavorativi	5/7	5/7
Parti	Parti Standard	Parti Standard
Sonde	Illimitate Standard	Escluse
Insite	Sempre se Supportata	Escluso

Note:

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 M. LARICI via Galvani, 36





CONTRATTO SERVIZI

CONDIZIONI GENERALI

OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto GEMSI concorda di fornire al cliente, e il cliente di ricevere da GEMSI, i servizi standard e opzionali indicati dal cliente nelle condizioni particolari e di seguito descritti, per la Durata del Contratto e per tutte e sole le Apparecchiature di cui all' "Elenco Apparecchiature".

1. DURATA

Il presente contratto è effettivo dalla data indicata nell' "Elenco Apparecchiature" come "data inizio servizio" e rimane in vigore fino alla data ivi indicata come "data fine servizio".

2. SERVIZI

I Servizi di seguito elencati sono forniti dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì, salvo i giorni festivi, nell'ambito delle ore ordinarie stabilite dal CCNL per l'industria metalmeccanica privata; a tale orario si fa riferimento come "Orario del Servizio Standard".

Il Tempo di Copertura ordinaria può essere prolungato a scelta del Cliente, come indicato nelle Condizioni Particolari (di seguito, "Orario Prolungato del Servizio").

Al di fuori della copertura oraria indicata nelle Condizioni Particolari, ogni ora di lavoro effettuata darà luogo ad una fatturazione supplementare rispetto al canone convenuto (vedi Allegato 1, "Listino Prezzi tariffa oraria servizi aggiuntivi").

Per le sole apparecchiature ecografiche, qualora oggetto del presente contratto, la risoluzione del guasto sarà garantita entro i giorni lavorativi stabiliti (come specificato in tabella "LEGENDA CONTRATTI SISTEMI ECOGRAFICI") a partire dalla ricezione della richiesta di intervento effettuato a mezzo fax o con chiamata al Customer Service Center GEMSI. Nel caso in cui la richiesta di intervento abbia luogo dopo le ore 16:00, lo presa in carico della problematica decorrerà dalle ore 08:00 del giorno lavorativo successivo; mentre se la richiesta di intervento è effettuata il venerdì dopo le ore 16:00 lo presa in carico della problematica decorrerà dalle ore 08:00 del lunedì successivo o del primo giorno lavorativo utile.

I servizi, oggetto del presente contratto, sono svolti esclusivamente da personale tecnico qualificato sulla base di un'adeguata istruzione, addestramento e/o esperienza secondo quanto necessario. GEMSI si riserva altresì, in casi particolari, la facoltà di incaricare tecnici non dipendenti per l'esecuzione di interventi di manutenzione sulle apparecchiature di sua produzione. Il personale designato sarà adeguatamente istruito e qualificato. Di seguito parleremo in generale di personale di GEMSI per fare riferimento a tutto il personale tecnico coinvolto in servizi di assistenza tecnica.

2.1 Manutenzione Programmata

2.1.1 La Manutenzione Programmata, include la manodopera e le spese di trasferta e consiste in test funzionali, di verifica e di calibrazione, in linea con le indicazioni e con la frequenza prescritte dal produttore, come indicato nell' "Elenco Apparecchiature".

2.1.2 GEMSI e il Cliente concorderanno, all'inizio di ogni anno solare o all'inizio del periodo contrattuale, un calendario annuale per le visite di Manutenzione Programmata per le Apparecchiature indicate nell' "Elenco Apparecchiature".

2.2 Manutenzione Correttiva

2.2.1 La Manutenzione Correttiva include la sostituzione in loco di parti di ricambio e delle eventuali parti speciali scelte ed indicate nelle Condizioni Particolari, con relative spese di trasferta e manodopera.

2.2.2 È responsabilità del Cliente segnalare tempestivamente per iscritto o tramite chiamata al Service Center di GEMSI, la necessità di interventi di natura correttiva, indicando il numero e il nome del sistema, il nome e il numero di telefono della persona da contattare e il difetto riscontrato.

2.2.3 Ove possibile e/o opportuno GEMSI si riserva la facoltà di trasferire presso i propri laboratori le apparecchiature da mantenere al fine di verificarne il corretto funzionamento ed effettuare una revisione completa.

2.2.4 In caso di apparecchiature ecografiche portatili, sono garantiti un numero di interventi su chiamata illimitato per la riparazione dei guasti che avverrà tramite trasferimento dell'apparecchiatura presso i nostri laboratori. Tale trasferimento sarà effettuato a mezzo corriere da chiamarsi al numero telefonico allegato. Il costo della spedizione sarà a NS. carico. Le parti di ricambio sostituite rimarranno di proprietà di GEMSI.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 MANTOVA Via Galeno, 36

2.3 Servizi in Remoto "InSite"

2.3.1 Quale parte della Manutenzione Programmata e/o della Manutenzione Correttiva, GEMSI può, tramite connessione broadband o attraverso internet network, e a condizione che l'Apparecchiatura lo consenta, connettersi remotamente all'Apparecchiatura e procedere ad interventi tecnici (inclusi lo scaricamento di software e il monitoraggio proattivo), alle condizioni di cui al presente Contratto. Detto servizio è automaticamente incluso nella Copertura contrattuale Base.

2.3.2 Il Cliente autorizza GEMSI ad installare nelle Apparecchiature e connettere ad esse, ove compatibile, un kit InSite (di seguito, "InSite") che comprende in particolare un Software, un modem e/o un'interfaccia per internet network.

2.3.3 Al fine di installare il kit InSite, il Cliente si impegna a fornire a GEMSI, nello stesso luogo in cui sono ubicate le Apparecchiature, una connessione digitale remota, utilizzando le più idonee tecnologie disponibili, tra cui la VPN (Virtual Private Network) o ADSL, riservata esclusivamente alle operazioni dei Servizi GEMSI in Remoto. Nel caso in cui sia attivabile una connessione VPN, previa verifica di fattibilità, il cliente non dovrà sostenere alcun costo aggiuntivo per la configurazione ed il relativo traffico dati. In caso di connessione ADSL sarà a carico del cliente il costo di attivazione della linea ed il relativo canone oltre ad eventuali costi che esulano dai Servizi prestati da GEMSI. Quest'ultima si impegna a fornire il Router necessario alla connessione e a sostenere i costi del traffico telefonico relativo ai suddetti Servizi.

2.3.4 Il Kit InSite resta di proprietà di GEMSI. Il Cliente non userà, modificherà, disassemblerà, procederà alla retroingegnerizzazione, esaminerà, copierà, cederà o venderà, direttamente o indirettamente, il Kit InSite e in particolare i dati computerizzati, la documentazione o il Software che si trovano o si trova presso il Cliente. GEMSI non attribuisce al Cliente o ad altri nessun'altra licenza d'uso del Kit InSite.

Alla cessazione del presente Contratto, per qualsivoglia ragione, GEMSI potrà disattivare o rimuovere il Kit InSite o qualsiasi parte di esso, usando, se necessaria, una connessione in remoto alle Apparecchiature.

2.4 Parti di Ricambio

2.4.1 GEMSI fornirà le Parti di ricambio necessarie a mantenere l'apparecchiatura in buono stato di efficienza. Le parti sostituite (ad eccezione di quelle radioattive o dei materiali contaminati) diverranno di proprietà di GEMSI e saranno rimosse dalla Sede a cura della stessa.

Il cliente sarà l'unico responsabile della conservazione e/o utilizzo in sicurezza di materiali radioattivi e contaminati. Qualora il cliente non restituisse a GEMSI le parti usate o sostituite, GEMSI procederà alla fatturazione delle suddette parti in accordo con i prezzi di listino vigenti in quel momento.

2.4.2 GEMSI potrà utilizzare parti di ricambio di sistemi più evoluti, purchè questo non alteri il funzionamento dell'apparecchiatura.

2.5 Strumenti, Documentazione e Service tools

2.5.1 Per intervenire sulle Apparecchiature, il personale di GEMSI utilizzerà all'occorrenza software, documentazione, strumenti, hardware, kit non di proprietà del Cliente né in licenza al Cliente (di seguito chiamati "Service Tools"). Per comodità, GEMSI potrà tenere i Service Tools sul Sito. Il Cliente con il presente atto consente a GEMSI l'accesso, a titolo gratuito, a un armadietto o un vano in cui riporre detti Service Tools e consentirà anche a GEMSI di procedere, in un qualsiasi momento, alla rimozione di uno o tutti i Service Tools.

2.5.2 La presenza di detti Service Tools presso il Sito non attribuirà al Cliente alcun diritto, titolo o licenza d'uso dei medesimi. Qualsiasi accesso, divulgazione o uso di un qualunque Service Tools da parte del Cliente, dei propri dipendenti o altra persona diversa dal personale di GEMSI è severamente vietata. Il Cliente farà del proprio meglio per evitare ogni danno, smarrimento, furto dei Service Tools. La responsabilità di smarrimento, danno e furto dei Service Tools passa al Cliente al momento della loro installazione presso il Sito.

2.6 Rapporti tecnici di intervento

Ogni intervento effettuato sulle Apparecchiature sarà documentato in un rapporto tecnico di servizio, redatto a cura di GEMSI, in cui saranno menzionati per ciascuna Apparecchiatura gli eventuali malfunzionamenti riscontrati e le azioni correttive effettuate per assicurare e/o ripristinare il funzionamento dell'Apparecchiatura.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 M. LARIO - Via Galvani, 36



3. ESCLUSIONI

Il presente contratto **non** copre:

3.1 Servizi su apparecchiature non elencate nell' "Elenco Apparecchiature"

3.2 Tutti i servizi relativi a o derivanti da:

(a) Eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, catastrofi ed eventi naturali (incendi, esplosioni, inondazioni), la natura difettosa di un edificio o di un veicolo;

(b) Variazioni, fluttuazioni o interruzioni nella fornitura di energia elettrica o qualsivoglia malfunzionamento nel sistema di condizionamento dell'aria;

(c) Evento accidentale, urto, volo, incuria e usura;

(d) Mancata conformità o violazione da parte del Cliente, dei suoi agenti, dipendenti, subcontraenti o terzi relativa a (A) standard o regolamenti tecnici in vigore, o (B) specifiche o istruzioni d'installazione, o (C) manuali utente o di manutenzione generale, o (D) condizioni ambientali d'installazione (ivi inclusa a titolo esemplificativo, forniture di energia elettrica, acqua o aria condizionata) (E) istruzioni scritte e raccomandazioni impartite da GEMSI;

(e) Qualsiasi alterazione o conservazione o utilizzo inappropriato (e in particolare qualsiasi uso o operazioni improprie da parte del cliente o qualsiasi procedura di disinfezione pulizia o sterilizzazione inadeguata) ovvero il fatto che qualsivoglia parte dell'apparecchiatura sia stata oggetto di manutenzione non appropriata da parte di personale non GEMSI o non autorizzato da GEMSI a fornire assistenza;

(f) Qualsiasi personalizzazione o modifica eseguita dal Cliente o da un suo rappresentante;

(g) Inadempimento da parte del Cliente ai suoi obblighi di cui al presente Contratto (art. 9);

(h) Utilizzo da parte del Cliente, ovvero dei suoi agenti, dipendenti, subcontraenti o terze parti, delle apparecchiature in combinazione con altre apparecchiature /software/accessori incompatibili con le stesse;

(i) Installazione di parti di ricambio non originali o non compatibili con l'apparecchiatura o in generale danni provocati dall'installazione di parti;

(j) Qualsiasi danno o contaminazione chimica, biologica o radioattiva che richieda decontaminazione;

(k) Qualsiasi danno ad apparecchiature o parti non prodotte da GEMSI causato da difetto di progettazione o produzione delle Apparecchiature

(l) qualsiasi trasferimento dell'Apparecchiatura, non effettuato da GEMSI o dal personale che fornisce assistenza per conto di GEMSI;

(m) qualsiasi modifica, regolazione, riparazione o sostituzione parti effettuata da terzi, senza accordo scritto da parte di GEMSI;

(n) uso in ambienti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate al momento della installazione;

(o) eventuali calibrazioni dell'esposimetro automatico a fronte di un cambiamento relativo a schermi e/o pellicole sia esso temporaneo e/o definitivo;

(p) garanzie fornite dal produttore ovvero relativo ad aggiornamenti delle Apparecchiature, qualora la relativa opzione non sia stata prescelta dal Cliente nelle Condizioni Particolari, indicata nei programmi d'installazione o nei protocolli di certificazione delle Apparecchiature;

(r) inserimento o recupero dati da sistemi di archivio corrotti.

Qualora GEMSI stabilisse, a seguito di opportune indagini, che il vizio o il malfunzionamento segnalato è riconducibile ad una delle cause elencate ai punti precedenti, il Cliente sarà tenuto, nel caso in cui non affidi a GEMSI la riparazione, a rimborsare a GEMSI le spese sostenute per le indagini, alle tariffe in vigore in quel momento.

3.3 Qualsiasi altro servizio non espressamente previsto nel presente Contratto, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo richieste da parte del Cliente di assistenza tecnica su problematiche specifiche, dimostrazioni o rimozione di materiali.

3.4 Tutti i servizi relativi a successive modifiche e/o aggiornamenti legati ad upgrade e/o installazioni di reti PACS o di

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 M LAINO Via Galeno, 36

sistemi di reti per archiviazione di immagini.

3.5 La fornitura e manutenzione di una linea telefonica o altro tipo di connessione per il collegamento e la diagnosi remota, laddove l'apparecchiatura lo consente.

3.6 Integrazione sull'apparecchiatura coperto da contratto di workstation aggiuntive a network o modifiche relative ad indirizzi IP.

3.7 La fornitura da parte di GEMSI di qualsivoglia apparecchiatura intera o accessorio o materiale di consumo, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- batterie
- materassini, poggiatesta e pedane
- mezzi di contenzione e accessori per il posizionamento paziente
- compressori plastici per mammografia o radiologia
- protezioni viso
- cover
- cavi ECG, elettrodi, cavi sonde APA, mantici respiratori, sensore O2, pletismografi, sistemi "Extra Comfort" del paziente (ad es MR Music)
- materiali di consumo in genere (dischi ottici, DAT, carta e inchiostro per stampanti, gel, battene, etc.)
- fantocci di calibrazione
- cassette radiografiche, magazzini distributori e raccoglitori, schermi di rinforzo, materiale da camera oscura
- iniettori, stampanti e videoregistratori anche se collegati all'apparecchiatura se non diversamente specificato nel contratto
- materiale di consumo e parti di ricambio necessarie all'esecuzione delle manutenzioni preventive programmate (PMI)
- telecamere e sistemi di videosorveglianza
- sistemi LPS parziali e/o Totali
- quadri elettrici/sezionatori installati su espressa indicazione del Cliente e non facenti parte della configurazione di fabbrica della macchina
- apparati di refrigerazione e condizionamento Sala Tecnica
- testine delle stampanti e dei videoregistratori.

3.8) I servizi di assistenza sui Ciclotroni, non includono:

- La manutenzione preventiva dei targets, rimozione e re installazione degli stessi targets prima e dopo gli interventi manutentivi.
- Implementazione ed esecuzione della procedura di rotazione dei targets. In funzione del livello di attività media e delle condizioni operative del sistema (numero di ore di utilizzo, corrente accumulata, etc.), il Cliente concorderà con GE la frequenza di rotazione dei targets
- La sostituzione dei filtri dei targets
- Parti dei targets (se non diversamente specificato nelle condizioni particolari del presente contratto)
- Quanto espressamente indicato nel Manuale Operatore a carico dell'Utilizzatore.

3.9) Per i sistemi di Risonanza Magnetica i servizi di assistenza non includono:

- i servizi di sistema di raffreddamento ad acqua, sia essa fornita dal cliente o da GEHC e i servizi conseguenti a guasto di sistema di raffreddamento ad acqua o ad inadeguata fornitura di acqua refrigerata.
- la fornitura di criogeni o l'intervento correttivo a qualsiasi parte del sistema o del magnete in caso di perdita dei criogeni imputabile a negligenza del Cliente per inadeguata alimentazione elettrica o inadeguata fornitura di acqua refrigerata all'impianto criogenico o comunque in caso di sistema privo di connessione insite per il monitoraggio del magnete (SHEM, MM3).
- l'assistenza/sostituzione delle bobine vendute dopo la consegna dell'Apparecchiatura salvo nel caso in cui ciascuna di queste sia espressamente inclusa nella copertura contrattuale.

Ogni aggiunta all'installato base delle bobine coperte compatterà una revisione del Prezzo Totale Annuo.

3.10) Per i sistemi Ecografici: sono escluse dal presente contratto le sonde Transesofagee e sonde Volumetriche mod. 3V, 4V e le Endocavitari salvo diversa ed esplicita indicazione nel presente contratto.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 M. LANA - Via Galeno, 36



GEM

4. PREZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

4.1 Prezzo dei Servizi

4.1.1 Il Prezzo Totale Annuo che il Cliente pagherà per i Servizi è indicato nell' "Elenco Apparecchiature"

4.1.2 Il Prezzo Totale Annuo comprende i Canoni Periodici, la periodicità dei quali è indicata nelle Condizioni Particolari. Per ciascun periodo di pagamento dei Canoni Periodici, GEMSI calcolerà l'importo totale che il Cliente deve pagare ed emetterà nei confronti del Cliente la relativa fattura.

4.1.3 La revisione del Prezzo Totale Annuo e dei Canoni Periodici corrispondenti a (i) aggiunta o rimozione di una delle Apparecchiature dell' "Elenco Apparecchiature"; oppure (ii) la modifica dei Servizi Opzionali o delle Opzioni, indicate nelle Condizioni Particolari e relative alle Apparecchiature di cui nell' "Elenco Apparecchiature", dovrà sempre essere formalizzata mediante comunicazione scritta firmata da entrambe le Parti (vedi anche art.9) con conseguente modifica di:

- "Elenco Apparecchiature";
- Condizioni Particolari;
- Prezzo Totale Annuale modificato sulla base del listino di GEMSI in vigore.

4.1.4 Tutte le quote riportate e altre somme indicate sono da intendersi IVA esclusa.

4.2 Prezzo dei Servizi Aggiuntivi

Per i Servizi Aggiuntivi e le opzioni non incluse nella copertura contrattuale base forniti da GEMSI, il prezzo dipenderà dal Listino in vigore e sarà incluso nel totale annuale indicato nelle Condizioni Particolari.

4.3 Condizioni di Pagamento

4.3.1 Il canone base annuo sarà fatturato trimestralmente in via anticipata. Tutte le fatture dovranno essere pagate entro 90 giorni dalla data della stessa. In ogni caso di ritardo nel pagamento decorreranno a favore della GEMSI, senza necessità di messa in mora, gli interessi calcolati in base al tasso EURIBOR maggiorato di 7 punti.

4.3.2 I pagamenti vanno effettuati a mezzo bonifico bancario, valuta fissa per il beneficiario, su un conto che sarà comunicato da GEMSI al Cliente oppure a mezzo addebito bancario autorizzato.

4.3.3 Qualsiasi tasso, imposta, onere o contributo, anche futuro, comunque relativo al presente contratto, o gravante sui corrispettivi o sulle prestazioni che ne formano oggetto è a carico esclusivo del Cliente, ad eccezione delle sole imposte per legge gravanti sulla GEMSI (es. le imposte sul reddito).

4.3.4 Il pagamento puntuale da parte del Cliente di ogni importo dovuto ai sensi del presente Contratto alla relativa data di pagamento costituisce un elemento essenziale del presente Contratto.

5. CONTRATTI DI MANUTENZIONE PREESISTENTI

5.1 Qualora il Cliente avesse già un contratto di manutenzione in essere con altri produttori di apparecchiature o fornitori di servizi su una qualunque delle apparecchiature o se una qualunque delle apparecchiature fosse coperta da garanzia fornita da GEMSI o da un altro fornitore di Servizi, i termini di tali accordi non saranno in nessun modo superati dal presente contratto e GEMSI non si assumerà nessun obbligo sotto tali accordi.

5.2 Le condizioni di detto contratto non si applicheranno alle Apparecchiature coperte da detti contratti o garanzie prima della loro naturale scadenza o risoluzione. Il Cliente farà ogni ragionevole sforzo per una celere, lecita e adeguata cessazione di detti contratti.

6. DICHIARAZIONE DI RIFIUTO/INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

GEMSI può rifiutare di fornire i Servizi in relazione ad Apparecchiature per le quali non sia in grado di ottenere le Parti di Ricambio o Parti Sostanzialmente Equivalenti o Parti ricondizionate secondo le norme vigenti, come a titolo esemplificativo nel caso di End of Product Life o per apparecchiature che siano commercializzate da più di dieci (10) anni; in tal caso, dopo avere informato il Cliente per iscritto di detta situazione, il Prezzo Totale Annuale sarà ridotto prorata.

7. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI SPECIFICI DEL CLIENTE

Nel corso della Durata del presente Contratto, il Cliente si farà carico di tutti i costi e le spese ed assumerà ogni responsabilità derivante dagli obblighi consistenti nel:

7.1 Per le apparecchiature Ciclotrone e moduli di sintesi, eseguire tutte le operazioni di Manutenzione Preventiva ordinaria a carico del cliente il come specificato nel Manuale dell' Operatore (nella sua revisione più aggiornata). Il cliente è tenuto ad ordinare per tempo a GEMSI il materiale necessario per eseguire la manutenzione, il cui elenco è definito nell'Allegato 9

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 M LAINO via Galeno, 36

e successive modifiche ed integrazioni. Al termine di ogni intervento di manutenzione di sua responsabilità, il Cliente visiterà copia della "check list" contenuta nel manuale Operatore a conferma di esecuzione delle operazioni richieste. Tutte le "check list" così compilate saranno archiviate nell'apposito Libro Macchina (Log Book) e dovranno essere messe a disposizione di GEMSI in un qualsiasi momento la stessa ne faccia richiesta. Le operazioni dovranno essere svolte solo ed esclusivamente da un Operatore Abilitato.

7.2 Mantenere (a) il Sito (e dove applicabile, per RM, la gabbia di Faraday, incluse le porte e i pannelli) e (b) l'ambiente tecnico-operativo (incluso il controllo di temperatura e umidità, la qualità dell'energia elettrica e il sistema anti-incendio e per RM il condotto di evacuazione dei gas criogeni - "Quench Pipe") in condizioni consone all'operatività delle Apparecchiature;

7.3 Fare in modo che le Apparecchiature siano utilizzate in conformità alle norme applicabili;

7.4 Utilizzare le Apparecchiature solo in conformità alle raccomandazioni previste nella Documentazione relativa alle Apparecchiature;

7.5 Fare in modo che tutto il personale autorizzato ad utilizzare le Apparecchiature sia adeguatamente addestrato al corretto utilizzo delle stesse;

7.6 Garantire adeguate condizioni di sicurezza durante la fornitura dei Servizi sul proprio sito e in particolare fare in modo che, prima della fornitura di ogni servizio, le Apparecchiature siano perfettamente pulite e del tutto prive di materiali potenzialmente infettivi e di fluidi biologici. In particolare, il cliente si obbliga a conformarsi a tutte le Leggi di Igiene, Salute e Sicurezza sul Lavoro, in vigore al momento dell'a stipula del contratto e durante l'intera durata dello stesso, al fine di prevenire eventuali infortuni o incidenti dei Lavoratori GEMSI che opereranno presso la sua struttura. Di conseguenza, durante ogni intervento da parte del personale di GEMSI presso ciascuna Sede, il Cliente si impegna a:

- adottare ogni misura per prevenire la trasmissione di agenti infettivi trasmessi attraverso il sangue e/o fluidi biologici;
- conformarsi agli standards di condotta da seguirsi in caso di incidenti che implicino un'esposizione al sangue e/o a fluidi biologici.

Il personale di GEMSI potrà sospendere la manutenzione o le attività di riarazione e disconnettere le Apparecchiature qualora ritenga che ci sia un rischio per la sua sicurezza e salute. In tal caso, il personale di GEMSI dovrà tempestivamente informare il Cliente che adotterà tutte le misure necessarie a far sì che l'Apparecchiatura sia al sicuro e non costituisca oggetto di rischio per la salute e la sicurezza del personale di GEMSI.

7.7 Nell'ambito delle proprie responsabilità di sicurezza, il Cliente dovrà garantire la presenza di almeno uno dei suoi operatori durante gli interventi del personale GEMSI, soprattutto qualora il Servizio fosse fornito al di fuori del normale orario di lavoro. In alternativa, GEMSI sarà autorizzata a fatturare al cliente, alle tariffe in vigore, la presenza di un ulteriore proprio tecnico.

7.8 Redigere un piano di prevenzione che individui i rischi e le misure di prevenzione adottate al fine di garantire le condizioni di sicurezza ed igiene, piano applicabile dal personale di GEMSI durante la fornitura di Servizi presso il Sito.

7.9 Regolare l'accesso e lo stazionamento del personale e dei pazienti in particolare nelle diagnostiche di Risonanza Magnetica.

7.10 La gestione dei controlli delle Apparecchiature da parte delle competenti autorità sarà sotto la responsabilità esclusiva del Cliente. Il Cliente adotterà, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le misure richieste da modifiche regolamentari e, in particolare, il Cliente intraprenderà tutte le attività necessarie in relazione alla conoscenza ed applicazione di norme di legge e regolamentari applicabili alle Apparecchiature.

7.11 In caso di intervento per Servizi in Remoto in conformità agli Articoli 3.3, e /o all'Allegato 4, il Cliente s'impegna a delegare ad un suo dipendente o ad un suo rappresentante, appositamente autorizzato, che abbia la necessaria esperienza nell'adoperare le Apparecchiature, l'incarico di porre in essere le operazioni e le regolazioni indicate da GEMSI e se ne assume tutte le conseguenti esclusive responsabilità.

7.12 Mettere le apparecchiature a disposizione del personale GEMSI per tutto il tempo necessario alla prestazione del Servizio, anche oltre il normale orario di lavoro.

8. APPARECCHIATURE COPERTE DAL CONTRATTO: AGGIUNTA E RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE

Il cliente prende atto che i Servizi oggetto del contratto non possono estendersi automaticamente alle Apparecchiature installate dopo la Data di inizio del contratto stesso. Quanto descritto nell' "Elenco Apparecchiature" potrà essere modificato solo alle seguenti condizioni:

8.1 Nel caso in cui una qualsiasi delle Apparecchiature indicate nell' "Elenco Apparecchiature" debba essere definitivamente accantonata, il Cliente potrà chiedere per iscritto a GEMSI di interrompere i Servizi in relazione a tale



GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 MILANO Via Galvani, 36

GA

apparecchiatura con preavviso di almeno novanta (90) giorni. I Canoni Periodici relativi a tale apparecchiatura cesseranno di essere applicati dalla scadenza del periodo di preavviso, sempre che il cliente abbia dato a GEMSI adeguata prova della non imputabilità della causa.

B.2 A richiesta del Cliente, GEMSI potrà fornire i Servizi su Apparecchiature non comprese nell' "Elenco Apparecchiature" sciolto a seguito di una modifica concordata del Contratto, e quindi dell' "Elenco Apparecchiature" e del Prezzo Totale Annuo.

9. DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE DEL CLIENTE

Il cliente concorda che GEMSI ha sottoscritto il presente contratto in fede o quanto da lui dichiarato e garantito: tutte le apparecchiature sono in un buono stato di funzionamento, e sono state opportunamente mantenute in accordo con le raccomandazioni del produttore prima dell'inizio del presente contratto, fatto salvo quanto in contrario sia stato dichiarato specificamente per iscritto a GEMSI. Il Cliente dichiara e garantisce di possedere i requisiti di legge per utilizzare in esclusiva le Apparecchiature presso ciascuna Sede in qualità di operatore sanitario.

10. GARANZIE GEMSI

10.1 GEMSI garantisce che i Servizi verranno forniti, in base al presente Contratto, in maniera professionale da personale competente ed addestrato.

10.2 Tutte le Parti di Ricambio utilizzate per la fornitura dei Servizi sono conformi alle specifiche fornite dal produttore e sono dotate delle stesse caratteristiche operative delle parti sostituite.

10.3 Resta inteso che GEMSI non sarà responsabile nei confronti del Cliente salvo quanto diversamente previsto in altre clausole contrattuali, per danni di qualsivoglia natura, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, perdite di profitto, avviamento, danno all'immagine, o danni e spese derivanti da richieste di terzi.

GEMSI non sarà in nessun caso responsabile per danni derivanti direttamente o indirettamente da manipolazione o da uso errato delle Apparecchiature.

La responsabilità totale di GEMSI per danni nei confronti del Cliente non potrà mai eccedere la porzione del prezzo totale annuale che il Cliente deve pagare per l'anno durante il quale si è verificato l'evento che ha determinato la responsabilità di GEMSI.

11. PRIVACY

11.1. GEHC si impegna a rispettare le leggi ed i regolamenti applicabili per la protezione dei dati personali e/o sensibili che riguardano i pazienti del Cliente a cui GEMSI può avere accesso nell'ambito dell'esecuzione di quanto spettante per obbligo di cui al presente contratto. A tal fine, GEMSI mette in campo azioni tecniche ed organizzative per tener conto dei rischi di citazione, perdita o accesso non autorizzato o analisi ai dati personali di tali pazienti.

GEHC si impegna a salvaguardare i suddetti dati da accessi e/o trattamenti illeciti, e di utilizzare tutte le misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 196 del 2003 (Codice sul Trattamento dei dati personali).

Si precisa che il Trattamento avverrà al solo scopo di fornire i Servizi richiesti dal Cliente. Sarà il Cliente ad indicare le modalità e a definire il grado di autorizzazione agli accessi ai sistemi di rete nell'ambito di altri accordi stipulati con il Cliente. Il trattamento avviene esclusivamente da personale, interno e/o esterno, appositamente autorizzato.

In caso di rescissione degli accordi stipulati tra GEMSI ed il Cliente, GEMSI potrà, a propria discrezione, distruggere tali dati o restituire al Cliente tutte le copie, a meno che GEHC non venga autorizzata dal Cliente a custodire tali informazioni per scopi specifici o a meno che GEMSI sia impedita dal fare ciò, per esempio dalla legge, nel qual caso i dati saranno custoditi in modo confidenziale e non saranno elaborati per nessuno scopo tranne che per quelli necessari per il rispetto degli obblighi di legge.

Altri elementi, che contribuiscono a garantire un ambiente sicuro per i dati elaborati dall'Apparecchiatura messa in rete, come il Cliente e le sue reti per la fornitura di telecomunicazione, non sono sotto il controllo di GEMSI, e quindi non sono sotto la sua responsabilità. GEMSI invita i propri clienti ad utilizzare le best practice industriali che includono, ma non solo, l'isolamento delle immagini diagnostiche e delle relative reti dalle reti di altre imprese del Cliente, l'isolamento dell'Apparecchiatura in servizio da Internet e da altre reti aperte, la limitazione degli accessi mediante firewall, la gestione mediante password utente, la definizione di protocolli per monitorare il traffico di rete per identificare accessi non autorizzati e rendere anonimi o codificare dati personali per quanto sia possibile.

11.2. Nomina del Responsabile esterno del Trattamento. L'esecuzione del presente contratto comporta, come indicato al paragrafo precedente, l'eventualità di trattare, per conto del Cliente, dati personali di pazienti e altri interessati. Posto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D Lgs. n. 196/03 il Titolare di trattamento può designare uno o più responsabili del

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 14 LARVI Via Galvani, 36

trattamento nei limiti dei trattamenti effettuati, il Cliente, in veste di Titolare del Trattamento dei dati in proprio possesso, con la sottoscrizione del presente accordo nomina GEMSI quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" (di seguito, "Responsabile del Trattamento"). Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza in ragione dell'attività oggetto del presente contratto, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'Allegato B (Misure di sicurezza sui dati personali) assicura di:

- individuare in modo adeguato i soggetti interni e/o esterni, che possono avere accesso ai sistemi informatici che concernono il funzionamento del sistema informativo e vigilare sulla loro attività;
- abilitare gli incaricati con credenziali di autenticazione che abilitino ad effettuare i trattamenti individuati;
- assegnare agli incaricati codice identificativo e parola chiave esclusivi;
- assegnare una o più credenziali di autenticazione per ciascun incaricato;
- fornire agli incaricati istruzioni in merito alla segretezza della parola chiave e corretta custodia dei dispositivi;
- impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per gli accessi agli strumenti elettronici da parte dei propri incaricati, conforme a quanto previsto dai punti da 1 a 10 del Discipinare tecnico, allegato B) al D. Lgs. n. 196/2003 anche attraverso l'attivazione di una user-id e password utente;
- fornire istruzioni, ed impostare i sistemi, affinché le parole chiave vengano sostituite almeno ogni 3 mesi (dati sanitari);
- isolare le apparecchiature informatiche con sistemi antintrusione (firewall);
- stabilire processi di monitoraggio della propria rete di assistenza per evitare gli accessi non autorizzati;
- attivare e aggiornare con cadenza almeno semestrale idonei strumenti elettronici atti a proteggere i dati trattati attraverso gli elaboratori del sistema informativo affidato al Responsabile, contro il rischio di intrusione e contro l'azione dei virus informatici;
- aggiornare periodicamente i programmi volti a prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici e a correggerne i difetti;
- controllare che le operazioni di manutenzione via remoto si attengano strettamente alle procedure ed alle istruzioni comunicate e nei limiti e pertinenza di quanto previsto dal capitolato tecnico degli impianti (sistemi) installati;
- verificare che, se per ragioni legate alla manutenzione i dati personali debbano essere scaricati via remoto, l'incaricato provveda a rimuoverli e cancellarli dai proprio strumenti e/o da qualsiasi supporto al termine della sessione di lavoro;
- accertarsi che la sessione remota si limiti all'assistenza all'apparecchiatura, all'analisi dei file log, al monitoraggio del funzionamento delle macchine ed al resettaggio del sottosistema al fine di ripristinare la situazione;
- trasmettere le immagini attraverso la connettività remota, previa criptazione;
- valutare e adottare le misure di sicurezza idonee e preventive, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati medesimi, per quanto di competenza e relativo alla esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- stabilire sistemi di auditing e controllo per la determinazione degli accessi e delle sessioni degli utenti abilitati;
- assicurare la protezione dei dati e la riservatezza dei dati eventualmente trattati per le caratteristiche dei sistemi adottati dal Titolare;

Resta inteso che la presente nomina è concionata, per oggetto e durata, al presente contratto e dovrà intendersi revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. Resta ulteriormente inteso che il Trattamento dei dati di cui al presente articolo è svolto esclusivamente da personale di GEMSI e/o da personale del medesimo gruppo societario di appartenenza (gruppo General Electric) e/o da collaboratori esterni, in ogni caso appositamente incaricati e debitamente autorizzati (incaricati). Ogni incaricato è stato appositamente informato e formato in materia di privacy e sui Trattamenti consentiti nell'ambito del servizio prestato.

11.3. Entrambe le Parti riconoscono che il contenuto di questo Accordo così come qualunque relativa informazione (incluso qualunque segreto commerciale) ("Informazioni Confidenziali") siano confidenziali. Entrambe le Parti concordano su non usare le Informazioni Confidenziali (eccetto che per gli usi qui consentiti) e non condividere le Informazioni Confidenziali con terze parti o con altri impiegati che non hanno bisogno di conoscerle per svolgere attività a cui sono obbligati da questo Accordo.

Tali obblighi non saranno applicati o cesseranno di essere applicati a qualunque informazione Confidenziale che:

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 MI LANU Via Galeno, 36



- ii) sia o divenga, al tempo della sua rivelazione, di dominio pubblico tranne che per la violazione di questo Accordo;
- iii) una parte può dimostrare che era conosciuta prima della rivelazione e non è soggetto ad alcun obbligo di confidenzialità;
- iiii) legittimamente divenga disponibile ad una parte tramite una fonte di una terza parte non in violazione di alcun obbligo di confidenzialità;
- iv) debba essere rivelata per prescrizione di legge.

Questo obbligo di confidenzialità sarà valido per tre (3) anni dal termine o scadenza di questo Accordo.

12. PROPRIETA' INTELLETTUALE

12.1 Il Cliente con il presente Contratto, accetta e riconosce di non possedere nessun altro diritto oltre a quello non esclusivo, individuale e non trasferibile di utilizzare ciascun Software al quale potrà avere accesso, installato da GEMSI quale parte dei suoi Servizi di cui al presente Contratto. GEMSI, o la persona dalla stessa designata, è e rimarrà la sola proprietaria di tutti i diritti di proprietà intellettuale dei o relativi al Software, ivi compresa ogni modifica specifica o adattamento realizzato per Cliente. Pertanto, il Cliente non acquisterà alcun diritto sul Software o relativo ad esso o ai supporti con cui è consegnato.

Il Cliente si impegna a non riprodurre, modificare, decompilare, tradurre, adattare o altrimenti modificare il Software se non nei limiti in cui ciò sia richiesto dalla legge.

12.2 Ogni licenza d'uso fornita al Cliente all'interno di questo contratto è da intendersi fornita a scopo interno e professionale legato all'operatività dell'apparecchiatura e terminerà automaticamente al termine di detto contratto, qualunque sia la causa.

12.3 Il Cliente dovrà, inoltre, mantenere in evidenza su ciascuna copia del Software consentita dal Contratto di Manutenzione, anche se parziale, i diritti di proprietà intellettuale spettanti a GEMSI. Sarà considerata, di per sé, grave inadempienza contrattuale del Cliente l'eventuale rimozione della relativa nota dalla copia integrale.

12.4 Il cliente dovrà proteggere GEMSI da e contro ogni lamentela, responsabilità, procedimento, costo, danno, smarrimento o spesa sostenuta da GEMSI a causa di (i) ogni atto del cliente relativo a questo articolo 12, e (ii) dell'utilizzo non autorizzato da parte del cliente o di terzi sia a causa di inadempimento al presente contratto sia per qualunque altra azione negligente o errata da parte del cliente, dei suoi dirigenti, dipendenti, agenti o personale a contratto.

12.5 Il software è fornito « as is » e tutte le garanzie, condizioni, termini, impegni e obblighi, espliciti o impliciti limitati, senza limitazioni, garanzie, condizioni, termini, impegni e obblighi imposte dallo statuto, per legge, o altral sono qui di seguito escluse, nella misura massima consentita dalla legge.

13. SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO

13.1 GEMSI potrà subappaltare in tutto o in parte i Servizi a terzi di sua fiducia. Il subappalto non libererà GEMSI dalle proprie obbligazioni nei confronti del Cliente.

13.2 Il Cliente non potrà cedere i propri diritti o obblighi senza il preventivo consenso scritto di GEMSI.

14. RISOLUZIONE/SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando ogni altro diritto di ciascuna delle parti, il presente Contratto può essere risolto:

14.1 per mutuo consenso delle Parti;

14.2 da GEMSI di diritto ex art. 1456 c.c., dietro semplice comunicazione scritta in caso di violazione da parte del Cliente dei propri obblighi contrattuali di cui agli articoli 5.3, 8, 10 e 13;

14.3 senza pregiudizio di quanto sub articolo 14.2, da ciascuna parte in caso di inadempimento dell'altra parte a qualunque obbligo previsto nel contratto se tale inadempimento non venga sanato entro 30 giorni dalla contestazione scritta dell'inadempimento ai sensi dell'articolo 1454 c.c.;

14.4 da ciascuna parte nel caso in cui l'altra ceda i propri beni ai creditori, sia messa in liquidazione, risulti insolvente o sia dichiarata fallita o sia comunque implicata, di sua volontà o per istanza di terzi, in una procedura concorsuale; la risoluzione avrà effetto all'atto del ricevimento della relativa comunicazione scritta;

14.5 Senza pregiudizio di quanto sub articolo 14.2, in caso di mancato pagamento anche di un solo canone, GEMSI si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 1460 c.c. salvo diversi accordi scritti, nel frattempo intervenuti tra le parti.

14.6 In caso di risoluzione anticipata del presente contratto da parte del Cliente, per cause non attribuibili alla responsabilità della GEMSI, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dei canoni ancora dovuti.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 IL LARO, Via Galeno, 36

SL

15. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

15.1 GEMSI non sarà responsabile nei confronti del Cliente salvo quanto diversamente previsto in altre clausole contrattuali, per danni di qualsivoglia natura, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, perdite di profitto, avviamento, danno all'immagine, o danni e spese derivanti da richieste di terzi.

15.2 GEMSI non sarà in nessun caso responsabile per danni derivanti direttamente o indirettamente da manipolazione o da uso errato delle Apparecchiature o del software da parte del personale del Cliente durante l'esecuzione di istruzioni date da GEMSI nel corso di Servizi in Remoto, a norma dell'Articolo 3.3 e/o dell'Allegato 4.

15.3 La responsabilità totale di GEMSI per danni nei confronti del Cliente non potrà mai eccedere la porzione del Prezzo Totale Annuale che il Cliente deve pagare per l'anno durante il quale si è verificato l'evento che ha determinato la responsabilità di GEMSI, a prescindere dalla natura di detta responsabilità (contrattuale, extracontrattuale, o altro).

15.4 Il cliente riconosce e dà atto che GEMSI non potrà mai essere tenuta responsabile, in qualità di produttore o comunque a titolo extracontrattuale, per un fatto che si verifichi dopo la data di scadenza o risoluzione del presente Contratto, salvo che sia provato come causa dello stesso un precedente inadempimento delle proprie obbligazioni.

15.5 GEMSI non potrà in nessun caso essere responsabile per perdite o danni derivanti dalla circostanza che la stessa non ha individuato o non ha riparato un difetto occulto o altro vizio di progettazione delle Apparecchiature, del Software, delle Parti di Ricambio e delle Parti Speciali non prodotte da GEMSI o derivanti dalla circostanza che un Apparecchiatura o un software sia utilizzato dal Cliente in maniera non conforme alle istruzioni del produttore. GEMSI non sarà responsabile a titolo contrattuale o extracontrattuale per il servizio di consulenza o assistenza prestato dal personale di GEMSI in relazione a prodotti o sistemi che non siano espressamente indicati come Apparecchiature nell' "Elenco Apparecchiature".

15.6 Si riterrà che il Cliente ha rinunciato a far valere il suo diritto di contestazione nei confronti di GEMSI, dei suoi rappresentanti o agenti o del personale incaricato ad effettuare i servizi di assistenza, qualora il Cliente non comunichi a GEMSI l'esistenza del problema e non presenti il reclamo scritto entro otto (8) giorni dalla data in cui l'evento si è verificato.

15.7 Il Cliente manleva e terrà indenne GEMSI da ogni responsabilità per eventuale inosservanza di disposizioni di legge ad esso Cliente imputabili ovvero per danni derivanti da violazione dei propri obblighi contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni provocati a terzi da parte del personale ovvero da parte di collaboratori a vario titolo del Cliente stesso.

15.8 Le limitazioni di responsabilità di cui al presente Contratto non si applicheranno alla responsabilità per morte o danno alla persona derivanti dalla colpa o dal dolo di GEMSI.

16. FORZA MAGGIORE

Né GEMSI né il Cliente saranno responsabili per ritardi nell'esecuzione del Servizio dovuti a cause che sfuggono al ragionevole controllo di GEMSI o del Cliente.

Dette cause includono in particolare ritardi nell'approvvigionamento o fornitura di prodotti o parti usate per l'esecuzione del Servizio, quali a titolo esemplificativo la fornitura di criogeni, atti della pubblica autorità, eventi di forza maggiore, scioperi o serrate o altri conflitti sindacali. In caso di ritardo giustificato, GEMSI o il Cliente, beneficeranno di un termine di grazia per l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, pari al tempo in cui il ritardo è giustificato.

17. CLAUSOLE VARIE

17.1 Il presente Contratto sarà interpretato secondo la legge Italiana e le Parti accettano che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente Contratto e che non può essere composta amichevolmente sia soggetta alla giurisdizione e competenza del Tribunale di Milano, ovvero, qualora il Cliente sia un persona giuridica di diritto pubblico, di un tribunale amministrativo competente in relazione al luogo in cui il Contratto deve essere eseguito.

17.2 GEMSI è un contraente indipendente e autonomo rispetto al Cliente. Né il Contratto né i termini o le condizioni in esso contenuti potranno essere interpretati nel senso di dar luogo ad una società, una joint venture o un rapporto di affiliazione tra le Parti. I dipendenti di GEMSI operano sotto il controllo e la direzione esclusiva di GEMSI.

17.3 Nessuna rinuncia a far valere l'inadempimento di qualsivoglia clausola del presente Contratto potrà costituire una rinuncia a far valere ogni precedente, corrente o successivo inadempimento della stessa o di altre clausole del Contratto e nessuna rinuncia sarà efficace se non formalizzata per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato della Parte che fa detta rinuncia.

17.4 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto deve essere inviata alla Parte interessata all'indirizzo corrispondente indicato nelle Condizioni Particolari. Le comunicazioni inviate via fax si riterranno ricevute il primo giorno lavorativo dopo l'invio (previa visualizzazione della conferma di trasmissione).

17.5 L'invalidità, in tutto o in parte, di una clausola del presente Contratto non invaliderà altre clausole di esso. Se una o



GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 IN LANA Via Galeno, 36

più parti del presente Contratto sono dichiarate invalide, le restanti parti del Contratto continueranno ad essere valide ed efficaci.

17.6 Nel corso della relazione con i propri clienti, GEMSI potrà trattare dati personali (così come definiti nella normativa di legge applicabile ed in particolare dall'art. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e successive modifiche ed integrazioni concernenti il Cliente, i suoi dipendenti, agenti o fornitori, al fine di rendere più agevole l'esecuzione degli ordini del Cliente o per svolgere altre attività con il Cliente (interviste sul grado di soddisfazione, indagini di mercato, etc), e per far sì che il Cliente sia informato da GEMSI o da terzi su offerte, prodotti, servizi o riceva altra informazione utile. Detti dati personali potranno essere condivisi con società facenti parte del gruppo di GE Medical Systems, con aziende General Electric o con terzi selezionati a tal fine.

In taluni paesi, i clienti, i loro dipendenti, agenti e fornitori hanno diritto di accedere e rettificare i propri dati personali ed il diritto di opporsi al trattamento, in particolare a quello per finalità di direct marketing. Detti diritti possono essere esercitati inviando una richiesta al rappresentante di GEMSI. Il Cliente deve far sì che l'eventuale comunicazione a GEMSI di dati personali concernenti i dipendenti, agenti e fornitori del Cliente sia conforme alla normativa applicabile e che i medesimi siano stati informati della presente comunicazione.

17.7 Salvo diversa previsione, il presente Contratto costituisce l'accordo completo ed esaustivo dei termini contrattuali tra le Parti e sostituisce ed invalida ogni precedente trattativa, comunicazione, dichiarazione e impegno, orale o scritto, tra le Parti in relazione all'oggetto del presente Contratto. Il presente contratto non può inoltre essere modificato se non con documento scritto e firmato da rappresentanti debitamente autorizzati dalle rispettive parti.

17.8 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

In caso di conflitto tra le Condizioni Particolari, le Condizioni Generali e i rispettivi allegati, salvo diverso accordo scritto firmato da entrambe le Parti detti documenti prevarranno nel seguente ordine:

Condizioni Particolari.

Condizioni Generali di cui al presente atto.

Allegati al presente Contratto, che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare mediante la sottoscrizione del presente Contratto.

GE Medical Systems Italia SpA

Firma Cliente:

Stefania Lovisati - Procuratore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente le seguenti clausole: art. 4.3, art. 10, art. 14, art. 15, art. 17.1

Per espressa accettazione:

Data:

Firma Cliente:

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 IN LAKE via Galvani, 36



Definizioni

Al fine del presente Contratto/Accordo, i termini di seguito riportati avranno assumono il seguente significato:

- 1.1. Per "Accessori" si intendono tutti gli elementi che non sono Parti di Ricambio o Parti Speciali, che sono esclusi dal presente Contratto e che possono essere acquistati presso GEMSI o presso terzi.
- 1.2. Per "Kit Insite" si intende il Kit di cui all'art. 3.3.
- 1.3. Per "Contratto" si intende congiuntamente le Condizioni Particolari, le Condizioni Generali, nonché i relativi documenti allegati.
- 1.4. Per "Corsi Applicativi" si intendono i giorni e/o le ore di addestramento e/o supporto fornito in loco o a distanza ai dipendenti del Cliente che utilizzano l'Apparecchiatura fabbricata o venduta dalla GEMSI, nel caso in cui la/le relativa/e Opzione/i sia/siano stata/e selezionata/e dal Cliente di volta in volta ai sensi delle Condizioni Particolari e di quanto previsto nell'Allegato 6.
- 1.5. Per "Manutenzione Correttiva" si intende i servizi eseguiti da, o per conto di, GEMSI al fine di riparare il guasto o il malfunzionamento dell'apparecchiatura, come meglio specificato nel presente contratto.
- 1.6. Per "Cliente" si intenderà il Cliente così come definito nelle Condizioni Particolari.
- 1.7. Per "Sito del Cliente" si intende la specifica ubicazione geografica oppure il veicolo associato ad una specifica area geografica in cui il Cliente utilizzerà l'Apparecchiatura, così come indicato nelle Condizioni Particolari.
- 1.8. Per "Documentazione" si intendono i manuali relativi alle Apparecchiature, alle Parti di Ricambio e alle Parti Speciali, inclusa ogni altra documentazione relativa all'uso, alla manutenzione, alla riparazione e ad altri servizi connessi.
- 1.9. Per "Apparecchiatura" si intendono le strumentazioni di diagnostica per immagini o di radiofarmacia definite nell' "Elenco Apparecchiature", ivi incluse le relative periferiche ed elementi opzionali.
- 1.10. Per "GEMSI" si intende GEMSI così come definita nelle Condizioni Particolari.
- 1.11. Per "Manutenzione Correttiva Limitata" si intende i servizi eseguiti da, o per conto di, GEMSI al fine di riparare il guasto o il malfunzionamento dell'apparecchiatura rilevato dal Cliente o dalla GEMSI, nei limiti di un numero specifico di interventi correttivi selezionati dal Cliente e comunque riportati nelle Condizioni Particolari.
- 1.12. Per "Servizi Opzionali" si intendono i servizi aggiuntivi selezionati dal Cliente nelle Condizioni Particolari, eseguiti da, o per conto di, GEMSI in aggiunta ai Normali Servizi forniti.
- 1.13. Per "Canone Periodico" si intenderà la/le frazione/i del Prezzo Totale Annuale, calcolato dalla GEMSI, e pagabile dal Cliente a GEMSI (art. 5).
- 1.14. Per "Manutenzione Programmata" si intende i servizi eseguiti da, o per conto di, GEMSI, con la periodicità raccomandata dal produttore e/o imposta da norme tecniche di regolamento in vigore, dirette a ridurre i rischi di malfunzionamento e a mantenere l'operatività delle apparecchiature ad un livello che ne assicuri il normale utilizzo, come meglio specificato nel presente contratto. La Manutenzione Programmata non include la sostituzione di elementi dell'Apparecchiatura o di parti di esso soggette a deterioramento.
- 1.15. Per "Servizi in Remoto" si intendono gli interventi di GEMSI da postazione remota su apparecchiature compatibili con tale servizio. GEMSI effettua i Servizi in remoto attraverso la piattaforma tecnologica denominata Insite inclusa nel servizio Standard se l'apparecchiatura lo consente, e qualora il Cliente metta a disposizione una connessione a Banda Larga per l'accesso.
- 1.16. Per "Istruzioni di Modifica sul Campo" (FMI) si intendono le modifiche di sicurezza e/o gli aggiornamenti dell'apparecchiatura prescritti o raccomandati dal produttore ovvero richiesti dalla normativa applicabile e inclusi nei Servizi Standard forniti da GEMSI.
- 1.17. Per "Tempo di risposta" si intende il periodo di tempo, nell'ambito della copertura contrattuale scelta dal Cliente, e con il solo riferimento alla Manutenzione Correttiva, che intercorre dal momento della registrazione da parte del Customer Service Center della richiesta di intervento fino a: (1) il momento in cui il Lavoro di Manutenzione Correttiva inizia presso il Sito del Cliente ovvero (2) il momento in cui viene stabilito la connessione con l'Apparecchiatura al fine di fornire l'anzidetto Servizio in remoto.
- 1.18. Per "Servizi" si intendono tutti i servizi selezionati dal Cliente nelle Condizioni Particolari, siano essi Servizi Standard e/o Opzioni, forniti da, o per conto di, GEMSI al Cliente, ai sensi del presente Contratto.





- 1.19. Per "Fornitore del Servizio" si intende qualsiasi terzo, persona fisica o giuridica, al quale GEMSI abbia subappaltato parte dei Servizi nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
- 1.20. Per "Visita presso il Sito" si intenderà la visita da parte di GEMSI o del Fornitore del Servizio presso il Sito del Cliente al fine della fornitura dei Servizi.
- 1.21. Per "Parti di Ricambio" si intendono tutte le parti necessarie per provvedere alla Manutenzione Correttiva oppure ovvero alla Manutenzione Correttiva Limitata come descritto nella Documentazione, ad esclusione di tutte le Parti Speciali.
- 1.22. Per "Condizioni Particolari" si intende quanto precedentemente riportato nel contratto, in particolare l' "Elenco Apparecchiature", i Servizi Standard, i Servizi Opzionali, il Prezzo Totale Annuale e i termini di pagamento.
- 1.23. Per "Parti Speciali" si intendono alcune specifiche parti di ricambio indicate nella Legenda Contratti Harmony alle Condizioni Particolari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Tubi Radiogeni, Detettori digitali, fotomoltiplicatori, detettori, cristalli, bobine, criogeni.
- 1.24. Per "Servizi Standard" si intendono i servizi che eseguiti da, o per conto di, GEMSI ai sensi del presente Contratto come meglio specificato nelle Condizioni Particolari.
- 1.25. Per "Software" si intende un programma per l'elaborazione o la compilazione di dati installato su un supporto fisico o su qualsiasi mezzo che permetta al programma stesso di funzionare direttamente o indirettamente tramite il supporto di uno strumento o di un apparecchiatura.
- 1.26. Per "Sostanzialmente Equivalente" si intendono elementi o parti dell'Apparecchiatura che, il venditore e la modalità, definiscono sostanzialmente simili per tecnologia e funzionalità alle Parti di Ricambio, alle Parti Speciali oppure all'Apparecchiatura stessa.
- 1.27. Per "Servizi Supplementari" si intendono qualsiasi Servizio fornito da GEMSI su richiesta del Cliente e che può essere collegato al contratto pur non essendo inizialmente ricompreso nell'originario oggetto del Contratto. I Servizi Supplementari saranno forniti senza che sia necessaria una modifica firmata delle Parti di tutti termini del presente Contratto ad eccezione dei termini relativi al Prezzo Totale Annuale.
- 1.28. Per "Prezzo Totale Annuale" si intende il prezzo annuale dovuto dal Cliente e calcolato da GEMSI per la fornitura di tutti i Servizi relativi all'Apparecchiatura di cui al presente Contratto come specificato nelle Condizioni Particolari.
- 1.29. Per "Garanzia di Uptime" si intenderà la garanzia data dalla GEMSI al Cliente con riguardo all'operatività dell'Apparecchiatura ove l'opzione sia stata scelta e indicata alle Condizioni Particolari (allegato 7).
- 1.30. Per "Deterioramento" si intende i cambiamenti delle condizioni fisiche dell'Apparecchiatura (o di parti di essa) causati dal normale utilizzo e dall'invecchiamento.
- 1.31. Per "Giorno di Lavoro" si intende ogni giorno della settimana esclusi il sabato, la domenica ed altre festività nazionali.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 IN LAURO Via Sabino, 36

ALLEGATO 1



HBS-Tariffe di fatturazione oraria

Prezzi IVA Esclusa, Validità sino al 31.12.2014

			2014
CLASSE 1	RADIOLOGIA TRADIZIONALE		
Mamm. Serie 500T-600T RAD: Silhouette, Compax, Compact Mobile RAD: AMX4TVX	ora lavoro	norm.	€114.70
	ora lavoro	straord.	€131.09
	ora viaggio	norm.	€114.70
	ora viaggio	straord.	€130.76
CLASSE 2	RADIOLOGIA ALTA TECNOLOGIA		
Mamm. Serie 700T-800T, DMR; Alpha RT/ST, Performa, Diamond RAD: Proteus -SE, A) Mobile 36F, DFC, Stenoscop	ora lavoro	norm.	€169.51
	ora lavoro	straord.	€193.97
	ora viaggio	norm.	€169.51
	ora viaggio	straord.	€193.24
CLASSE 4	TAC, MR, PET, IT, MEDICINA NUCLEARE, VASCOLARE, X-RAY DIGITALE		
	ora lavoro	norm.	€217.21
	ora lavoro	straord.	€250.71
	ora viaggio	norm.	€217.21
	ora viaggio	straord.	€249.79
	ora lavoro	norm.	€155.00
	ora lavoro	straord.	€177.00
	ora viaggio	norm.	€155.00
	ora viaggio	straord.	€177.00
		0-20 km	€100.49
		> 20 km	€197.78

Si fa presente che per l'ordine di sole parli, con manodopera esclusa, verrà applicata una maggiorazione di 30 euro per le spese di spedizione.

Qualora venissero richieste spedizioni che necessitano di trasporti speciali, il prezzo verrà riportato nel preventivo.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
 20126 IN L.A. (MI) Via Gabino, 36



ALLEGATO 8

OPZIONE REVIVE

Il Cliente che avrà scelto di attivare questa opzione su una o più apparecchiature oggetto del contratto di assistenza tecnica, avrà diritto, in aggiunta ai servizi previsti dal Contratto, ad un servizio di assistenza tecnica evolutiva specifico per il sistema/i sistemi prescelti. L'attivazione di tale opzione deriva dall'esigenza del cliente di mantenere le performance del sistema in linea con lo sviluppo clinico e tecnologico disponibile sul mercato per il dato sistema alla data di sottoscrizione del contratto e dall'esigenza di GEMC di aggiornare le apparecchiature più vecchie e per poterne garantire l'assistenza tecnica alle condizioni concordate con il cliente e sottoscritte nel presente contratto.

8.1 AGGIORNAMENTO SISTEMI A533056 E A533057

Con decorrenza dalla data di inizio contratto, il cliente avrà diritto di richiedere a GE Medical Systems Italia s.p.a e GE Medical systems Italia spa l'obbligo di aggiornare i sistemi in oggetto nel periodo di validità del presente contratto con alcuni accessori e/o software e/o opzioni che GE Medical Systems Italia spa ha a catalogo e il cui ammontare, al momento della sottoscrizione del contratto, non potrà superare il valore a listino di €84.378,00, oltre IVA.

Per il presente contratto le parti identificano che il servizio revive prevederà l'aggiornamento dei sistemi con i seguenti articoli:

M80501DV	FE LETTER QM PAPER F/AW
M81501PG	AW HP Workstation power cards
M81571GM	Xw8200 or below to Z800 V55 Upgrade - 6BG RAM
M80501KT	AW-ITALIAN KEYBOARD
P50821PT	PET VCAR
NL001	TRASFERIMENTO LICENZE SOFTWARE ESISTENTI

8.2 CONDIZIONI DI RECESSO

In caso di recesso dal presente contratto da parte del Cliente, per cause non attribuibili alla responsabilità della GEMSI, il Cliente sarà tenuto al pagamento pro-rata del valore residuo dell'opzione RV.

GE Medical Systems Italia Spa

Timbro e Firma Cliente

Stefania Lovisatti

Stefania Lovisatti - Procuratore

Distinti saluti.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 IN LA. (LO) Via Galvano, 38

Contratto di appalto per l'affidamento del Servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-risk delle apparecchiature di marchio General Electric installate presso il Policlinico Tor Vergata

TRA

La Fondazione Policlinico Tor Vergata di seguito denominata "Amministrazione", Codice Fiscale.....con sede in Roma, viale Oxford 81, rappresentata da..... nato a.....
Il.....in qualità di.....

E

GE Medical Systems Italia Spa di seguito denominata per brevità "GE", con sede in Milano, Via Galeno n. 36, Codice Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese Milano n. _____, rappresentata da..... nato a.....il giusta procura n..... del.....rilasciata dal Notaio.....in.....

Premesso

Che

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2 Oggetto dell'Appalto

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida alla GE, che accetta, l'appalto relativo al Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica delle apparecchiature di marchio General Electric come dettagliatamente riportate nell'Allegato "Elenco Apparecchiature", nel quale sono esplicitati gli importi contrattuali (canoni annui e triennali) analitici relativi alle singole apparecchiature ed agli aggiornamenti previsti. La GE si obbliga ad eseguire l'appalto oggetto del presente contratto in conformità a quanto riportato nel seguente Art. 4. La GE si impegna inoltre ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto in favore della Fondazione PTV ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 MI LA 40 Via Galeno, 36

Art.3 Durata del Contratto

Il presente contratto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1/1/2015 al 31/12/2017. Il termine naturale di scadenza fissato dal presente articolo potrà essere prorogato nelle more dell'espletamento di un nuovo procedimento di gara. In tal caso la GE sarà obbligata a continuare il servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

Art.4 Caratteristiche e Descrizione del Servizio

La GE espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie, avvalendosi di personale specializzato e debitamente formato, con le modalità di seguito riportate:

Manutenzione Correttiva in numero illimitato per il mantenimento in efficienza delle apparecchiature, di tutte le parti di ricambio necessarie, inclusi:

- Per le Gamma Camere modello GE Millenium MPR e VG si intendono ricompresi nel contratto i fotomoltiplicatori e i cristalli;
- Per gli archi a C modello GE Stenoscop 9000 plus e OEC 6800 miniview si intendono ricompresi nel contratto il tubo radiogeno e l'intensificatore di brillantezza;
- Per gli Angiografi modelli Ge Innova 3100 e Innova 2100 si intendono ricompresi nel contratto il tubo radiogeno e il detettore digitale;
- Per il mammografo digitale Seno Essential con numero di sistema A5333058 si intendono ricompresi nel contratto il tubo radiogeno e il detettore;
- Per i Tomografi Assiali modello GE CT Lightspeed 16, Hino Lightspeed Ultra, VCT 64 slice, VCT XT/e si intende ricompreso nel contratto il tubo radiogeno;

Si specifica inoltre che:

- 1) per la CT lightspeed 4 strati della Radioterapia con numero di sistema A5333013 il contratto prevede il pagamento di una franchigia di €50.000,00 oltre iva per la sostituzione del primo tubo radiogeno che si dovesse riscontrare guasto e di €75.000,00 oltre iva in caso di rottura del secondo tubo radiogeno durante il periodo contrattuale di 3 anni e un limite di 1,000 pazienti/anno;
- 2) Per il Seno 2100D con numero di sistema A5333031 il contratto prevede il pagamento di una franchigia di €7.000,00 oltre iva per la sostituzione del primo tubo radiogeno che si dovesse riscontrare guasto e di €15.000,00 oltre iva in caso di rottura del secondo tubo radiogeno durante il periodo contrattuale di 3 anni;
- 3) Per le MOC IDXA con numeri di sistema A5333048 e A5333050 il contratto prevede il pagamento di una franchigia di €15.000,00 oltre iva per la sostituzione del primo tubo radiogeno che si dovesse riscontrare guasto e di €25.000,00 oltre iva in caso di rottura del secondo tubo radiogeno durante il periodo contrattuale di 3 anni;
- 4) Per i mammografi Senographe DMR+ con numeri di sistema A5333001, A5333002 e A5333019 il contratto prevede l'effettuazione di numero 1 manutenzione preventiva annuale e sono escluse tutte le parti di ricambio e gli interventi di manutenzione correttiva;

e eventuali eccedenze saranno regolate a parte.

In occorrenza del verificarsi di un guasto su una qualsiasi delle apparecchiature oggetto del presente contratto di manutenzione, il personale preposto alla supervisione dell'appalto, appositamente incaricato dall'Amministrazione, inoltrerà via e-mail o fax, ad un Indirizzo mail / numero sempre attivo messo a disposizione da GE, una richiesta di intervento.

L'accesso del personale tecnico di GE al sito di installazione dell'apparecchiatura guasta dovrà avvenire entro e non oltre 9 ore lavorative dall'inoltro del fax/mail (sono da considerarsi lavorative le ore dalle 8 alle 17 dei giorni dal lunedì al venerdì).

La risoluzione definitiva del guasto, consistente nel ripristino della piena funzionalità dell'apparecchiatura e comprensiva dell'installazione di eventuali parti di ricambio, dovrà avvenire entro e non oltre 27 ore lavorative decorrenti dall'inoltro del fax/mail; per la verifica dell'orario esatto del ripristino, farà fede il rapporto di lavoro redatto dal personale tecnico di GE, recante la firma del referente individuato dall'Amministrazione per lo specifico reparto nel quale si è verificato il guasto. Tale rapporto di lavoro, che dovrà essere inoltrato da GE all'Amministrazione a mezzo fax o mail entro e non oltre 9 ore dall'orario di firma dello stesso da parte del referente del reparto, dovrà esplicitare l'avvenuta verifica, da parte del referente dell'Amministrazione, dell'effettiva piena funzionalità dell'apparecchiatura riparata.

Ogni sfioramento dell'orario sopra definito per la risoluzione del guasto contribuirà al computo delle ore di fermo macchina per l'apparecchiatura guasta; 9 ore lavorative di fermo macchina equivalgono ad un giorno lavorativo di fermo macchina.

Nell'arco di ciascun anno di contratto, per ciascuna macchina, sono ammessi non più di 10 giorni lavorativi di fermo macchina computati senza conteggiare i fermi macchina dovuti alle manutenzioni "programmate" che potranno occupare fino ad un massimo di giorni/anno corrispondenti al numero di "manutenzioni programmate" definite per ogni singolo sistema e rilevabile dalla colonna PM del Prospetto Economico riportato a pagina 3 della Proposta fornita da GE Healthcare oltre alle "manutenzioni straordinarie" necessarie all'esecuzione di aggiornamenti (anche detti FMI) rilasciati dalla fase Produttiva di GE Healthcare e dovranno comunque essere concordati preventivamente con il Committente.

I termini sopra indicati, in particolare relativamente ai tempi di risoluzione del guasto ed al numero massimo di giorni di fermo macchina per ciascuna macchina e per ciascun anno contrattuale, devono intendersi perentori e non potranno subire deroghe o modifiche; fanno eccezione:

- le cause di forza maggiore quali scioperi, sommosse, guerre, etc...;
- il caso di impossibilità di accesso all'apparecchiatura da parte del tecnico di GE che sia causata dall'Amministrazione, il cui verificarsi dovrà essere provato a carico di GE;



Al di fuori delle eccezioni sopra elencate, al superamento dei termini sopra indicati, verranno applicate penali secondo quanto meglio precisato nell'art. 8 del presente contratto.

GE ha facoltà di risolvere temporaneamente il guasto sostituendo l'apparecchiatura guasta con un'apparecchiatura sostitutiva di prestazioni identiche o superiori, ove il livello delle prestazioni deve essere accertato dal referente individuato dall'Amministrazione per il reparto di installazione della macchina guasta; in tal caso, il tempo di risoluzione del guasto viene sospeso dall'istante di consegna dell'apparecchiatura sostitutiva fino a quello di riconsegna dell'apparecchiatura originaria riparata, e comunque per un massimo di 14 giorni lavorativi, trascorsi i quali il conteggio del tempo di risoluzione si riavvia indipendentemente dalla presenza dell'apparecchiatura sostitutiva; le decorrenze temporali di tali eventi saranno registrate mediante invio di comunicazioni tra le parti a mezzo fax.

Manutenzione Programmata sulla base delle esigenze tecniche di ciascuna apparecchiatura secondo i protocolli di manutenzione indicati dalla Fabbrica, incluse verifiche e misure di sicurezza elettrica, al fine di garantire uso efficiente e sicuro dei dispositivi oggetto del contratto. Il piano delle attività aggiornato secondo le suddette indicazioni verrà comunicato in prossimità dell'inizio del nuovo anno di calendario per una puntuale pianificazione dei fermi macchina.

Manutenzione Proattiva ovvero l'esecuzione proattiva di tutte le azioni tecniche quali modifiche, miglioramenti software ed hardware, definite dalla Fabbrica (denominate FMI) atte a mantenere il Dispositivo Medico al massimo delle condizioni di sicurezza d'uso.

Manutenzione Remota tramite il servizio InSite che effettua il servizio di supporto ed analisi tecnica sia telefonicamente che tramite connessione dati con personale altamente specializzato e qualificato di GE, finalizzato a rendere più efficace il servizio ed a minimizzare i tempi di fermo delle apparecchiature per le apparecchiature che lo consentono.

Aggiornamenti tecnologici per alcune apparecchiature che necessitano di un aggiornamento tecnologico per evitarne l'obsolescenza e che sono particolarmente critiche per lo svolgimento delle attività di Diagnostica per Immagini, le apparecchiature oggetto di aggiornamento ed i contenuti sono descritti nell'Allegato 8 denominato Opzione Revive.

Il servizio non comprende eventuali modifiche richieste dall'Amministrazione, danneggiamenti dolosi delle apparecchiature, uso di materiali non conformi alle istruzioni fornite dalla Fabbrica o dichiarati incompatibili dalla GE, nonché causati da irregolare funzionamento degli impianti asserviti alle apparecchiature (elettrici, idraulici, di condizionamento ecc.).

Art.5 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 rd LA.RO Via Galeno, 35

La GE si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni, le modalità, i termini e le condizioni contenute nel contratto e negli allegati.

E' facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche, nessuna esclusa, sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, ed a questo effetto la GE si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

In caso di inadempimento grave da parte della GE degli obblighi di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione ha diritto al risarcimento del danno, se l'inadempienza permane ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Nel caso in cui l'Amministrazione, nel corso dell'appalto, dismetta un'apparecchiatura inclusa nell'elenco allegato al presente contratto, in quanto obsoleta (ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione) o sostituita da una di nuova acquisizione, l'importo contrattuale relativo a tale apparecchiatura sarà defalcato dall'importo contrattuale a decorrere dalla data di dismissione dell'apparecchiatura. GE, in tal caso, accetta espressamente tale modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10.

Art.6 Corrispettivi e Pagamento

A fronte dei servizi erogati secondo le modalità previste nel presente contratto, l'Amministrazione corrisponderà a GE i seguenti importi annui al netto di IVA:

anno 2015 importo €771.698,77 oltre iva

anno 2016 importo €811.150,82 oltre iva

anno 2017 importo €811.150,82 oltre iva

I corrispettivi verranno fatturati dalla GE all'Amministrazione in rate trimestrali posticipate, tutti i corrispettivi saranno regolati tramite rimessa diretta nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura mediante bonifico bancario.

Faranno carico alla GE, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui sopra, tutti gli oneri economici e le spese necessari all'adempimento delle attività oggetto del contratto.

Art.7 Responsabilità dell'Aggiudicatario

La GE è l'unica responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio, inoltre si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Art.8 Penali

La GE si obbliga ad eseguire il servizio nelle modalità indicate nel presente contratto e negli allegati, senza alcuna interruzione o rinvio.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione di penali per qualsiasi inadempienza al presente contratto in misura variabile secondo quanto di seguito prescritto:

- per ciascun giorno di fermo macchina ulteriore rispetto alle 27 ore lavorative ammesse per la risoluzione del singolo guasto: penale pecuniaria in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale triennale relativo all'apparecchiatura guasta, al netto di IVA;

- per ciascun giorno lavorativo di fermo macchina ulteriore rispetto ai 10 giorni lavorativi ammessi globalmente per ciascuna macchina in ciascun anno contrattuale: penale pecuniaria in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale triennale relativo all'apparecchiatura guasta, al netto di IVA;

Le due penali sopra descritte potranno cumularsi nel caso in cui si verificano entrambi gli eventi che le hanno determinate.

L'importo complessivo delle penali accumulate da GE nei confronti dell'Amministrazione non potrà essere superiore al 10% dello stesso importo contrattuale. Al raggiungimento di tale limite, l'Amministrazione procederà secondo quanto previsto dall'art. 298 c. 2 del D.P.R. 207/10.

L'Amministrazione applicherà le penali accumulate nel corso di ciascun anno contrattuale al termine del medesimo anno, tramite addebito sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore della GE, ovvero ancorà utilizzando la cauzione definitiva che in tal caso dovrà sempre essere reintegrata.

La GE, entro giorni 15 dal ricevimento delle contestazioni scritte dell'Amministrazione, ha facoltà di esprimere per iscritto le proprie ragioni. L'Amministrazione ha facoltà di controdedurre ma, in mancanza, il silenzio mai potrà essere considerato quale accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo a mezzo di formale atto scritto. La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso GE dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è resa inadempiente.

Il verificarsi, in un anno contrattuale, di un fermo macchina su una singola apparecchiatura superiore a 20 giorni lavorativi, deve considerarsi inadempienza contrattuale grave ai sensi dell'art 136 del D. Lgs. 163/06, fatti salvi i cui contenuti, in caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Amministrazione la facoltà, previa comunicazione a GE, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando a GE i relativi costi sostenuti.

Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto.

Art.9 Obblighi di Riservatezza

La GE ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia venuta comunque a conoscenza in esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La GE è tenuta all'osservanza della normativa del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di tutela dei dati personali.

Art.10 Spese Contrattuali e di Registrazione

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di registrazione del presente contratto, nonché di rogito, sono a carico della GE.

Art.11 Adempimenti in Materia di Sicurezza e Tutela della Salute dei Lavoratori

L'Amministrazione ha fornito un documento contenente informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché il "Documento di coordinamento delle misure di radioprotezione" di cui all'art. 65 comma 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n.230 per ciò che concerne l'obbligo di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti. La GE dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed uniformarsi al DUVRI elaborato dall'Amministrazione preliminarmente alla stipula del presente contratto

Art.12 Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla sottoscrizione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Art.13 Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e alla legislazione vigente in materia di appalti.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20120 di LAZZO Via Galene, 36



ALL. N. 3


Contratto di appalto per l'affidamento del Servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-risk delle apparecchiature di marchio General Electric installate presso il Policlinico Tor Vergata

TRA

La Fondazione Policlinico Tor Vergata di seguito denominata "Amministrazione", Codice Fiscale.....con sede in Roma, viale Oxford 81, rappresentata da..... nato a.....
Il.....in qualità di.....

E

GE Medical Systems Italia Spa di seguito denominata per brevità "GE", con sede in Milano, Via Galeno n. 36, Codice Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese Milano n. _____, rappresentata da..... nato a.....il giusta procura n..... del.....rilasciata dal Notaio.....in.....

Premesso

Che

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2 Oggetto dell'Appalto

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida alla GE, che accetta, l'appalto relativo al Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica delle apparecchiature di marchio General Electric come dettagliatamente riportate nell'Allegato "Elenco Apparecchiature", nel quale sono esplicitati gli importi contrattuali (canoni annui e triennali) analitici relativi alle singole apparecchiature ed agli aggiornamenti previsti. La GE si obbliga ad eseguire l'appalto oggetto del presente contratto in conformità a quanto riportato nel seguente Art. 4. La GE si impegna inoltre ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto in favore della Fondazione PTV ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.


GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.
20126 LA LIO Via Galeno, 36

Art.3 Durata del Contratto

Il presente contratto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1/1/2015 al 31/12/2017. Il termine naturale di scadenza fissato dal presente articolo potrà essere prorogato nelle more dell'espletamento di un nuovo procedimento di gara. In tal caso la GE sarà obbligata a continuare il servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

Art.4 Caratteristiche e Descrizione del Servizio

La GE espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie, avvalendosi di personale specializzato e debitamente formato, con le modalità di seguito riportate:

Manutenzione Correttiva in numero illimitato per il mantenimento in efficienza delle apparecchiature, di tutte le parti di ricambio necessarie, inclusi:

- Per le Gamma Camere modello GE Millenium MPR e VG si intendono ricompresi nel contratto i fotomoltiplicatori e i cristalli;
- Per gli archi a C modello GE Stenoscop 9000 plus e OEC 6800 miniview si intendono ricompresi nel contratto il tubo radiogeno e l'intensificatore di brillantezza;
- Per gli Angiografi modelli Ge Innova 3100 e Innova 2100 si intendono ricompresi nel contratto il tubo radiogeno e il detettore digitale;
- Per il mammografo digitale Seno Essential con numero di sistema A5333058 si intendono ricompresi nel contratto il tubo radiogeno e il detettore;
- Per i Tomografi Assiali modello GE CT Lightspeed 16, Hino Lighspeed Ultra, VCT 64 slice, VCT XT/e si intende ricompreso nel contratto il tubo radiogeno;

Si specifica inoltre che:

- 1) per la CT lightspeed 4 strati della Radioterapia con numero di sistema A5333013 il contratto prevede il pagamento di una franchigia di € 50.000,00 oltre iva per la sostituzione del primo tubo radiogeno che si dovesse riscontrare guasto e di € 75.000,00 oltre iva in caso di rottura del secondo tubo radiogeno durante il periodo contrattuale di 3 anni e un limite di 1,000 pazienti/anno;
- 2) Per il Seno 2100D con numero di sistema A5333031 il contratto prevede il pagamento di una franchigia di € 7.000,00 oltre iva per la sostituzione del primo tubo radiogeno che si dovesse riscontrare guasto e di € 15.000,00 oltre iva in caso di rottura del secondo tubo radiogeno durante il periodo contrattuale di 3 anni;
- 3) Per le MOC IDXA con numeri di sistema A5333048 e A5333050 il contratto prevede il pagamento di una franchigia di € 15.000,00 oltre iva per la sostituzione del primo tubo radiogeno che si dovesse riscontrare guasto e di € 25.000,00 oltre iva in caso di rottura del secondo tubo radiogeno durante il periodo contrattuale di 3 anni;
- 4) Per i mammografi Senographe DMR+ con numeri di sistema A5333001, A5333002 e A5333019 il contratto prevede l'effettuazione di numero 1 manutenzione preventiva annuale e sono escluse tutte le parti di ricambio e gli interventi di manutenzione correttiva;

SR

ed eventuali eccedenze saranno regolate a parte.

In occorrenza del verificarsi di un guasto su una qualsiasi delle apparecchiature oggetto del presente contratto di manutenzione, il personale preposto alla supervisione dell'appalto, appositamente incaricato dall'Amministrazione, inoltrerà via e-mail o fax, ad un indirizzo mail / numero sempre attivo messo a disposizione da GE, una richiesta di intervento.

L'accesso del personale tecnico di GE al sito di installazione dell'apparecchiatura guasta dovrà avvenire entro e non oltre 9 ore lavorative dall'inoltro del fax/mail (sono da considerarsi lavorative le ore dalle 8 alle 17 dei giorni dal lunedì al venerdì).

La risoluzione definitiva del guasto, consistente nel ripristino della piena funzionalità dell'apparecchiatura e comprensiva dell'installazione di eventuali parti di ricambio, dovrà avvenire entro e non oltre 27 ore lavorative decorrenti dall'inoltro del fax/mail; per la verifica dell'orario esatto del ripristino, farà fede il rapporto di lavoro redatto dal personale tecnico di GE, recante la firma del referente individuato dall'Amministrazione per lo specifico reparto nel quale si è verificato il guasto. Tale rapporto di lavoro, che dovrà essere inoltrato da GE all'Amministrazione a mezzo fax o mail entro e non oltre 9 ore dall'orario di firma dello stesso da parte del referente del reparto, dovrà esplicitare l'avvenuta verifica, da parte del referente dell'Amministrazione, dell'effettiva piena funzionalità dell'apparecchiatura riparata.

Ogni sforamento dell'orario sopra definito per la risoluzione del guasto contribuirà al computo delle ore di fermo macchina per l'apparecchiatura guasta; 9 ore lavorative di fermo macchina equivalgono ad un giorno lavorativo di fermo macchina.

Nell'arco di ciascun anno di contratto, per ciascuna macchina, sono ammessi non più di 10 giorni lavorativi di fermo macchina computati senza conteggiare i fermi macchina dovuti alle manutenzioni "programmate" che potranno occupare fino ad un massimo di giorni/anno corrispondenti al numero di "manutenzioni programmate" definite per ogni singolo sistema e rilevabile dalla colonna PM del Prospetto Economico riportato a pagina 3 della Proposta fornita da GE Healthcare oltre alle "manutenzioni straordinarie" necessarie all'esecuzione di aggiornamenti (anche detti FMI) rilasciati dalla fase Produttiva di GE Healthcare e dovranno comunque essere concordati preventivamente con il Committente.

I termini sopra indicati, in particolare relativamente ai tempi di risoluzione del guasto ed al numero massimo di giorni di fermo macchina per ciascuna macchina e per ciascun anno contrattuale, devono intendersi perentori e non potranno subire deroghe o modifiche; fanno eccezione:

- le cause di forza maggiore quali scioperi, sommosse, guerre, etc...;
- il caso di impossibilità di accesso all'apparecchiatura da parte del tecnico di GE che sia causata dall'Amministrazione, il cui verificarsi dovrà essere provato a carico di GE;

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 - 4 LA. (LO) - Via Galeno, 36

[Handwritten signature]

Al di fuori delle eccezioni sopra elencate, al superamento dei termini sopra indicati, verranno applicate penali secondo quanto meglio precisato nell'art. 8 del presente contratto.

GE ha facoltà di risolvere temporaneamente il guasto sostituendo l'apparecchiatura guasta con un'apparecchiatura sostitutiva di prestazioni identiche o superiori, ove il livello delle prestazioni deve essere accertato dal referente individuato dall'Amministrazione per il reparto di installazione della macchina guasta; in tal caso, il tempo di risoluzione del guasto viene sospeso dall'istante di consegna dell'apparecchiatura sostitutiva fino a quello di riconsegna dell'apparecchiatura originaria riparata, e comunque per un massimo di 14 giorni lavorativi, trascorsi i quali il conteggio del tempo di risoluzione si riavvia indipendentemente dalla presenza dell'apparecchiatura sostitutiva; le decorrenze temporali di tali eventi saranno registrate mediante invio di comunicazioni tra le parti a mezzo fax.

Manutenzione Programmata sulla base delle esigenze tecniche di ciascuna apparecchiatura secondo i protocolli di manutenzione indicati dalla Fabbrica, incluse verifiche e misure di sicurezza elettrica, al fine di garantire uso efficiente e sicuro dei dispositivi oggetto del contratto. Il piano delle attività aggiornato secondo le suddette indicazioni verrà comunicato in prossimità dell'inizio del nuovo anno di calendario per una puntuale pianificazione dei fermi macchina.

Manutenzione Proattiva ovvero l'esecuzione proattiva di tutte le azioni tecniche quali modifiche, miglioramenti software ed hardware, definite dalla Fabbrica (denominate FMI) atte a mantenere il Dispositivo Medico al massimo delle condizioni di sicurezza d'uso.

Manutenzione Remota tramite il servizio InSite che effettua il servizio di supporto ed analisi tecnica sia telefonicamente che tramite connessione dati con personale altamente specializzato e qualificato di GE, finalizzato a rendere più efficace il servizio ed a minimizzare i tempi di fermo delle apparecchiature per le apparecchiature che lo consentono.

Aggiornamenti tecnologici per alcune apparecchiature che necessitano di un aggiornamento tecnologico per evitarne l'obsolescenza e che sono particolarmente critiche per lo svolgimento delle attività di Diagnostica per Immagini, le apparecchiature oggetto di aggiornamento ed i contenuti sono descritti nell'Allegato 8 denominato Opzione Revive.

Il servizio non comprende eventuali modifiche richieste dall'Amministrazione, danneggiamenti dolosi delle apparecchiature, uso di materiali non conformi alle istruzioni fornite dalla Fabbrica o dichiarati incompatibili dalla GE, nonché causati da irregolare funzionamento degli impianti asserviti alle apparecchiature (elettrici, idraulici, di condizionamento ecc.).

Art.5 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

La GE si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni, le modalità, i termini e le condizioni contenute nel contratto e negli allegati.

E' facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche, nessuna esclusa, sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, ed a questo effetto la GE si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

In caso di inadempimento grave da parte della GE degli obblighi di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione ha diritto al risarcimento del danno, se l'inadempienza permane ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Nel caso in cui l'Amministrazione, nel corso dell'appalto, dismetta un'apparecchiatura inclusa nell'elenco allegato al presente contratto, in quanto obsoleta (ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione) o sostituita da una di nuova acquisizione, l'importo contrattuale relativo a tale apparecchiatura sarà defalcato dall'importo contrattuale a decorrere dalla data di dismissione dell'apparecchiatura. GE, in tal caso, accetta espressamente tale modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10.

Art.6 Corrispettivi e Pagamento

A fronte dei servizi erogati secondo le modalità previste nel presente contratto, L'Amministrazione corrisponderà a GE i seguenti importi annui al netto di IVA:

anno 2015 importo €771.698,77 oltre iva

anno 2016 importo €811.150,82 oltre iva

anno 2017 importo €811.150,82 oltre iva

I corrispettivi verranno fatturati dalla GE all'Amministrazione in rate trimestrali posticipate, tutti i corrispettivi saranno regolati tramite rimessa diretta nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura mediante bonifico bancario.

Faranno carico alla GE, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui sopra, tutti gli oneri economici e le spese necessari all'adempimento delle attività oggetto del contratto.

Art.7 Responsabilità dell'Aggiudicatario

La GE è l'unica responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio, inoltre si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Art.8 Penali

La GE si obbliga ad eseguire il servizio nelle modalità indicate nel presente contratto e negli allegati, senza alcuna interruzione o rinvio.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione di penali per qualsiasi inadempienza al presente contratto in misura variabile secondo quanto di seguito prescritto:

- per ciascun giorno di fermo macchina ulteriore rispetto alle 27 ore lavorative ammesse per la risoluzione del singolo guasto: penale pecuniaria in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale triennale relativo all'apparecchiatura guasta, al netto di IVA;
- per ciascun giorno lavorativo di fermo macchina ulteriore rispetto ai 10 giorni lavorativi ammessi globalmente per ciascuna macchina in ciascun anno contrattuale:

penale pecuniaria in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale triennale relativo all'apparecchiatura guasta, al netto di IVA;

Le due penali sopra descritte potranno cumularsi nel caso in cui si verificano entrambi gli eventi che le hanno determinate.

L'importo complessivo delle penali accumulate da GE nei confronti dell'Amministrazione non potrà essere superiore al 10% dello stesso importo contrattuale. Al raggiungimento di tale limite, l'Amministrazione procederà secondo quanto previsto dall'art. 298 c. 2 del D.P.R. 207/10.

L'Amministrazione applicherà le penali accumulate nel corso di ciascun anno contrattuale al termine del medesimo anno, tramite addebito sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore della GE, ovvero ancora utilizzando la cauzione definitiva che in tal caso dovrà sempre essere reintegrata.

La GE, entro giorni 15 dal ricevimento delle contestazioni scritte dell'Amministrazione, ha facoltà di esprimere per iscritto le proprie ragioni. L'Amministrazione ha facoltà di controdedurre ma, in mancanza, il silenzio mai potrà essere considerato quale accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo a mezzo di formale atto scritto. La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera il nessun caso GE dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è resa inadempiente.

Il verificarsi, in un anno contrattuale, di un fermo macchina su una singola apparecchiatura superiore a 20 giorni lavorativi, deve considerarsi inadempienza contrattuale grave ai sensi dell'art 136 del D. Lgs. 163/06, fatti salvi i cui contenuti, in caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Amministrazione la facoltà, previa comunicazione a GE, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando a GE i relativi costi sostenuti.

Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto.

Art.9 Obblighi di Riservatezza

La GE ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia venuta comunque a conoscenza in esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La GE è tenuta all'osservanza della normativa del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di tutela dei dati personali.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 LA LIO Via Galeno, 36

Art.10 Spese Contrattuali e di Registrazione

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di registrazione del presente contratto, nonché di rogito, sono a carico della GE.

Art.11 Adempimenti in Materia di Sicurezza e Tutela della Salute dei Lavoratori

L'Amministrazione ha fornito un documento contenente informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché il "Documento di coordinamento delle misure di radioprotezione" di cui all'art. 65 comma 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n.230 per ciò che concerne l'obbligo di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti. La GE dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed uniformarsi al DUVRI elaborato dall'Amministrazione preliminarmente alla stipula del presente contratto

Art.12 Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla sottoscrizione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Art.13 Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e alla legislazione vigente in materia di appalti.


GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20120 LA TO Via Galvani, 36


DIREZIONE GENERALE
Posizione organizzativa
"Protocollo, gestione deliberazioni e organi collegiali"

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 06/07/2015 la deliberazione n. 380 del 26/06/2015 in formato pdf conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del PTV www.ptvonline.it ai sensi dell'art. 31 L.R. 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

MASSIMO GUERRIERI WOLF
Posizione organizzativa
"Protocollo, gestione deliberazioni e organi collegiali"
Responsabile della pubblicazione e della certificazione degli atti
(ex DDG n. 712 del 30/07/2004)

Visto, l'incaricato della pubblicazione



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine e di n. ____ allegati ed è conforme all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, _____

MASSIMO GUERRIERI WOLF
Posizione organizzativa
"Protocollo, gestione deliberazioni e organi collegiali"
Responsabile della pubblicazione e della certificazione degli atti
(ex DDG n. 712 del 30/07/2004)

DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DEI POLICLINICI UNIVERSITARI PUBBLICI, DEGLI IRCCS PUBBLICI E DELL'AZIENDA ARES 118

Art. 1 – Definizioni e allegati

1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:

“Aziende Sanitarie”: le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS pubblici e l’Azienda ARES 118.

“Strutture”: i soggetti giuridici assoggettati all’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria nonché all’obbligo di accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

“Fornitore/Prestatore di beni e servizi”: i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle Aziende Sanitarie.

“Parte privata”: la Struttura o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.

“Contratto”: il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima l’erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

“Crediti”: i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento.

“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.



“Fattura di Acconto”: Fattura mensile, derivante dall'erogazione, da parte delle Strutture, di prestazioni in regime di assistenza ospedaliera e assistenza specialistica, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni di *acuti, riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano, assistenza specialistica ambulatoriale, risonanza magnetica, APA, altra specialistica, dialisi e radioterapia*, valorizzata con un importo corrispondente ad una quota percentuale della produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento e validata dall'Area Servizio Informativo Sanitario della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, nei limiti di 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale, definita negli accordi o contratti di budget, delle risorse assegnate per l'anno di riferimento, e, ove spettante, ad un dodicesimo di un valore percentuale della quota assegnata come finanziamento riconosciuto per il maggior assorbimento di risorse per l'erogazione di particolari funzioni assistenziali, di cui al comma 2, dell'art. 8 *sevies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i. e al comma 2, dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., per l'anno di riferimento. (Si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi o contratti di budget.)

Si precisa che nella Fattura mensile di Acconto dovranno essere compresi anche gli importi derivanti dalla valorizzazione di specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, file F, ecc.).

“Fattura di Saldo”: Fattura derivante dall'erogazione, da parte delle Strutture, di prestazioni in regime di assistenza ospedaliera e assistenza specialistica, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni di *acuti, riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano, assistenza specialistica ambulatoriale, risonanza magnetica, APA, altra specialistica, dialisi e radioterapia*, valorizzata con l'importo comunicato dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, calcolato sul totale delle prestazioni sanitarie erogate nell'anno di riferimento, entro il limite massimo delle risorse assegnate per il medesimo anno e, ove spettante, sulla quota assegnata per l'anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per il maggior assorbimento di risorse per l'erogazione di particolari funzioni assistenziali, al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni.

“Sistema di Interscambio” (di seguito **SDI**): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni

destinatari, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

“Sistema Pagamenti”: il sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo e al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal sito della Regione Lazio, all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>, nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.

“Data Consegna Fattura”: è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica. Nel caso di Fornitori/ Prestatori di beni e servizi esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, indica il giorno di effettiva immissione delle fatture nel Sistema Pagamenti e, anche in questo caso, rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture stesse.

“Liquidazione”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativa contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.

“Certificazione”: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato “Liquidata” con generazione dell'Atto di Certificazione.

“*Atto di Certificazione*”: il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall’eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l’elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell’importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l’importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

“*Data di Pagamento*”: l’ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla *Data Consegna* della relativa Fattura, entro cui l’Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

“*Cessionari*”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch’essi, espressamente e integralmente nell’Atto di Cessione, i termini e le condizioni del presente regolamento.

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:

“*Ricevuta*”: è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito dell’esito positivo dei controlli da quest’ultimo effettuati.

“*Prelevata*”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte dell’Azienda Sanitaria.

“*Registrata*”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell’Azienda Sanitaria.

“*Respinta*”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare.

“*Bloccata*”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un **blocco motivato** da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell’Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

“*Liquidata*”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del Credito.

“*In pagamento*”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell’avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l’attivazione di tale stato e la



relativa visualizzazione nel "Report in Pagamento", non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito all'Azienda Sanitaria.

"**Pagata**": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel "Report Pagato" disponibile nel Sistema Pagamenti.

"**Chiusa**": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento

2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad *acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.

2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.

2.5 Le Parti private e l'eventuale Cessionario, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l'eventuale Cessionario e partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 La Parte privata, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.

3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo Art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico;
- (ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

3.3 L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:

- (i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);
- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;
- (iii) derivanti da Fatture emesse da Farmacie che emettono anche DCR (Distinta Contabile Riepilogativa), ovvero relative a prestazioni di assistenza farmaceutica;
- (iv) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti

4.1. *Le Strutture*, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure indicate nelle disposizioni nazionali e regionali.

4.2 Le Strutture, ai fini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'accordo/contratto di budget sottoscritto, che potrà prevedere le seguenti fattispecie:

(A) **Per le Prestazioni erogate in regime territoriale**, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;

(B) **Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica:**

(B1) fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento,

(B2) oppure, fatturazione in acconto e saldo.

4.3 Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:

(A) *Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni neuropsichiatriche, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, soggetti che esercitano l'attività di Hospice, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, l'emissione di una Fattura mensile, per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.*

(B) *Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni di*

acuti, riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano, assistenza specialistica ambulatoriale, risonanza magnetica, APA, altra specialistica, dialisi e radioterapia:

(B1) nel caso di fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento, l'emissione di una Fattura mensile, per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento e, ove spettante, una Fattura annuale relativa ai maggiori costi sostenuti e rendicontati per l'erogazione di particolari funzioni assistenziali, di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nel rispetto del finanziamento riconosciuto per l'anno di riferimento.

(B2) nel caso di fatturazione con acconto e saldo, l'emissione di:

- una Fattura mensile (Fattura di Acconto), per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari a:

(i) 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale delle risorse assegnate per l'anno di riferimento nei limiti della produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, al massimo pari al valore della rata definita dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, da emettere dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce la rata di acconto;

(ii) e, ove spettante, 1/12 (un dodicesimo) di un valore percentuale della quota assegnata per l'anno di riferimento, come finanziamento riconosciuto per l'erogazione di particolari funzioni assistenziali, di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i. e all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i. ;

(iii) e, ove spettante, una quota percentuale della produzione derivante dalla valorizzazione di specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, file F, ecc.).

Le suddette percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto;

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
20126 LAZIO Via Galeno, 36

- una Fattura (Fattura di Saldo), per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, calcolato:

- (i) sul totale delle prestazioni sanitarie effettivamente erogate nell'anno di riferimento, entro il limite massimo delle risorse assegnate nel medesimo anno;
 - (ii) e, ove spettante, sul totale dei maggiori costi sostenuti e rendicontati per l'erogazione di particolari funzioni assistenziali, di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i. e all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nel rispetto del finanziamento riconosciuto per l'anno di riferimento;
 - (iii) e, ove spettante, sul totale della produzione derivante dalla valorizzazione di specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, file F, ecc.).
- Gli importi di saldo sono determinati al netto degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni e dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di riferimento. Tale Fattura dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione. Qualora entro la suddetta scadenza non fosse ancora disponibile il dato relativo agli esiti dei controlli esterni, le eventuali somme da recuperare verranno successivamente compensate con Crediti dovuti, oggetto delle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata".

4.4 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi devono, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico, mediante l'immissione delle stesse, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, ovvero, mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

4.5 L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'Art. 3, nonché le procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.**

4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:

(i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;

(ii) le relative Fatture risultino cedute, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.

4.7 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 6, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

4.8 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.

4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte privata o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni

5.1 Nel caso di cui al precedente Art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o all'eventuale Cessionario, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 6, punto 6.1.

5.3 Relativamente alle Strutture, qualora, successivamente alla determinazione della produzione riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente,

il totale Certificato e/o pagato, per l'esercizio di competenza, risulti eccedente il totale riconosciuto, l'Azienda Sanitaria ha il diritto di recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.

5.4 All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga un saldo negativo o un importo da recuperare, l'Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione,

(i) **relativamente agli importi derivanti dai valori concordati tra le parti**, richiede alla Struttura, l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme, sulle quali verranno applicati gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.;

(ii) **relativamente agli importi derivanti dai valori non concordati tra le parti**, l'Azienda Sanitaria, in attesa della definizione del procedimento amministrativo di cui alla vigente normativa regionale sui controlli e/o di quello giudiziale ove promosso, provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli non concordati, attraverso l'apposizione dello stato "Bloccata" sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata".

5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati all'esito dei controlli, a seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di credito di cui entro al precedente punto 5.4 (i), entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.

5.6 La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano, in alcun modo, la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.

5.7 Il recupero di tali somme derivante dai controlli effettuati sull'attività erogata non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall'accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie.

5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizione di legge successivo all'erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.

Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario

6.1 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Sanitaria e/o dalla Regione Lazio, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario delle somme non dovute.

6.2 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa - gli interessi sull'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 Cod. civ., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino alla data di effettivo soddisfo.

6.3 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato "fattura PA" di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.

6.4 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente Art. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.

6.5 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

6.6 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).

6.7 La Parte privata, anche nel caso di invio da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi delle Fatture direttamente allo SDI, si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, nonché ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

6.8 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi che effettuino l'invio delle Fatture direttamente allo SDI, si obbligano ad indicare in ciascuna Fattura il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.7, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

6.9 La Parte privata si obbliga a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

6.10 La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali

aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

6.11 La Parte privata deve riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.

6.12 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla Legge n. 52/91 e s.m.i., ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto di cessione e immettendo copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni dalla notifica della cessione.**

7.2 Gli atti di cessione devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e la cessione deve essere notificata all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del Cessionario), a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di cessione.

7.3 Gli atti di cessione devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando ciascuna Fattura al relativo atto di cessione.

7.4 Si precisa che in caso di retrocessione è obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione.

7.5 Le cessioni e le retrocessioni non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o alla relativa retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o retrocedere le Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione o alla retrocessione, che, pertanto, non sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.

7.7 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.


7.8 Le cessioni devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.

7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.

7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.
20126 LAZIO Via Salaria, 36



 Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (art. 26, comma 3, D.Lgs.81/08)	
Nome del Reparto	Diagnostica per Immagini (mammografia, Senologia, TAC)	Localizzazione PTV Linea 5, entrata A ex Piastra - Settore G, piano 0, piano -1

Le informazioni contenute in questa scheda si riferiscono ai rischi e alle misure di prevenzione ed emergenza da adottare negli ambienti di lavoro, sia in relazione agli impianti sia in relazione alle attività svolte tanto dalla società Ge Medical Systems Italia quanto dal committente, finalizzate alla eliminazione/riduzione delle interferenze (art. 26, comma 3 D.lgs. 81/2008)

Referenti per Ge Medical Systems Italia

nome cognome	funzione	telefono per reperibilità	note
Roberto Floris	Direttore f.f. del Dipartimento	06 20902400 - 06 20902401	
Gianluca Ciarcia	Coordinatore Gestionale	06 20902375	88424 (dect)
Angelo Culcasi	Coordinatore Gestionale	06 20902410	88260 (dect)
Andrea Ferrazza	Coordinatore Gestionale	06 20902375	88260 (dect)
Patrizia Rea	Coordinatore Gestionale	06 20902375	88420 (dect)

Descrizione locale/attività del committente/natura dei rischi (a cura del PTV)

Attività di diagnostica con utilizzo di macchine radiogene (radiazioni ionizzanti).

Rischi associati alle attività del Reparto, possibile fonte di interferenze: 1) **Biologico** (presenza di materiale organico umano potenzialmente infetto). 2) **Presenza di sorgenti sigillate di radiazioni ionizzanti**, 3) **Chimico** (tossico, nocivo), 4) **Presenza di prodotti infiammabili**.

L'impianto elettrico è conforme alla norma CEI 64-8/7

Attività svolta da Ge Medical Systems Italia

Attività di manutenzione (preventiva e correttiva) o ad esse assimilabili (es. cablaggi minimi, collaudi funzionali, calibrazioni, etc) condotte da GE Medical Systems Italia su apparecchiature di diagnostica per immagine (CT, PET, MAMMOGRAFI, PORTATILI RX, ANGIOGRAFI, BMD e WORKSTATION) oggetto dell'appalto.

Misure di prevenzione finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze (a cura di GE)

- Prestare massima attenzione ed attenersi alla segnaletica di sicurezza ;
- Evitare di operare in caso di apparecchiature sporche con materiale organico potenzialmente infetto ma chiamare il referente del committente affinché provveda alla immediata pulizia;
- Non avvicinarsi a fonti di radiazioni ionizzanti senza adeguate protezioni;
- Esporsi a fonti di radiazioni ionizzanti attive solo in caso la lavorazione lo renda strettamente necessario, avendo cura di indossare sempre e correttamente i presidi dosimetrici forniti dalla ditta GE Medical Systems Italia;
- Richiedere al referente del reparto di fornire i dispositivi di protezione previsti dal committente per l'attività in aree controllate ai fini della radioprotezione (es. Camici piombiferi, collari, ecc.);
- Non utilizzare i servizi igienici dedicati ai pazienti/degenti;
- Segnalare al referente della committenza ogni eventuale deficienza di dispositivi di sicurezza o qualsiasi condizione di pericolo grave o immediato di cui si venga a conoscenza diretta, per richiedere le necessarie misure correttive atte a garantire la propria e l'altrui incolumità.

Misure di prevenzione finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze (a cura del committente)

- Provvedere a pulire le apparecchiature da liquidi biologici e materiale organico prima delle manutenzioni;
- Segnalare in modo ben visibile e segregare tutte le fonti di radiazioni (radiofarmaci, pazienti iniettati con mezzo di contrasto, dispositivi di produzione di radiazione attivati, etc) e mantenerle in spazi controllati dedicati e appositamente segnalati.


Obblighi e divieti finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze


 Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (art. 26, comma 3, D.Lgs.81/08)	
Nome del Reparto	Diagnostica per Immagini (mammografia, Senologia, TAC)	Localizzazione PTV Linea 5, entrata A ex Piastra - Settore G, piano 0, piano -1


Per motivi d'ordine igienico-sanitario, l'accesso al Reparto è soggetto a restrizioni, e può avvenire esclusivamente secondo le modalità descritte nella sezione "Specifiche di accesso". Il Committente/Referente sarà disponibile per tutto il tempo necessario e fino a conclusione dei lavori per coordinare eventuali attività interferenziale residue e fornire informazioni ed eventuali DPI come specificato di seguito

Specifiche di accesso finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze.

Alcune aree del reparto, debitamente segnalate, possono essere soggette a restrizioni. Nel caso in cui gli operatori debbano accedere a queste aree per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, con l'esclusione di quelle che avvengono in condizioni di effettiva emergenza, devono essere preventivamente autorizzati dal/dalla Coordinatore/trice. Contestualmente, il/la Coordinatore/trice dovrà fornire le indicazioni sulla eventuale **necessità di integrazione dei DPI e su ogni eventuale **precauzione d'ordine procedurale** che debba essere adottata.**

RSP
 GE Medical Systems Italia
(ing. Carlo Crisci)


Direttore U.O.C. Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
(dott. Dulci Ferrucci)



 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
 20126 LAZIO Via Galvani, 36



Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(art. 26, comma 3, D.Lgs.81/08)



Nome del Reparto

Medicina Nucleare

Localizzazione PTV

Linea 5, entrata A, piano -1 e -2
ex Piastra – Settore G, piano -1 e piano -2

Le informazioni contenute in questa scheda si riferiscono ai rischi e alle misure di prevenzione ed emergenza da adottare negli ambienti di lavoro, sia in relazione agli impianti sia in relazione alle attività svolte tanto dalla società Ge Medical Systems Italia quanto dal committente, finalizzate alla eliminazione/riduzione delle interferenze (art. 26, comma 3 D.lgs. 81/2008)

Referenti per Ge Medical Systems Italia

nome cognome	funzione	telefono per reperibilità	note
Orazio Schillaci	Direttore UOC Medicina Nucleare	06 20902419	
Angelo Culcasi	Coordinatore Gestionale	06 20902410	88260 (dect)

Descrizione locale/attività del committente/natura dei rischi (a cura del PTV)

Attività di diagnosi e terapia con utilizzo di radiofarmaci.

Rischi associati alle attività del Reparto, possibile fonte di interferenze: 1) **Biologico** (presenza di materiale organico potenzialmente infetto), 2) **Chimico** (tossici, nocivi), 2) **Presenza di sorgenti non sigillate di radiazioni ionizzanti (radioisotopi)**, 3) **Presenza di prodotti infiammabili**.

L'impianto elettrico è conforme alla norma CEI 64-8/7

Attività svolta da Ge Medical Systems Italia

Attività di manutenzione (preventiva e correttiva) o ad esse assimilabili (es. cablaggi minimi, collaudi funzionali, calibrazioni, etc) condotte da GE Medical Systems Italia su apparecchiature di diagnostica per immagine (GAMMA CAMERA e WORKSTATION) oggetto dell'appalto.

Misure di prevenzione finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze (a cura di GE)

- Prestare massima attenzione ed attenersi alla segnaletica di sicurezza ;
- Evitare di operare in caso di apparecchiature sporche con materiale organico potenzialmente infetto ma chiamare il referente del committente affinché provveda alla immediata pulizia;
- Non avvicinarsi a fonti di radiazioni ionizzanti senza adeguate protezioni;
- Esporsi a fonti di radiazioni ionizzanti attive solo in caso la lavorazione lo renda strettamente necessario, avendo cura di indossare sempre e correttamente i presidi dosimetrici forniti dalla ditta GE Medical Systems Italia;
- Richiedere al referente del reparto di fornire i dispositivi di protezione previsti dal committente per l'attività in aree controllate ai fini della radioprotezione (es. Camici piombiferi, collari, ecc.);
- Non utilizzare i servizi igienici dedicati ai pazienti/degenti;
- Segnalare al referente della committenza ogni eventuale deficienza di dispositivi di sicurezza o qualsiasi condizione di pericolo grave o immediato di cui si venga a conoscenza diretta, per richiedere le necessarie misure correttive atte a garantire la propria e l'altrui incolumità.

Misure di prevenzione finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze (a cura del committente)

- Provvedere a pulire le apparecchiature da liquidi biologici e materiale organico prima delle manutenzioni;
- Segnalare in modo ben visibile e segregare tutte le fonti di radiazioni (radiofarmaci, pazienti iniettati con mezzo di contrasto, dispositivi di produzione di radiazione attivati, etc) e mantenerle in spazi controllati dedicati e appositamente segnalati.

Obblighi e divieti finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze

Per motivi d'ordine igienico-sanitario, l'accesso al Reparto è soggetto a restrizioni, e può avvenire esclusivamente secondo le modalità descritte nella sezione "Specifiche di accesso". Il Committente/Referente sarà disponibile per tutto il tempo necessario e fino a conclusione dei lavori per coordinare eventuali attività interferenziale residue e fornire informazioni ed eventuali DPI come specificato di


 Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (art. 26, comma 3, D.Lgs.81/08)		
Nome del Reparto	Medicina Nucleare	Localizzazione PTV	Linea 5, entrata A, piano -1 e -2 ex Piastra – Settore G, piano -1 e piano -2


seguito

Specifiche di accesso finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze.

Alcune aree del reparto, debitamente segnalate, possono essere soggette a restrizioni. Nel caso in cui gli operatori debbano accedere a queste aree per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, con l'esclusione di quelle che avvengono in condizioni di effettiva emergenza, devono essere preventivamente autorizzati dal/dalla Coordinatore/trice. Contestualmente, il/la Coordinatore/trice dovrà fornire le indicazioni sulla eventuale **necessità di integrazione dei DPI e su ogni eventuale **precauzione d'ordine procedurale** che debba essere adottata.**

RSP
 GE Medical Systems Italia
 (ing. Carlo Crisci)


Direttore U.O.C. Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
 (dott. Luigi Ferrucci)


GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
 20126 LA LIA (MI) Via Galvani, 38




Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(art. 26, comma 3, D.Lgs.81/08)



Nome del Reparto	Radioterapia	Localizzazione PTV	Linea 5, entrata A, piano - 2 ex Piastra - Settore P, piano - 2
-------------------------	--------------	---------------------------	--

Le informazioni contenute in questa scheda si riferiscono ai rischi e alle misure di prevenzione ed emergenza da adottare negli ambienti di lavoro, sia in relazione agli impianti sia in relazione alle attività svolte tanto dalla società Ge Medical Systems Italia quanto dal committente, finalizzate alla eliminazione/riduzione delle interferenze (art. 26, comma 3 D.lgs. 81/2008)

Referenti per Ge Medical Systems Italia

nome cognome	funzione	telefono per reperibilità	note
Riccardo Santoni	Direttore del Dipartimento	06 20902400 - 06 20902401	
Gianluca Ciarcia	Coordinatore Gestionale	06 20902375	88424 (dect)
Angelo Culcasi	Coordinatore Gestionale	06 20902410	88260 (dect)
Andrea Ferrazza	Coordinatore Gestionale	06 20902375	88260 (dect)
Patrizia Rea	Coordinatore Gestionale	06 20902375	88420 (dect)

Descrizione locale/attività del committente/natura dei rischi (a cura del PTV)

Attività di terapia con utilizzo di macchine radiogene (radiazioni ionizzanti).

Rischi associati alle attività del Reparto, possibile fonte di interferenze: 1) **Biologico** (presenza di materiale organico umano potenzialmente infetto. Possibile presenza di pazienti affetti da patologie infettive), 2) **Radiazioni ionizzanti**, 3) **Presenza di prodotti infiammabili**.

L'impianto elettrico è conforme alla norma CEI 64-8/7

Attività svolta da Ge Medical Systems Italia

Attività di manutenzione (preventiva e correttiva) o ad esse assimilabili (es. cablaggi minimi, collaudi funzionali, calibrazioni, etc) condotte da GE Medical Systems Italia su apparecchiature di diagnostica per immagini (CT e WORKSTATION) oggetto dell'appalto.

Misure di prevenzione finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze (a cura di GE)

- Prestare massima attenzione ed attenersi alla segnaletica di sicurezza ;
- Evitare di operare in caso di apparecchiature sporche con materiale organico potenzialmente infetto ma chiamare il referente del committente affinché provveda alla immediata pulizia;
- Non avvicinarsi a fonti di radiazioni ionizzanti senza adeguate protezioni;
- Esporsi a fonti di radiazioni ionizzanti attive solo in caso la lavorazione lo renda strettamente necessario, avendo cura di indossare sempre e correttamente i presidi dosimetrici forniti dalla ditta GE Medical Systems Italia;
- Richiedere al referente del reparto di fornire i dispositivi di protezione previsti dal committente per l'attività in aree controllate ai fini della radioprotezione (es. Camicie piombiferi, collari, ecc.);
- Non utilizzare i servizi igienici dedicati ai pazienti/degenti;
- Segnalare al referente della committenza ogni eventuale deficienza di dispositivi di sicurezza o qualsiasi condizione di pericolo grave o immediato di cui si venga a conoscenza diretta, per richiedere le necessarie misure correttive atte a garantire la propria e l'altrui incolumità.

Misure di prevenzione finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze (a cura del committente)

- Provvedere a pulire le apparecchiature da liquidi biologici e materiale organico prima delle manutenzioni;
- Segnalare in modo ben visibile e segregare tutte le fonti di radiazioni (radiofarmaci, pazienti iniettati con mezzo di contrasto, dispositivi di produzione di radiazione attivati, etc) e mantenerle in spazi controllati dedicati e appositamente segnalati

Obblighi e divieti finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze

Per motivi d'ordine igienico-sanitario, l'accesso al Reparto è soggetto a restrizioni, e può avvenire esclusivamente secondo le modalità descritte nella sezione "Specifiche di accesso". Il Committente/


 Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (art. 26, comma 3, D.Lgs.81/08)		
Nome del Reparto	Radioterapia	Localizzazione PTV	Linea 5, entrata A, piano - 2 ex Piastra - Settore P, piano - 2

Referente sarà disponibile per tutto il tempo necessario e fino a conclusione dei lavori per coordinare eventuali attività interferenziale residue e fornire informazioni ed eventuali DPI come specificato di seguito

Specifiche di accesso finalizzate alla riduzione ed eliminazione delle interferenze.

Alcune aree del reparto, debitamente segnalate, possono essere soggette a restrizioni. Nel caso in cui gli operatori debbano accedere a queste aree per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, con l'esclusione di quelle che avvengono in condizioni di effettiva emergenza, devono essere preventivamente autorizzati dal/dalla Coordinatore/trice. Contestualmente, il/la Coordinatore/trice dovrà fornire le indicazioni sulla eventuale **necessità di integrazione dei DPI e su ogni eventuale **precauzione d'ordine procedurale** che debba essere adottata.**

RSPP
 GE Medical Systems Italia
 (ing. Carlo Crisci)


Direttore U.O.C. Prevenzione, Protezione e
 Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
 (dott. Luigi Ferrucci)


GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.
 20120 J. A. D. Via Galvani, 36
